

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE IX**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

PARTE IX

Articolo 59

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 1826

– articolo 59 *Pag.* 5

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)**

Art. 59.

59.1

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, è istituito un fondo di rotazione con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione alle aziende di anticipazioni senza interessi per sostenere le spese e gli investimenti necessari al conseguimento della certificazione comunitaria di qualità ambientale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

59.2

Respinto

RIPAMONTI, MALABARBA, MORANDO, CADDEO, GIARELLA, SCALERA, MICHELINI,
MARINO, MARINI, FABRIS, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

59.3

Respinto

DANIELI, BEDIN, TOIA, BAIO DOSSI, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA,
MANZIONE, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

59.4**Respinto**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA, SODANO Tommaso, CADDEO

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.5**Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, MANZELLA, SALVI, TONINI, VIVIANI, FORCIERI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MORANDO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.6**Respinto**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.7**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b), nonchè, alla lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole «e alle esigenze di finanza pubblica».

59.8**Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, MANZELLA, SALVI, TONINI, VIVIANI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MORANDO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.9**Respinto**

BAIO DOSSI, TOIA, DANIELI, RIGONI, CAMBURSANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**
_____**59.10****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «sono soppresse» con le seguenti: «sono mantenute».***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**
_____**59.11****Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, MANZELLA, SALVI, TONINI, VIVIANI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MORANDO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**
_____**59.12****Respinto**

BAIO DOSSI, TOIA, DANIELI, CAMBURSANO, RIGONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**
_____**59.13****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «sono soppresse» con le seguenti: «sono mantenute».***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

59.14**Respinto**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA, SODANO Tommaso, MARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.15**Respinto**

TAROLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Tommaso, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, MARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.16**Respinto**

DANIELI, BEDIN, TOIA, BAIO DOSSI, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO, CAMBURSANO, MARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.17**Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, MANZELLA, SALVI, TONINI, VIVIANI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MORANDO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.18**Respinto**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole: «progressivamente» e «sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazio-

nali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.19

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere la parola «progressivamente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.20

Respinto

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere la parola «progressivamente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.21

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole «sia in sede multilaterale».

59.22

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole «nelle competenti sedi internazionali».

59.23**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole «sia in sede bilaterale».

59.24**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole «con i Paesi interessati».

59.25**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole «e alle esigenze di finanza pubblica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.26**Respinto**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole «e alle esigenze di finanza pubblica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.27**Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, MANZELLA, SALVI, TONINI, VIVIANI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MORANDO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole: «, ed alle esigenze di finanza pubblica».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.28**Respinto**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole: «ed alle esigenze di finanza pubblica».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2003-2005 e è di 25 milioni di Euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale agli istituti scolastici per l'installazione di pannellifotovoltaici e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.30**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis.Per interventi di competenza della direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri, volti a finanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore regolato dalla Convenzione dell'Aja sulle dotazioni internazionali, per l'implementazione della rete dei servizi, l'istituzione di centri di raccolta dei dati, la formazione del personale, la realizzazione di ricerche e statistiche, la diffusione di notizie ed informazioni, lo studio e l'introduzione di sistemi di protezione dei bambini e del relativo controllo da attivare nei Paesi di origine dei bambini successivamente adottati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.31**Respinto**

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, TOIA, PIATTI, CADDEO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo è riconosciuta alle Organizzazioni non Governative, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la destinazione di almeno il 3 per cento del Fondo per l' Aiuto ai Paesi in via di sviluppo, senza oneri aggiuntivi per lo Stato».

59.32**Respinto**

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, TOIA, PIATTI, CADDEO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle Organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.33**Respinto**

TOIA, BAIO DOSSI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo è riconosciuta alle Organizzazioni non Governative, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la destinazione di almeno il 3 per cento del fondo per l' Aiuto ai Paesi in via di sviluppo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.34**Respinto**

TOIA, BAILO DOSSI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle Organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.35**Respinto**

BOCO, MARTONE, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Una quota pari al 6 per cento delle risorse di cui al comma 1 è finalizzata al finanziamento delle attività promosse dalle organizzazioni non governative in partenariato con le realtà locali dei paesi in via di sviluppo (PVS)"».

59.36**Respinto**

D'ANDREA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato spa dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490, potrà avvenire solo in conformità con quanto previsto dal DPR del 7 settembre 2000, n. 283 e una volta espletate le procedure di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 112/98 e dell'art. 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.37**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi nel Mediterraneo è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, la spesa di 300.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Napoli».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.700****Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, MANZELLA, SALVI, TONINI, VIVIANI, CADDEO

Sopprimere il comma 2.

59.701**Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, MANZELLA, SALVI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 1, dell'articolo 8, legge 28 luglio 1999 n. 266, è sostituito con il seguente:

"1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2002 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 2003, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio con l'estero, nella misura massima di lire 20 miliardi annue;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2002 e 2003 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2004 e 2005 con le medesime procedure"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.38

Respinto

PROVERA, VANZO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disponibilità finanziarie non impegnate esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 250 milioni di euro per esercizio finanziario nel corso del triennio 2003-2005, con le modalità di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*:

a) a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in via di transizione;

b) ad interventi a dono di cooperazione allo sviluppo bilaterali, multilaterali e di emergenza, nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative (ONG) ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) ad interventi a dono bilaterali e multilaterali di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei paesi in via di sviluppo, di formazione *in loco* ed in Italia e di cooperazione scientifica nei medesimi paesi;

d) all'iniziativa italiana per il "governo elettronico" a favore dei paesi in via di sviluppo;

e) alla partecipazione italiana a iniziative di riduzione o cancellazione del debito multilaterale dei paesi HIPC o di quei paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari per l'Italia;

f) alla partecipazione italiana ad iniziative multilaterali di cooperazione allo sviluppo e riduzione della povertà nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

2-bis. Nell'ambito dell'importo di cui al comma 2, una quota non eccedente il 20 per cento è assegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro degli affari esteri, ai fondi rotativi di cui alla lettera a) dello stesso comma 2.

2-ter. Le disponibilità finanziarie previste dal comma 2 che residuano dopo l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis sono destinate alle iniziative di cui alle lettere b) c), d), e), dello stesso comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle attività produttive e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera f), il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2-quater. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 2 sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.

2-quinquies. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2002, 2003 e 2004 sul Fondo rotativo di cui al comma 2 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui allo stesso comma 2 e per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, con le medesime procedure».

59.39

Respinto

DANIELI, BEDIN, TOIA, BAIO DOSSI, RIGONI, CAMBURSANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disponibilità finanziarie *non impegnate* esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo Rotativo, di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'esercizio finanziario nel corso del triennio 2003-05 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro delle attività produttive per un ammontare massimo del 30 per cento:

a fondi rotativi per l'internalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;

e, per il residuo:

ad interventi a dono di cooperazione allo sviluppo bilaterali, multilaterali e di emergenza, nonchè a sostegno dei programmi promossi dalle Organizzazioni non Governative (ONG), ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49;

ad interventi a dono bilaterali e multilaterali di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, di formazione in loco ed in Italia e di cooperazione scientifica nei medesimi Paesi;

alla partecipazione italiana a iniziative di riduzione o cancellazione del debito multilaterale dei Paesi HIPC o di quei Paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari per l'Italia;

alla partecipazione italiana ad iniziative multilaterali di cooperazione allo sviluppo e riduzione della povertà nell'ambito delle Istituzioni Finanziarie Internazionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.40

Respinto

FERRARA, PIANETTA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disponibilità finanziarie non impegnate esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo Rotativo, di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'esercizio finanziario nel corso del triennio 2003-05 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per l'innovazione e la tecnologia:

a fondi rotativi per l'internalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;

ad interventi a dono di cooperazione allo sviluppo bilaterali, multilaterali e di emergenza, nonchè a sostegno dei programmi promossi dalle Organizzazioni non Governative (ONG), ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49;

ad interventi a dono bilaterali e multilaterali di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, di formazione in loco ed in Italia e di cooperazione scientifica nei medesimi Paesi;

all'iniziativa italiana per il governo elettronico in favore dei Paesi in via di sviluppo;

alla partecipazione italiana a iniziative di riduzione o cancellazione del debito multilaterale dei Paesi HIPC o di quei Paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari per l'Italia;

alla partecipazione italiana ad iniziative multilaterali di cooperazione allo sviluppo e riduzione della povertà nell'ambito delle Istituzioni Finanziarie Internazionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.41**Respinto**

PONTONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internalizzazione finalizzati ad attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione».

59.42**Respinto**

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, TOIA, PIATTI, CADDEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero degli affari esteri istituisce, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, un tavolo con la partecipazione dei principali organismi e federazioni delle organizzazioni del volontariato, finalizzato alla verifica delle strategie operative individuate nella gestione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed al monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazioni finanziaria anche al fine di individuare gli eventuali ritardi nello stato di attuazione degli interventi finanziati o necessità di riallocazione di risorse per i conseguenti interventi di natura normativa».

59.43**Respinto**

TOIA, BAIO DOSSI,

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero degli affari esteri istituisce un tavolo con la partecipazione dei principali organismi e federazioni delle organizzazioni del volontariato, finalizzato alla verifica delle strategie operative individuate nella gestione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed al monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazioni finanziaria anche al fine di individuare gli eventuali ritardi nello stato di attuazione degli interventi finanziati o necessità di riallocazione di risorse per i conseguenti interventi di natura normativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.44**Respinto**

BASTIANONI

Al comma 2, dopo le parole: «Le disponibilità finanziarie» aggiungere le seguenti: «non impegnate».

59.45**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «del 20 per cento», con le seguenti: «del 21 per cento».

59.702**Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, SALVI, PIZZINATO

Al comma 2 sostituire le parole da: «a fondi rotativi», fino alla fine del periodo con le parole: «alle finalità di cui alle procedure dell'articolo 8, legge 28 luglio 1999, n. 266».

59.46**Respinto**

NANIA

Al comma 2, sostituire, in fine, le parole: «all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione» con le seguenti: «ad attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione».

59.47**Respinto**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 277, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero degli italiani nel mondo, per agevolare il rientro degli italiani e dei loro figli, provenienti da paesi del-

l'America Latina e per l'istituzione di un fondo pro-abitazione a canone sociale».

59.48**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente::

«2-bis. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, definisce ed attiva un programma di interventi straordinari per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comm 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.49**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sull'attuazione del Patto di Stabilità nell'Europa del Sud-Est è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 100.000 euro. La sede dell'orseratorio è individuata nella città di Ancona.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.50**Respinto**

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.51**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «Non sono trasferibili né alienabili i beni di cui agli articoli 1 e 2 del DPR 7 settembre 2000, n. 283, all'articolo 822 del codice civile o comunque appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.52****Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti locali, ai fini di una più compiuta valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, definiscono in sede di Conferenza unificata, i criteri funzionali alla valorizzazione dei beni in oggetto.».

59.53**Respinto**

FRANCO Vittoria

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e gli Enti locali, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 65, convertito con modificazioni dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, in sede di Conferenza unificata, definiscono i criteri funzionali alla valorizzazione dei beni in oggetto.».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**59.54****Respinto**

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e gli Enti locali, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno

2002, n. 112, in sede di Conferenza unificata, definiscono i criteri della valorizzazione dei beni in oggetto.».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.55

Respinto

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'Economia e Finanza di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.56

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La valorizzazione esclude l'alienazione dei beni appartenenti al demanio dello Stato. Ai beni di interesse storico, archeologico ed artistico, appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 32 della Legge 23 dicembre 1988, n. 448, nonché del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.57

Respinto

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

59.58**Respinto**

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.59**Respinto**

D'ANDREA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 7, comma 10 del decreto legge del 15 ottobre 2002, n. 63, convertito con Legge del 15 giugno 2002, n. 112, i periodo quarto e quinto sono così sostituiti: "sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni d'interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussiste l'uso, i beni di cui al Titolo I e II del testo Unico dei beni culturali di cui al Decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, ogni altro bene che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche come riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività culturali."».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.60**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È vietata l'alienazione di spiagge, rade, porti, fiumi, isole, torrenti, laghi, il lido del mare ed in generale i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato ed i beni di cui all'articolo 822 del codice civile. I beni immobili di interesse storico ed artistico possono essere conferiti o formare oggetto di diritti esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui al DPR 7 settembre 2000, n. 283."».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.61**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il divieto di dismissione di monumenti pubblici, isole, laghi e altre acque pubbliche, immobili di interesse per la storia delle comunità locali, nonché gli altri beni immobili del patrimonio indisponibile dello Stato e i beni di cui all'articolo 822 del codice civile."».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.62****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003.

3-ter. Gli interventi di cui al comma 3 bis, nell'ambito dei Piani Urbani della Mobilità di cui alla Legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di «road e area pricing»;

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissioni zero entro il 31 dicembre 2010;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rivelazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Presidente della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente Legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 *bis.*».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.63

Respinto

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* I beni trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa, tornano nella disponibilità dello Stato qualora essi debbano essere conferiti in uso ad associazioni, fondazioni o società come nei casi definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.64

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* Per l'istruzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul traffico di armi nel Mediterraneo è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 200.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Palermo.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.65**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Non sono trasferibili né alienabili i beni di cui agli articoli 1 e 2 del DPR 7 settembre 2000, n. 283, all'articolo 822 del codice civile o comunque appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.66**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il doivieto di dismissione di monumenti pubblici, isole, laghi e altre acque pubbliche, immobili di interesse per la storia delle comunità locali, nonchè gli altri beni immobili del patrimonio dello Stato e i beni di cui all'articolo 822 del codice civile.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.67**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 4-*nonies*, della legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "15,494 milioni di euro per l'anno 2002 e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.68**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sullo stato ambientale dei territori della ex-Jugoslavia è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di

500.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Pescara.».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.69

Respinto

RIPAMONTI, DETTORI, TURRONI, VALLONE, GIOVANELLI, GIARETTA, SCALERA, ROTONDO, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 4-*nonies*, della Legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "15.494 milioni di euro per l'anno 2002 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.684

Respinto

RIPAMONTI, BLOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È in ogni caso vietata l'alienazione di spiagge, rade, porti, fiumi, isole, torrenti, laghi, il lido del mare ed in generale i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato ed i beni di cui all'articolo 822 del codice civile. I beni immobili di interesse storico ed artistico possono essere conferiti o formare oggetto di diritti esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui al DPR 7 settembre 2000, n. 283.».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.685

Respinto

MUGNAI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 contenente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica va interpretato nel senso che gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge statale speciale n. 137 del 4 marzo 1952, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnati ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo prevista dal primo articolo di detta legge n. 137/1952 devono essere ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro familiari conviventi in possesso dei requisiti previsti dalla legge alla data della presentazione della domanda di acquisto dell'al-

loggio. Per i familiari conviventi devono intendersi il coniuge, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, nonché gli ascendenti e i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purchè stabilmente conviventi con l'assegnatario da data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 560 del 1993. La comunicazione del prezzo di cessione fatta dall'ente proprietario dell'alloggio al profugo assegnatario o suo familiare convivente che ne abbiano domandato la cessione, seguita dal successivo versamento, ai termini di legge, del prezzo di cessione, costituisce raggiungimento dell'accordo di cessione. In caso di decesso dell'istante nelle more del procedimento amministrativo in corso per la stipula del contratto di cessione dell'alloggio pubblico, il contratto dovrà stipularsi a favore degli eredi dell'avente diritto. La cessione avviene alle condizioni di miglior favore indicate nell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come successivamente interpretate dall'articolo 5, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649.

5-ter. Resta fermo che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le condizioni di migliore favore indicate nell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come successivamente interpretato dall'articolo 5, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano anche alla cessione in proprietà di tutti gli immobili di edilizia residenziale che, ubicati nell'intero territorio nazionale, siano stati riservati e assegnati a profughi in forza della disposizione di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, indipendentemente e a prescindere dall'anno di costruzione, dalla natura dell'ente proprietario dell'immobile ovvero dalla relativa legge di finanziamento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.686

Respinto

TREMATERRA, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le aree di proprietà dello stato ricadenti all'interno di centri abitati, definiti ai sensi dell'art. 41-*quinquies* della legge n. 1150/1942 e successive modificazioni sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione ed edifici ad uso pubblico, provato e commerciale da parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dal patrimonio disponibile di ciascun Comune, entro sei mesi dalla data di richiesta.

L'Ufficio periferico dell'Agenzia del Demanio territoriale competente, è autorizzato a cedere a trattativa privata le predette aree in deroga ad ogni normativa vigente, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

Il prezzo di vendita così determinato viene maggiorato degli interessi legali, anno per anno, fino alla stipula del contratto di vendita.

La individuazione delle aree da cedere e la loro eventuale delimitazione sono effettuate dal Comune d'intesa con l'ufficio dell'Agenzia del Demanio e le altre Amministrazioni statali interessate, i relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente locale.

Qualora la natura giuridica delle aree lo richieda a termini di legge, la cessione al Comune è subordinata ad un provvedimento di sdemanializzazione che le autorità competenti devono emanare entro il termine di 60 giorni dell'intervenuta accettazione del prezzo di cessione da parte del Comune.

I Comuni che insistono nelle aree di proprietà dello Stato ricadendo all'interno di centri abitati definite ai sensi dell'articolo 41-*quinquies* della legge 1150/1942 e successive modificazioni, nell'ambito di progetti di recupero urbanistico e di risanamento dagli stessi elaborati, sono autorizzati, ad alienare le aree, a domanda, ai privati possessori delle stesse.

Il prezzo di acquisto è determinato dall'ufficio tecnico del Comune con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto di quanto edificato.

Contro la determinazione dell'ufficio tecnico comunale, anche in ordine alla consistenza dell'area è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni al tribunale del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.

L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di euro 130.

Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro 6 mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico comunale o dalla sentenza del tribunale passata in giudicato, il trasferimento ha luogo di diritto.

Il prezzo può essere versato entro l'anno in un'unica soluzione ovvero, a scelta dell'acquirente, in 5 rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'Amministrazione comunale di chiedere la risoluzione del contratto, né produce la caducazione dell'effetto di trasferimento, se non decorsi 3 mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione comunale.

È fatto divieto ai privati acquirenti dal Comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 5.2.92 n.177, l'acquisto delle aree, per come determinato ai sensi del presente comma fa venir meno ogni pretesa dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree stesse.

Dalla data di presentazione della domanda di acquisto sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.687**Respinto**

SCALERA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole «Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, è effettuato d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali» sono sostituite con le seguenti: "Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CCAA, è effettuato d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili nonché I criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso.

Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'intesa con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio.

Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, come stabilito dall'articolo 2 del DPR n. 283 del 7/9/2000 e ai sensi dell'articolo 2 della Legge I giugno 1939 n. 108, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T. U. dei Beni CCA,4, ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche.

Prima del definitivo trasferimento dei beni nella società «Patrimonio dello Stato S.p.A. », l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sulle eventuali alienazioni"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.688**Respinto**

NANIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante »Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica«, si interpreta nel senso che:

a) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano indistintamente agli immobili di edilizia residenziale ubicati sull'intero territorio nazionale, a prescindere dalla relativa legge di finanziamento nonché dall'anno di costruzione, purché destinati, assegnati o effettivamente utilizzati ed occupati dagli aventi la qualifica di profugo o rimpatriato ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137;

b) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n.560, si applicano altresì a tutti gli alloggi riservati, nella misura del 15 per cento ai sensi dell'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.689**Respinto**

MANFREDI, MARINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 31 luglio 2002, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è aggiunto il seguente comma:

5-bis. Il Direttore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, costituita con accordo interregionale del 2 agosto 2001, è membro del comitato tecnico»;

b) sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. - 1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 180/98 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente provvede alla programmazione finanziaria delle risorse disponibili, d'intesa con le Regioni, sulla base dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti o adottati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.690**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferito netta gestione dei fondi riguardanti al FEOGA-GARANZIA è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.691****Decaduto**

MEDURI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

59.692**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali

o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato spa", costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di utilizzazioni per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni».

59.693**Respinto**

BARATELLA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse, a condizione che l'abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le associazioni, le società semplici costituite tra persone fisiche in forma associata ed i consorzi abilitati alla predisposizione e alla presentazione di pratiche burocratiche, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni».

59.70**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano per il triennio 2003-2005, nel limite dell'80 per cento alle imprese amatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.71**Respinto**

BETTAMIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Recante disposizioni in materia di

soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi nel senso che soggetto passivo è il concessionario titolare di un diritto reale di godimento come risultante da specifica concessione amministrativa.

Non si tiene conto di comportamenti difformi rispetto a quanto stabilito dal comma precedente, tenuti nel periodo compreso dall'1° gennaio 2001 alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.72

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARALLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel triennio 2003-2005 sono stanziati 50.000.000 di euro annui per opere di tutela della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di abusivismo edilizio, erosione, al recupero degli ambiti fluviali e costieri, al ripristino dei livelli di naturalità degli ecosistemi costieri ed alla protezione delle specie animali e vegetali minacciate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.73

Respinto

PALOMBO, TOFANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di realizzare risorse da destinare a prevalenti esigenze istituzionali del Ministero della Difesa, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purché ubicati all'esterno delle infrastrutture militari. Dette alienazioni sono effettuate secondo le norme previste dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.74

Respinto

CALLEGARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I fabbricati ricostruiti ai sensi della L. 31 maggio 1964, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, non utilizzati per i fini istituzionali per i quali sono stati edificati, vengono assegnati, alle condizioni e

nello stato in cui essi si trovano, al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio sono stati realizzati».

59.75**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sullo stato ambientale dell'Albania è autorizzata per l'anno 2003 in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 100 000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Brindisi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.76**Respinto**

DI SIENA, COVIELLO, GRUOSSO, D'ANDREA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2003 in favore di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità su arterie realizzate ai sensi della L. 219/81 di competenza della Provincia di Potenza è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.77**Respinto**

MANFREDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 142 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritte al bilancio 2002, stato di previsione ambientale UPB 4.2.3.3, capitolo 7852, 25 milioni di euro sono destinati rispettivamente per le annualità 2002-2003 al bacino del fiume Po».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.78**Respinto**

MANCINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis: La registrazione e la trascrizione degli atti concernenti acquisizione di suoli da parte degli enti locali a seguito di procedure espropriative per utilità pubblica e la conseguente voltura catastale avvengono in regime di esenzione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.79**Respinto**

GRUOSSO, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) per il triennio 2003-2005 è assegnato al predetto ente un contributo di 8 milioni di euro per ciascuna annualità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.80**Respinto**

MANFREDI, MARINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È consentito all'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) l'utilizzo del 15 per cento delle spese di investimento per far fronte alle spese generali per la gestione degli interventi e per la spesa corrente. È fatto però l'obbligo di rendicontazione annuale ai Ministeri erogatori delle risorse».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.81**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, sostituire le parole da: «sono effettuate» fino a: «dell'operazione, anche» con le altre: «non possono essere effettuate».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.82**Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58 possono retribuire i propri soci lavoratori garantendo loro un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo i parametri di ripartizione contenuti nel regolamento interno di cui al successivo articolo 6».

«6-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis. I criteri per l'individuazione del trattamento economico nel caso delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58 che adottano la redistribuzione alla parte, di cui al precedente comma 3 dell'articolo 3

6-quasar. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo le parole:

«salvo quanto previsto alle lettere d), e) e f) del comma 1» aggiungere le seguenti parole: e al comma 3 dell'articolo 3».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.83****Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONE, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. È autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per il 2003 e di 4.208.000 euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005 ai fini della predisposizione di un programma di comunicazione ambientale sull'attuazione del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei gas serra e sul tema dell'inquinamento nelle aree urbane sviluppando il coordinamento funzionale tra ministri, enti pubblici territoriali, altri enti ed agenzie, soggetti pubblici e privati, scuole, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organismi internazionali;

6-ter. Nel programma di cui al comma 6-bis, sono indicati i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti;

59.84**Respinto**

FERRARA, BASILE

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1953, n. 630, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorchè non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.85****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul traffico di esseri umani nel Mediterraneo è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 200.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Reggio Calabria».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.86****Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, BALBONI, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo" sono sostituite con le parole: "relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.87****Respinto**

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazioni e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e

la gestione ci centri, la rapida attuazione di Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro dell'Interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1000 unità dell'arre funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 6, 3 milioni di Euro nell'anno 2003; 19,3 milioni di euro per l'anno 2004 e 25, 3 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, 9,2 milioni di euro 2003; 32,7 milioni di euro per l'anno 2004; 34,2 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 21, comma 4, della presente legge".

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.88

Dichiarato inammissibile

MAFFIOLI

Al comma 7, le parole «è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005», sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2003 e di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2004 e 2005».

Contestualmente, al comma 27, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo le parole «un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: "un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro».

al terzo periodo le parole: «un limite di impegno di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «un limite di impegno di 20 milioni di euro».

59.89**Respinto**

PALOMBO

«7-bis. Ai fini dell'attuazione della legge 30 luglio 2002, n. 189, l'organico dell'Arma dei Carabinieri è incrementato di 1.000 unità nel ruolo Appuntati e Carabinieri, da destinare al controllo delle aree maggiormente esposte al fenomeno dell'immigrazione clandestina.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a Euro 5.722.340 per l'anno 2003, a Euro 29.446.000 per l'anno 2004 ed a Euro 29.446.000 per l'anno 2005, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2003».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascun degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

59.90**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sullo stato della cooperazione bilaterale con l'Albania è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Foggia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.91****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei terreni interessati da aree industriali dismesse di Sesto San Gio-

vanni è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.92

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la messa in sicurezza e la bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo chimico" stabilita ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con particolare attenzione agli interventi nell'area "Laghi di Mantova", è autorizzata la spesa ulteriore di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.93

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2003 e 2005 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 in favore delle società di gestione aeroportuale che abbiano attivato e gestiscano in proprio i servizi antincendio, ove non siano previsti i servizi anticendio dei Vigili del Fuoco. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica le modalità di erogazione alle società di cui al periodo precedente».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.94

Respinto

MONTALBANO, PASCARELLA, CADDEO

Al comma 8 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.96**Dichiarato inammissibile**

DEL TURCO, BATTISTI, COLETTI, SALVI, LABELLARTE, SALINI, DATO

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Per l'anno 2003 viene autorizzato un contributo straordinario di 6 milioni di euro in favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da utilizzare esclusivamente per abbattere il deficit accertato al 31 dicembre 2001 relativo agli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000, 2001.

8-ter. Per fronteggiare lo stato di crisi gestionale ed occupazionale, l'Ente Parco è autorizzato ad approvare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell'Ente, comunque non superiore alle 110 unità. Per la copertura dei posti disponibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata il personale attualmente in servizio a vario titolo, o che possa far valore nel quinquennio precedente periodi lavorativi presso l'ente, anche non consecutivi, pari o superiori ai 3 anni. I rapporti in essere saranno conservati fino all'espletamento dei concorsi per un anno, termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure concorsuali.

8-quater. Il Ministro dell'ambiente e del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare le risorse finanziarie da trasferire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica dell'economia, modificare gli importi come segue:

2003: - 6000.

59.97**Ritirato (v. testo 2)**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel settore turismo e dei pubblici servizi, il credito d'imposta è altresì riconosciuto in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro annuo"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2003: - 20.000;

2004: - 20.000;

2005: - 20.000.

59.97 (testo 2)**Respinto**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel settore turismo e dei pubblici servizi, il credito d'imposta è altresì riconosciuto in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro annuo"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2003: - 70.000;
2004: - 70.000;
2005: - 70.000.

59.98**Respinto**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla nota 1), dell'articolo 26, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: "settore alberghiero", sono aggiunte le seguenti: "e in tutte le imprese turistico-ricettive";

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo comma, valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti e dal gasolio utilizzati nelle zone non servite dal metano"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta dei seguenti importi:

2003: - 7.000;
2004: - 7.000;
2005: - 7.000.

59.99**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. A favore del fondo è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

Il decreto determina, inoltre:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza di cui al comma 8-bis., con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.100**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla ricostruzione postbellica dei territori della ex-Jugoslavia è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 150.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Trieste».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.101**Respinto**

CICOLANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 88 del 2001, concerne esclusivamente i procedimenti per la realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto, come definite dall'art. 2, lettere a) e b) del DPR n. 509/1997, avviati su istanza di parte presentati successivamente al 31 dicembre 2001. Gli affari pendenti al 1° gennaio 2002 rientrano, fino alla loro definizione, nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

59.102**Dichiarato inammissibile**

LAURO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'immissione sul mercato e l'uso di halon è consentito nel caso di sistemi di protezione antincendio utilizzati a bordo delle navi mercantili esistenti al 30 settembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.103****Dichiarato inammissibile**

CICOLANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente "sei"».

59.104**Dichiarato inammissibile**

CICOLANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, aggiungere al comma 5 il seguente periodo: "Le navi traghetto merci e miste passeggeri-merci, iscritte nel Registro Internazionale, possono effettuare servizi di cabotaggio solo se le distanze tra i porti

serviti superano le 100 miglia marine e se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 1-bis"».

59.105**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È istituito un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica. La dotazione del fondo è determinata in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

59.106**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui all'articolo 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179, a far data dal 30 giugno 2003 ed a processo di bonifica avvenuto, versa allo Stato una somma pari al 15 per cento del valore dell'area, determinato attraverso perizia giurata».

59.107**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sullo stato ambientale del Medio Oriente è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 250.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Roma».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.108**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a favore di iniziative finalizzate ad incentivare l'autocertificazione da parte dei produttori, intermediari e importatori di legno e carta della provenienza legale del prodotto del rispetto della normativa internazionale e comunitaria a tutela delle foreste primarie».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.109**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sugli sversamenti di petrolio nel Mediterraneo è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la spesa di 20.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Roma».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.110**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulle dinamiche geopolitiche nel Mediterraneo è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Roma».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.111**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di tutelare le foreste primarie, a far data dal 30 giugno 2003, è vietata l'importazione ed il commercio di legno e carta per i quali non sia stata certificata da parte di organismi internazionali indipendenti specializzati la provenienza legale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.112**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.113**Respinto**

LAURO

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: «per l'alta formazione professionale» aggiungere le seguenti: «e per l'alta velocità via mare».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.114 (v. testo 2)**Ritirato**

LAURO

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: «forum permanente realizzato da» aggiungere le seguenti: «una o più».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.114 (testo 2)**Accolto**

LAURO

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: «forum permanente realizzato da» aggiungere le seguenti: «una o più».

59.115**Respinto**

TAROLLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 37, dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", inserire le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,";

b) nel secondo periodo, dopo le parole "credito di imposta", inserire le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quello di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente";

c) nel terzo periodo, sostituire le parole: "gli istituti", con le seguenti: "le categorie degli istituti" e sopprimere le parole "e la misura massima dello stesso»».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.116**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 per incentivare ulteriormente l'adozione di Sistemi di Gestione per la qualità e per l'Ambiente da parte delle piccole e medie imprese, cooperative e consorzi. Sono agevolabili le spese per la prima certificazione purché rilasciata da un organismo accreditato, le spese di formazione relative alla qualità ambientale e finalizzate all'ottenimento di una certificazione, nonché le spese sostenute per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS in conformità al Reg. Ce 761/2001 EMAS. Le modalità ed i limiti degli incentivi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.117**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Salerno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.118**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulle dinamiche geopolitiche dell'Asia Centrale è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Bologna».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.119**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di conseguire entro il 2003 l'eliminazione delle unità di navigazione a singolo scafo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, è autorizzata la spesa ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2003, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.120**Respinto**

FORCIERI

Al comma 14, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**59.121****Respinto**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il 7° Centenario di San Nicola da Tolentino 1305/2005 è dichiarato grande evento nazionale per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali necessari al programma sono assegnati al Comune di Tolentino 1 milione di euro per ciascun degli anni 2003, 2004, 2005, nonché si rimanda ad apposita legge speciale per l'ulteriore finanziamento degli interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lett. B), le parole : «dieci per cento» sono sostituite dalle parole: «venti per cento».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**59.122****Respinto**

MAGISTRELLI, SOLIANI, BASTIANONI, MASCIONI, CICCANTI, MAGNALBÒ, CAVALLARO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A titolo di contributo straordinario per le spese di apertura del Teatro delle Muse di Ancona, è autorizzato per l'anno 2003 un finanziamento di 750 mila euro, a favore del comune di Ancona».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A ivi allegata, alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2003: + 750.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.123**Respinto**

CAVALLARO, MAGISTRELLI, BASTIANONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A titolo di contributo straordinario per le spese di apertura del Teatro Sferisterio di Macerata è autorizzato per l'anno 2003 un finanziamento di 750 mila euro, a favore del comune di Macerata».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1 Tabella A ivi allegata alla rubrica del Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti modificazioni:

2003: + 750.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**59.124****Respinto**

TOFANI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per il sostegno dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nei distretti economico-produttivi di Cassino, Coreno Ausonio e Sora investiti dalla crisi, sono assegnati alla Regione Lazio 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 2005».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

59.125**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulle dinamiche geopolitiche del Sud-Est asiatico è autorizzata per

l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Milano».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.126

Respinto

LONGHI, CORRADO, MORANDO, PEDRINI, DALLA CHIESA, MARTONE, CADDEO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Genova sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale europea della Cultura, per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2003, i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 7,5 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.127

Respinto

BOSCETTO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per la messa in sicurezza e la realizzazione del sito "ex tratta ferroviaria S. Lorenzo-Ospedaletti" a mezzo pista ciclabile e passeggiata pedonale, è assegnato alla Regione Liguria un contributo straordinario di 10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.128

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 15, dopo la parola: «2003» aggiungere le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.129**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 15, sostituire: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.130**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 15, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «12 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.131**Respinto**

GUBERT

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

59.770**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2003, è destinata alla concessione, per il medesimo anno, di un contributo straordinario finalizzato a sostenere le spese di funzionamento, le attività operative e di formazione del Segretariato dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro-europea (INCE)».

59.132**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 15, sostituire le parole da: «5 milioni» fino alla fine del comma, con le altre : «500 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.133**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 15, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.134**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 15, sopprimere la parola: «rappresentative».

59.135**Respinto**

PROVERA

Al comma 15, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la concessione di un contributo di 2.000 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2003 per sostenere le spese di funzionamento, le attività operative e di formazione del Segretariato dell'Assemblea Parlamentare dell'In.C.E.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2003:	- 2.000;
2004:	- 2.000;
2005:	- 2.000.

59.136**Respinto**

BOCO, MARTONE, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di indagare in modo scientifico e sviluppare strategie e strumenti alternativi all'uso della violenza nella gestione dei conflitti è istituito, l'Istituto Internazionale di ricerca per la Pace e la risoluzione dei conflitti. L'istituto provvede a fornire utili conoscenze interdisciplinari per favorire la diffusione di una cultura di pace e in particolare la formazione di conoscenza per la gestione costruttiva dei conflitti a tutti i livelli della vita collettiva, delle problematiche locali ed interculturali alle missioni internazionali di pace. Al fine di provvedere all'istituzione dell'Istituto è

autorizzata la spesa per il 2003 di 2 milioni di euro. Il Ministro degli affari esteri, provvede con proprio decreto, ad individuare la sede dell'Istituto e a stabilire le modalità organizzative dello stesso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.137

Respinto

BOCO, RIPAMONTI, MARTONE, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza alimentare nel Corno d'Africa è istituito presso il Ministero degli affari esteri il "Fondo per lo sviluppo agricolo e l'emergenza alimentare per il Corno d'Africa", di seguito denominato Fondo, in regime di contabilità speciale. Detto Fondo è finalizzato a finanziare un programma speciale, elaborato dal Ministero degli affari esteri in collaborazione e d'intesa con la FAO, per fronteggiare l'emergenza alimentare nonché per programmare e sostenere la ripresa dello sviluppo agricolo dell'intera regione. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita nell'ammontare di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.138

Respinto

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di favorire un comportamento socialmente responsabile delle imprese del settore del caffè presenti nel nostro mercato, il caffè importato in Italia e pagato in base al prezzo Fair Trade fissato nel Coffee International Register, anziché al prezzo di borsa, è venduto al dettaglio con l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.139**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulle dinamiche geopolitiche dell'Africa del Nord è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Catania».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.140**Respinto**

DE PAOLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per ciascuno degli anni 2003-2004 e 2005 sono assegnati al Ministero degli esteri 250 mila euro da destinare al progetto San Marco».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003:	- 250;
2004:	- 250;
2005:	- 250.

59.141**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte seconda relativi a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, aggiungere in fine il seguente numero: "41-quinques prodotti del commercio equo e solidali"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.142**Respinto**

ZANOLETTI

Al comma 16, le parole «è aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'indennità istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in favore dei ciechi parziali, sono aumentate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 33.000;
2004: - 33.000;
2005: - 33.000.

59.143**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 16, sostituire: «41 euro» con : «141 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.144**Respinto**

BRUNALE, MASCIONI, LIGUORI, CARELLA, TONINI, LONGHI, DI GIROLAMO, BETTONI, GAGLIONE, BAIO DOSSI, PIZZINATO, NIEDDU, DETTORI, CADDEO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, CADDEO

Alla fine del comma 16 aggiungere: «Con la medesima decorrenza l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.145**Respinto**

IZZO, GIULIANO, D'AMBROSIO

Aggiungere il seguente comma:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.146****Respinto**

ALBERTI CASELLATI

Aggiungere il seguente comma:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.147****Respinto**

FABBRI

Aggiungere il seguente comma:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.148****Respinto**

VANZO, TIRELLI

Aggiungere il seguente comma:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

59.149**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Tommaso, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.150**Respinto**

GIARETTA, TOIA, MONTAGNINO

Aggiungere il seguente comma:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.151**Respinto**

CAVALLARO, BEDIN

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.152**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.153**Respinto**

COLETTI, DATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.154**Respinto**

MICHELINI, BETTA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003:	- 30.000;
2004:	- 30.000;
2005:	- 30.000.

59.155**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del Testo Unico n. 1124/65 ed erogato dall'I-

NAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

Conseguentemente fino a copertura della minore entrata, stimata in 85.900.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2004 e 2005, le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 del presente articolo ovvero, nel caso di opzione, prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate sono aumentate in egual misura.

59.156**Respinto**

SUDANO, CICCANTI

Al comma 16-bis, la legge n. 284, 28 agosto 1997 è così modificata:

All'articolo 1, la cifra di: «6000 milioni» è sostituita con la cifra «4650 migliaia di euro»;

all'articolo 2, al comma 1, lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a 3110 migliaia di euro, all'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità per le attività istituzionali, per l'istituzione di centri regionali per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva nonché per aiuti ai paesi in via di sviluppo;

all'articolo 2, al comma 3, la restante disponibilità di 2070 migliaia di euro, è assegnata alla Sezione italiana dell'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, per le attività istituzionali nonché per la prevenzione della cecità nei paesi in via di sviluppo.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.157**Respinto**

PAGANO, CADDEO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dall'anno 2003 il contributo annuo per l'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è elevato a 10 mila euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.158**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area balcanica è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Pesaro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.159**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area mediorientale è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Cosenza».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.160**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area del Sud-Est asiatico è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Torino».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.161**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 19.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****59.790 (già 20.0.1)****Respinto**

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, D'AMICO, VIVIANI, CADDEO

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) 'settori rilevanti': i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione";

b) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";

c) all'articolo 12, comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione";

d) agli articoli 12, 13 e 25, le parole: "quarto", "quattro" e "quadriennio" sono sostituite dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"».

Compensazione del Gruppo DS-I'Ulivo e Margherita-DL-I'Ulivo in quanto occorrono (v. emend. 2.1 e 2.5).**59.162****Respinto**

GIARETTA, BASSANINI, AMATO, VIVIANI, D'AMICO, CADDEO

Il comma 19, è sostituito dal seguente:

«19. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione»;

b) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale».

c) all'articolo 12, comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione».

d) agli articoli 12, 13 e 25 le parole «quarto», «quattro» e «quadriennio» sono sostituite dalle parole «settimo», «sette» e «settennio».

Compensazione del Gruppo DS-I'Ulivo e Margherita-DL-I'Ulivo in quanto occorrono (v. emend. 2.1 e 2.5).

59.5000

Respinto

BASSANINI, GIARETTA, VIVIANI, D'AMICO, AMATO, CADDEO

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione;

b) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";

c) All'articolo 12, comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione";

d) agli articoli 12, 13 e 25 le parole: "quarto" "quattro" e "quadriennio" sono sostituite dalle parole: "settimo", "sette" e "settennio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 19 dell'articolo 59.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.163 (v. testo 2)

Respinto

GRILLO, TAROLLI, GUASTI, EUFEMI

Al comma 19, inserire prima della lettera a) la seguente:

0a) All'articolo 1, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto dalla fondazione».

59.163 (testo 2)

Respinto

GRILLO, TAROLLI, GUASTI, EUFEMI

Al comma 19, inserire prima della lettera a) la seguente:

0a) All'articolo 1, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto dalla fondazione» e all'articolo 11, comma 14, della legge n. 448 del 2002, è soppresso l'ultimo periodo.

59.164

Precluso dalla reiezione dell'emend. 59.162

TURCI, CASTELLANI, BRUNALE, CADDEO

Al comma 19 premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 1 lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione».

59.165**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Tommaso, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 19 prima della lettera a) aggiungere la seguente lettera a):

"L'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 153/99 è sostituito dal seguente: «d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti, in sede di statuto dalla Fondazione».

Conseguentemente le attuali lettere a) e b) diventano rispettivamente lettera b) e c).

59.711**Respinto**

ASCIUTTI

Al comma 19, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché della sottoscrizione di quote di fondi di venture capital ex-Provvedimento di Banca d'Italia del 19 luglio 2001"».

59.712**Respinto**

ASCIUTTI

Al comma 19, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché della sottoscrizione di quote di fondi chiusi destinati esclusivamente ad investimenti per la nascita e lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite da non più di 5 anni o di fondi chiusi operanti con l'obiettivo dello sviluppo del territorio a livello regionale"».

59.166**Respinto**

GRILLO, TAROLLI, GUASTI, EUFEMI

Al comma 19, lettera a), punto 3, inserire prima del primo periodo il seguente:

«I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società conferitaria»;

e al periodo successivo sopprimere la seguente parola «indirizzo» e all'ottavo rigo dopo le parole «di partecipazione azionaria» sopprimere la parola «o».

59.167**Ritirato**

IL RELATORE

Al comma 19, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «di partecipazione azionaria» sopprimere la parola «o».

59.168**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 19, sopprimere le parole da: «ad eccezione di quelle» fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.169**Respinto**

GRILLO, TAROLLI, GUSTI, EUFEMI

Al comma 19, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a)bis. Agli articoli 12, 13 e 25 le parole «quarto», «quattro» e «quadriennio» sono sostituite dalle parole «settimo», «sette» e «settennio».

59.170**Respinto**

GRILLO, TAROLLI, GUSTI, EUFEMI

Al comma 19, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 12, comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione».

59.171**Respinto**

BASSANINI, GIARETTA, VIVIANI, D'AMICO, AMATO, CADDEO

Al comma 19, sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) All'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione»;

c) All'articolo 12, comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione»;

d) Agli articoli 12, 13 e 25 le parole «quarto», «quattro» e «quadriennio» sono sostituite dalle parole «settimo», «sette» e «settennio».

Compensazione del Gruppo DS-I'Ulivo e Margherita-I'Ulivo (v. emend. 2.5 e 2.1).

59.172**Respinto**

BASSANINI, GIARETTA, VIVIANI, D'AMICO, AMATO

Al comma 19, sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) All'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione»;

c) Agli articoli 12, 13 e 25 le parole «quarto», «quattro» e «quadriennio» sono sostituite dalle parole «settimo», «sette» e «settennio».

Compensazione del Gruppo DS-I'Ulivo e Margherita-I'Ulivo (v. emend. 2.5 e 2.1).

59.178**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area del subcontinente indiano è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Caserta».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.180**Respinto**

EUFEMI

Al comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) All'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per tutte le fondazioni le parole «quarto», «quattro» e «quadriennio» contenute negli articoli 12 e 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «settimo», «sette» e «settennio».

59.181**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 20, sostituire il primo periodo con il seguente:

«5 bis. È istituito un fondo di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2003, di 3 miliardi di euro per l'anno 2004 e di 4 miliardi di euro per l'anno 2005, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici con particolare riguardo a quelli che insistono in zone sismiche.

Consequentemente sopprimere le parole da: «che, sentita» fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.182**Respinto**

MINARDO

Al comma 20 nel primo periodo dopo le parole: «per gli edifici scolastici» aggiungere le parole: «delle palestre e delle strutture sportive, comprese quelle di proprietà scolastica».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.183**Respinto**

MONTALBANO, CADDEO

Al comma 20 sostituire le parole: «con particolare riguardo a» con «che assuma come priorità».

59.184**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PRETIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 20, dopo le parole «quota parte» aggiungere le seguenti: «non inferiori al quindici per cento».

59.185**Respinto**

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 20 all'ultimo periodo: -dopo «n. 166» inserire «non inferiore a 30 milioni di euro l'anno» dopo «articolo 3» aggiungere: «e dall'articolo 4».

59.186**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PRETIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota non inferiore al venti per cento».

59.187**Respinto**

SERVELLO, CURTO, SALERNO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. In tutti i casi in cui la legge individua provvedimenti dell'Autorità che possono incidere nelle attività d'impresa, gli stessi possono essere sostituiti, nei casi di minore gravità, da sanzioni pecuniarie, irrogate nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 109/94.

20-ter. Al fine di pervenire ad una rapida soluzione delle questioni insorte in materia di appalti pubblici le imprese possono richiedere, con il consenso della stazione appaltante, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di intervenire per la composizione delle questioni stesse. Analoga facoltà spetta al responsabile del procedimento di cui agli articoli 7 e 31-bis della legge 109/94, con il consenso dell'impresa per la soluzione delle questioni di cui al comma precedente.

20-quater. Le sanzioni pecuniarie e l'importo delle spese determinate con provvedimento dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per le attività di cui al comma precedente, sono versate direttamente all'Autorità».

59.188**Respinto**

MORRA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre, è stanziato a favore della Provincia di Campobasso e della provincia di Foggia un contributo di euro 50 milioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.189**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 ed è solidamente obbligato al pagamento con il proprietario e il possessore dell'immobile sul quale è stato collocato il mezzo pubblicitario. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro della giustizia, emana un apposito decreto ai fini di assicurare la repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, e la tempestiva rimozione, anche in danno, del mezzo pubblicitario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.190**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area dell'Asia centrale è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Macerata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.191**Respinto**

MANFREDI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 14 del decreto-legge n. 560 del 29 dicembre 1995, convertito dalla legge 74 del 26 febbraio 1996, apportare le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"Le richieste dei comuni e delle organizzazioni di volontariato Onlus in merito ai beni mobili e immobili di cui al comma 2, sono riepilogate dalla Regione trasmesse al Ministero della difesa per le determinazioni di competenza"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.192**Respinto**

MANFREDI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 14 del decreto-legge n. 560 del 29 dicembre 1995, convertito dalla legge 74 del 26 febbraio 1996, apportare le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 2, con il seguente:

"I beni mobili e immobili registrati di proprietà dello Stato ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni possono essere destinate, a titolo gratuito, ai comuni e alle organizzazioni Onlus di protezione civile, regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, con il vincolo di impiego per esigenze di protezione civile"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.193**Respinto**

MANFREDI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 5, dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo le parole: "del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" sono aggiunte le seguenti: "nonché utilizzando, nei limiti delle risorse residue, finanziamenti a qualunque titolo disposti dallo Stato per finalità connesse alla difesa dal rischio idrogeologico, al ripri-

stino delle infrastrutture danneggiate in conseguenza di eventi alluvionali e dissesti idrogeologici e al riassetto del territorio e del sistema socio-economico e produttivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.194

Respinto

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano suddetto può includere anche la costruzione di edifici scolastici nuovi ove risulti impossibile o antieconomico l'adeguamento di quelli esistenti o qualora lo richiedano motivate esigenze di programmazione evidenziate dalle regioni di concerto con gli enti locali competenti anche al fine di rimuovere le situazioni di precarietà e di non corrispondenza agli indici di funzionalità didattica adeguati all'indirizzo formativo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.195

Respinto

DATO

Al comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di promuovere e sostenere la didattica negli istituti scolastici delle aree colpite dal sisma del 31 ottobre 2002, una quota pari al 5 per cento del Fondo di cui all'articolo 15, è destinata a progetti approvati dal Ministero dell'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, legati alle infrastrutture di rete informatica delle scuole della provincia di Campobasso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.196

Accolto

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel ter-

ritorio nazionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2003: - 300;
2004: - 300;
2005: - 300.

59.197

Respinto

GUBERT

Sopprimere il comma 21.

59.198

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 21, punto 11-bis), dopo le parole: «sono obbligati solidalmente» aggiungere le seguenti: «secondo il principio di solidarietà di cui all'articolo 196».

59.199

Respinto

SCALERA

Al comma 21, capoverso, punto 11-bis), dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi introdotto, dopo le parole: «proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 196 del codice della strada».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.200

Respinto

CAMBURSANO

Al comma 21, punto 11-bis), ivi introdotto, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, loca-

tario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.201

Respinto

FILIPPELLI

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

59.202

Respinto

TAROLLI

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

59.203

Respinto

GIRFATTI, COSTA

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.204**Respinto**

SCALERA

Al comma 21, punto 11-bis), ivi inserito, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.205**Respinto**

FALOMI

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

59.206**Respinto**

VERALDI

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.207**Respinto**

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, CADDEO

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessio-

nario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

59.208**Respinto**

PROVERA, VANZO

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

59.209**Respinto**

CICOLANI

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

59.210**Respinto**

CHIRILLI, ZORZOLI

Al comma 21, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» aggiungere le seguenti: «o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, nelle ipotesi di cui all'articolo 84, locatario. Il soggetto concessionario può agire a norma degli articoli 1218 e seguenti del codice civile». È abrogato il comma 1 dell'articolo 373 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

59.211**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 21, capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come stabilito dall'articolo 196».

59.212**Ritirato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in applicazione al principio di responsabilità solidale espressamente stabilito dall'articolo 196 del codice della strada».

59.213**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 120/2002, l'entrata in vigore delle aliquote di cui all'Allegato 1 della legge 448/98 è anticipata al 30 giugno 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.214**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area del Caucaso è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Teramo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.703**Respinto**

BUDIN, CREMA, CADDEO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al comma 2, dell'art. 13 della legge 448 del 2001, dopo le parole: "comuni ricadenti" aggiungere le parole: "anche parzialmente"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.215**Respinto**

PEDRAZZINI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Per la realizzazione in concessione del tratto viario di collegamento diretto tra Varese e Como è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di tre milioni di euro a decorrere dal 2004, da erogare a favore delle province di Varese e Como».

Conseguentemente alla tabella 1 di cui all'articolo 58, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: Costruzione di immobili (7.2.3.1 - cap. 7822)

2004: - 2.000 (anno terminale 2023)

Ministero dell'economia e delle finanze:

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap. 7420)

2004: - 1.000 (anno terminale 2018)

59.216**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«21-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area dell'Africa del Nord è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Messina».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.217**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 1997 n. 457 convertito nella legge 27 febbraio 1998 n. 30 dopo le parole " ... per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione" sono inserite le seguenti: "e, in considerazione della convenzione Italo Tunisina in materia di lavoro, per il personale tunisino e per altro personale di nazionalità diversa se fra il Paese di cittadinanza del personale e l'Italia esistono convenzioni simili a quella Italo Tunisina in materia di lavoro..."».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

59.218**Respinto**

COSTA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Ai fini del sostegno all'editoria il rimborso della riduzione tariffarie, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411 convertito in legge 31 dicembre 2001 n. 463, il limite dell'impegno è integrato sulla base della documentazione contabile resa a consuntivo da Poste italiane ed entro il limite massimo di 67 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.219**Respinto**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «territorio del Parco nazionale Gran Paradiso» aggiungere le seguenti: «e del Parco nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise.».

59.220**Respinto**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SANZANO, FRAU

Al comma 23, dopo le parole «dell'Ente Parco» aggiungere le seguenti: «in luogo del Corpo forestale dello Stato e nel medesimo parco non è prevista l'istituzione del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato. Conseguentemente, ai componenti del Corpo dei guar-

daparco del Parco Nazionale Gran Paradiso, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, sono riconosciute, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente di pubblica sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta del seguente importo:

2003: - 6.000;

2004: - 4.500;

2005: - 3.000.

59.221

Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 23-ter e 23-quater; respinto nelle restanti parti

TOFANI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per l'anno 2003 viene autorizzato un contributo straordinario di 6 milioni di euro in favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da utilizzare esclusivamente per abbattere il *deficit* accertato al 31 dicembre 2001 relativo agli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000 e 2001.

23-ter. Per fronteggiare lo stato di crisi gestionale ed occupazionale, l'Ente Parco è autorizzato ad approvare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell'Ente, comunque non superiore alle 110 unità. Per la copertura dei posti disponibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata, il personale attualmente in servizio a vario titolo, o che possa far valere nel quinquennio precedente periodi lavorativi presso l'Ente, anche non consecutivi, pari o superiori a 1 anno. I rapporti in essere saranno conservati fino all'espletamento dei concorsi per un anno, termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure concorsuali.

23-quater. Il Ministro dell'ambiente e del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare le risorse finanziarie da trasferire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia, modificare gli importi come segue:

2003: - 6.000.

59.222

Respinto

TOFANI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per fronteggiare lo stato di crisi gestionale ed occupazionale, l'Ente Parco è autorizzato ad approvare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell'Ente, comunque non superiore alle 110 unità. Per la copertura dei posti disponibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata, il personale attualmente in servizio a vario titolo, o che possa far valere nel quinquennio precedente periodi lavorativi presso l'Ente, anche non consecutivi, pari o superiori a 1 anno. I rapporti in essere saranno conservati fino all'espletamento dei concorsi per un anno, termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure concorsuali.

23-ter. Il Ministro dell'ambiente e del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare le risorse finanziarie da trasferire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

L'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento è di 2 milioni di euro per il 2003».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

59.223

Respinto

SALINI, CICCANTI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per l'anno 2003 è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro in favore del Parco del Gran Sasso e Dei Monti della Laga da utilizzare per iniziative di sviluppo compatibile di tipo turistico, ricreativo, culturale e di valorizzazione dei prodotti tipici locali».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di con-

tabilità generale dello Stato in materia di bilancio - art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: - 5 milioni di euro.

59.224

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 52, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "non abbia superato la durata di venti anni" sono sostituite dalle parole: "agevolato era previsto per non oltre venti anni"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

59.225

Respinto

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 52, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "non abbia superato la durata di venti anni" sono sostituite dalle parole: "agevolato era previsto per non oltre venti anni"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.226

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area dell'Africa centrale è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Enna».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.227**Respinto**

CENTARO

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. All'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto dopo il comma 1 il seguente comma:

"1-bis. Per il difensore che si attiene ai valori minimi previsti dalla tariffa forense, il Ministro dell'interno, per il tramite del Servizio centrale di protezione, provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale, previo parere di congruità espresso dal consiglio dell'ordine presso cui il difensore è iscritto, senza diritti di quiescenza, anche se richieste nel corso del giudizio. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli Avvocati di un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell'Autorità procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2 del testo unico, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.228**Respinto**

CENTARO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.229**Respinto**

CALLEGARO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le aree ricadenti in zona industriale del Lisert di Monfalcone"».

59.230**Respinto**

MACONI, GUERZONI, CHIUSOLI, PASQUINI, CADDEO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 62 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.231**Respinto**

MICHELINI, BETTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, n. 21, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "somministrazioni di vitto", inserire le seguenti: "anche se rese a favore di enti pubblici e di Onlus in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni, di"».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 500;
2004: - 500;
2005: - 500.

59.232**Respinto**

GUERZONI, CADDEO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione, deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.233**Respinto**

MARANO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 7, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Per le cooperative edilizie ed i loro consorzi, le imprese edilizie ed i loro consorzi, i singoli, che alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano la disponibilità dell'area con atto di acquisto o preliminare di vendita registrato e trascritto, spetta la preferenza ai fini della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.234**Dichiarato inammissibile**

BETTA, MICHELINI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al disabile che utilizza una carrozzina, debitamente autorizzata dall'Azienda sanitaria locale di competenza, proprietario, o convivente in famiglia, di una abitazione principale, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è scontata di un terzo».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

59.235**Respinto**

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 3 della legge 410 del 2001, sostituire il secondo periodo del comma 13 con il seguente:

"Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nella quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

Compensazione Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.236**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area dell'America centrale è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Genova».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.237****Dichiarato inammissibile**

MICHELINI, BETTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 88, comma 2, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "assistenziali e sanitarie", inserire le seguenti: "comprese le somministrazioni di vitto, anche se rese a favore di altri enti pubblici e di Onlus in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni"».

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 500;
2004: - 500;
2005: - 500.

59.238**Respinto**

BERGAMO

Il comma 25 è soppresso.

59.239**Respinto**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, FALOMI

Al comma 25, la parola: «rifinanziamento» è sostituita dalla parola: «finanziamento».

59.240**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA LO GIUDICE, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Tommaso, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 25, le parole: «di 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.241**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 25 sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le parole «6 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.242**Respinto**

EUFEMI, GABURRO

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi conclusi in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziario ordinario delle università, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 200.000.

Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, alla voce: Decreto Legislativo n. 502 del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 50.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere la voce: Legge n. 448 del 2001: Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463:

Art. 8-*nonies*, c 1, lett. a): finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p), *con i seguenti importi*:

2003: + 100.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *ala voce*: Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori – Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 100.000.

Conseguentemente alla Tabella C Ministero per i beni e le attività culturali – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1- Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381,1382,; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192,3193, 3194, 3195,; 7.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo – capp 8501, 8502, 8.1.2.1 – Fondo Unico per lo Spettacolo cap 3460; 8.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645).

2003: – 250.000;

2004: – 250.000;

2005: – 250.000

Alla Tabella F, Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze : 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122):

2003: – 250.000;

2004: – 250.000;

2005: – 250.000.

59.243

Respinto

EUFEMI, GABURRO, DEL PENNINO

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-*bis*. Per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi conclusi in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziario ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000.

Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, *alla voce:* Decreto Legislativo n. 502 del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 - Fondo investimenti: Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463:

Art. 8-*nonies*, c 1, lett. a): finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p), *con i seguenti importi:*

2003: + 100.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *ala voce:* Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000».

Conseguentemente dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti entro il 15 gennaio 2003, l'aumento sino al livello massimo del 62 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 500.000.000 di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

59.244**Respinto**

GABURRO, MONCADA LO GIUDICE, EUFEMI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotone Trieste S.p.A., di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370". Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di Sincrotone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e Grenoble con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Conseguentemente all'articolo 67, Tabella C, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva- Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003 :- 17.542;
2004: - 17.542;
2005: - 17.542.

59.245**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area dell'America del Sud è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Firenze.»

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.246****Respinto**

CENTARO

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I diritti e l'indennità di trasferta sono triplicati per gli atti urgenti, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I diritti e l'indennità di trasferta sono raddoppiati per gli atti che, per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti, devono essere eseguiti nei cinque giorni successivi al termine ultimo di cui al comma 3";

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.247

Respinto

GRILLO

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Per il collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è autorizzato per il 2003 un contributo di 2.5 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, l'importo per il 2003 è ridotto di 2.5 milioni di euro.

59.248

Respinto

MAGNALBÒ

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Alla lettera d) del comma 7, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 398 del 1993, così come modificato dall'articolo 2, comma 60 della legge n. 662 del 1996 e dall'articolo 11 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con legge n. 135 del 1997, dopo le parole: "ad aree destinate ad attività sportive senza creazione e volumetria", aggiungere le parole: "comprese le piscine";

59.249

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 26, dopo le parole: «1° agosto 2002, n. 166», aggiungere le seguenti: «è destinata, per una quota pari al cinque per cento, alla ri-

cerca ed alla sperimentazione sull'uso dell'idrogeno nell'autotrazione e nel settore energetico ed una quota ulteriore».

59.250**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 26, sostituire le parole: «può essere destinata», con le seguenti: «è destinata».

59.251**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 26, sostituire le parole: «può essere destinata», con le seguenti: «è destinata».

59.252**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 26, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alla ricerca scientifica sulle fonti di energia rinnovabili, per una quota pari ad almeno il dieci per cento».

59.253**Respinto**

GIARETTA, D'ANDREA

Al comma 26, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ambito di tali stanziamenti una quota è destinata, mediante trasferimento alla Fondazione, "Teatro La Fenice di Venezia", alla copertura dei maggiori costi derivati dalla protratta inagibilità del Teatro "La Fenice"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.254**Respinto**

FERRARA, BASILE

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di salvaguardare e sviluppare il sistema delle piccole isole e di potenziare le strutture del Museo del Mare di Capaci è autorizzata la spesa di euro 10.000 annui a favore de La Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità di riparto e diconcessione dei contributi sono determinate dal Ministro degli affari regionali con proprio decreto non regolamentare.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

59.255**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. All'articolo 13, comma 1, periodo, della legge 10 agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «di preminente interesse nazionale», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del progetto di "Modulo sperimentale elettromeccanico" (Mo.s.e) per la Laguna di Venezia».

59.256**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area dell'Africa del Sud è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Mantova.»

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.257**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 27, dopo le parole: «messa in sicurezza», aggiungere le seguenti: «nonchè per la riduzione degli effetti negativi sull'ambiente».

59.258**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: «negli anni 2000 e 2002», con le seguenti: «negli anni 1994, 2000 e 2002».

59.259**Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: «negli anni 2000 e 2002», con le seguenti: «negli anni 1994, 2000 e 2002».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.259 (testo 2)**Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: «negli anni 2000 e 2002», con le seguenti: «negli anni 1994, 2000 e 2002».

59.260**Respinto**

VITALI, CHIUSOLI, VICINI, FABRIS, BATTAGLIA Giovanni, VIVIANI, MACONI, BONAVITA, BUDIN, SOLIANI, PIZZINATO

Al comma 27, al primo periodo, sostituire le parole: «un limite di impegno quindicinale di 10 milioni di euro» con le seguenti: «un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro» e al terzo periodo sostituire le parole: «un limite di impegno di 10 milioni di euro» con le seguenti: «un limite di impegno di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi e i limiti di impegno in misura corrispondente.

59.261**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 27, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.262**Respinto**

MAFFIOLI

Al comma 27, primo periodo sostituire le parole: «in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le seguenti: «in favore delle regioni e delle province autonome interessate»; conseguentemente al quarto periodo, le parole: «del predetto limite d'impegno» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti limiti d'impegno».

59.263**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, BIANCONI, AGOGLIATI, DANIELI, MAGRI

Al comma 27, primo periodo, le parole: «in favore degli Enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448», sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle Regioni e delle Province autonome interessate».

59.264**Respinto**

FIRRARELLO

Al comma 27, secondo capoverso, dopo le parole: «calamità naturali», inserire le seguenti: «,ivi comprese le zone colpite dagli eventi sismici dell'autunno 2002».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.265**Dichiarato inammissibile**

FIRRARELLO

Al comma 27, terzo capoverso, sostituire le parole: «10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004», con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.266**Respinto**

NANIA

Al comma 27, terzo periodo, sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro».

«alla tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005»;

59.267**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 27, terzo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «cinquanta milioni di euro».

Compensazione del gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.268**Dichiarato inammissibile**

MANFREDI

Al comma 27, sostituire le parole da: «A tal fine è autorizzato», fino alla fine con le seguenti: «A tal fine è autorizzato un limite di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta Legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.»

Compensazione del gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.269**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, BIANCONI, AGOGLIATI, DANIELI, MAGRI

Al comma 27, al quarto periodo le parole: «del predetto limite di impegno», sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti limiti di impegno.»

Compensazione del gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.270****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 27, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo ad adottare misure per la messa in sicurezza rispetto al rischio sismico ed idrogeologico.»

59.271**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata, a carico del Fondo rotativo per le opere pubbliche di cui all'articolo 51, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, da assegnare all'ANAS».

59.272**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. La dotazione finanziaria del Capitolo 1690, indicato nella Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2003 e relativo al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, è incrementata di ulteriori 150.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

59.273**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata, a carico del Fondo rotativo per le opere pubbliche di cui all'articolo 51, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, da assegnare all'ANAS».

59.274**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. La dotazione finanziaria del Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito con la legge 9 gennaio 1989 n. 13, è determinata, per l'anno 2003, in 70.000.000 euro».

59.275**Respinto**

FIRRARELLO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per il termine calamità naturali, di cui al comma precedente, sono comprese anche le ceneri vulcaniche».

Compensazione Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.276****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sul lavoro minorile nell'area dell'Estremo Oriente è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Venezia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.277**Respinto**

CICOLANI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per la messa in sicurezza degli argini e per interventi urgenti di regimazione delle acque nelle zone di Labaro, Prima Porta, Giustiniana, Ponte Milvio e Due Ponti del Comune di Roma, è assegnato un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente: alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 500;

2004: - 500;

2005: - 500.

59.278**Respinto**

RIPAMONTI, GIOVANELLI, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi sismici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2002, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 15.000;

2004: - 30.000;

2005: - 30.000.

59.279**Respinto**

RIPAMONTI, GIOVANELLI, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindi-

cennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992 sulla base di un piano predisposto di intesa con il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.280

Dichiarato inammissibile

EUFEMI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per il completamento degli interventi di cui al decreto legge 28 luglio n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981 n. 536 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali a mutui che i comuni interessati possono stipulare per lo scopo. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di 3.5 milioni di euro decorrente dall'anno 2004. Alla disciplina di tali interventi si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 d'intesa con i predetti comuni».

59.281

Respinto

NANIA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 e 31 ottobre nelle regioni Sicilia e Molise è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 in favore delle amministrazioni regionali interessate. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di un piano predisposto d'intesa con i presidenti delle regioni interessate».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotto proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.282**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere i commi 28 e 29.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****59.283****Respinto**

COZZOLINO, DEMASI, SPECCHIA, DANIELI, TATÒ, SEMERARO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Ai Fini della realizzazione degli interventi nel bacino idrografico del fiume Sarno e dei suoi affluenti, relativi alla esportazione e bonifica dei sedimenti inquinati nonché alla rimozione dei rifiuti abbondanti sulle sponde e nell'alveo del fiume e dei suoi affluenti, finalizzati alla eliminazione delle possibili cause di patologie, alla mitigazione degli effetti degli aerosoli ed al mantenimento nel fiume di condizioni aerobiche, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euor per il triennio 2003-2005 in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ad apposita unità previsionale di base».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.284**Respinto**

TATÒ

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Al fine di permettere una giusta riqualificazione del porto della città di Barletta, rientrante nel programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della Legge del 30 novembre 1998 n. 413, e riconosciuto uno dei porti di importanza Nazionale sul mare Adriatico, visto il D.M. del 2 maggio 2001 che prevede "di dover-finalizzare le risorse finanziarie destinate all'ammodernamento, alla riqualificazione e ristrutturazione dei porti, contribuendo alla realizzazione dei piani triennali delle autorità portuali per potenziare il trasporto combinato strada mare", si autorizza l'impegno di spesa per il triennio 2003/2006 di euro 23.000.000,00 per consentire il prolungamento molo di ponente, dragaggio dei fondali e banchinamento diga di levante. Conseguentemente, alla Tab. B, voce Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti modifiche:

2003 - 7.500;

2004 - 7.500;

2005 - 7.500.

59.285**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza sulla strada provinciale "Grimana" nel tratto tra Grisignano di Zocco e Camisano Vicentino dell'incrocio in località Mancamento è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.286**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e la realizzazione della rotatoria per riorganizzare la viabilità d'accesso al casello autostradale A14 di Faenza e per la realizzazione del nuovo innesto lungo la strada provinciale n. 8 "Naviglio" a servizio del nuovo comparto produttivo nel comune di Faenza è autorizzata la spesa di 5.200.000 euro per l'anno 2003 da assegnare alla provincia di Ravenna».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.287**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione di nuovo manufatto di scavalco sul fiume Senio e per la realizzazione di una rotatoria di collegamento tra la strada provinciale n. 7 «S. Silvestro Felisio» e la strada provinciale di Solarolo, 4° lotto, nei comuni di Solarolo e Faenza è autorizzata la

spesa di 3.900.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Ravenna».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.288

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e realizzazione del restante tratto della strada tra gli abitanti di Barbiano in comune di Cotignola e Ponte Felisio, lotto n. 6 è autorizzata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Ravenna».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.289/1

Respinto

GRILLO

All'emendamento 59.289 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «ed è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per l'anno 2003, per interventi urgenti di adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria dei comuni del Tigullio colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 2002, da assegnare alla provincia di Genova».

Conseguentemente alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448/2001, art. 55 l'importo per l'anno 2003 è ridotto di 10 milioni di euro.

59.289/2

Respinto

GRILLO

All'emendamento 59.289 dopo le parole «per l'anno 2003» aggiungere le seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2004 e 2 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448/2001, art. 55 gli importi per gli anni 2004-2005 sono ridotti di 2 milioni di euro.

59.289**Respinto**

GRILLO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e realizzazione di interventi urgenti e messa in sicurezza della strada provinciale n. 225 Val Fontanabuona è autorizzata la spesa di 2.5 milioni di euro per l'anno 2003, da assegnare alla comunità montana di Val Fontanabuona».

Conseguentemente alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448/2001, art. 55, Fondo per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, l'importo per l'anno 2003 è ridotto di 2.5 milioni di euro.

59.290**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza dalla progressiva 2+800 alla progressiva 3+500, 2° lotto nel comune di Ravenna è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Ravenna».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.291**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'incrocio Via Fiume, Via Trieste sulla SS 500 nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.292**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento dalla progressiva km 0+700 alla progressiva 2+800 con la razionalizzazione dell'incrocio doppio tra questa e la strada provinciale n. 118 "Dismano" in località Osteria e la canalizzazione tra la strada provinciale n. 101 "Standina" e la strada provinciale n. 102 "Petrosa" in località Campiano, 1° lotto nel comune di Ravenna è autorizzata la spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Ravenna».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.293**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e la realizzazione della variante ex 670 "Selice Montanara" dall'innesto con la strada statale n. 16 a Lavezzola in località Ponte Rosso, 1° e 2° lotto nei comuni di Conselice e Alfonsine è autorizzata la spesa complessiva di 15.000.000 di euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Ravenna».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.294**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e la realizzazione del nuovo collegamento tra la strada provinciale n. 8 "Naviglio Sud" e la strada provinciale n. 8 "Naviglio Nord", 1°, 2° e 3° lotto nel comune di Bagnacavallo è autorizzata la spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2003, 3.100.00 euro per l'anno 2004 e 3.100.000 euro per l'anno 2005 da attribuire alla provincia di Ravenna».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.295**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 500 "di Lonigo" nel comune di Lonigo e del tratto della stessa in località Rotonda è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**59.296****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'incrocio Via Bonioli, Via Marona, Collegamento SS 500 nel Comune di Lonigo si autorizza la spesa di 260.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**59.297****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'incrocio Via S. Francesco, Via Fiume sulla SS 500 nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.298**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'incrocio Via Dovaro, Via del Lavoro, Via Raguia, collegamento Autostrada A4 nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**59.299****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'incrocio Strada Almisanesa con Via Casette sulla SS 500 e per la realizzazione della corsia di immissione e della terza corsia nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 145.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**59.300****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

«Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione sulla strada statale n. 610 "Selice Montanara" della Variante Selice nel tratto Ponte Rosso - Nuova SS16 Frazione di Lavezzola è autorizzata la spesa di 15.235.478,52 euro per l'anno 2003 da attribuirsi alla provincia di Ravenna».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.301**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza degli incroci della strada provinciale n. 31 "Val di Chiampo" nei comuni di Arzignano, Montorso, Zermeghedo, e Montebello è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**59.302****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per la progettazione e la realizzazione sulla strada statale "Marosticana" Vicenza - Bassano del cavalcavia di attraversamento della linea ferroviaria Vicenza - Schio in località Povolaro è autorizzata la spesa di 4.000.000 milioni di euro per l'anno 2003 da attribuire alla provincia di Vicenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**59.303****Respinto**

TOFANI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Al fine di consentire un corretto sviluppo urbanistico della città di Cassino, nonché l'individuazione di un sito più adeguato della stazione ferroviaria, consentendo anche la valorizzazione e lo sviluppo dell Terme Varroniane, attualmente imprigionate dalla rete ferroviaria, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2003 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinata alla realizzazione del progetto esecutivo».

Alla Tabella C Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.304**Respinto**

VALDITARA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'esecuzione di interventi di salvaguardia idraulica nel bilancio del fiume Olona, finalizzati a limitare i rischi di inondazione e favorire il recupero territoriale».

Alla Tabella B Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.305**Respinto**

NANIA, TOFANI, VALDITARIA, PELLICINI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Al fine di consentire la realizzazione del Parco urbano dei servizi nell'area a valle del torrente Longano in provincia di Messina, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinata: 1) al risanamento dell'area dell'ex stazione ferroviaria; b) al completamento della copertura del torrente Longano; e c) al completamento del Teatro Mandanici».

Alla Tabella B Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.306**Respinto**

IOANNUCCI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per l'ammondamento e il completamento degli impianti sciistici e delle relative opere funzionali ed accessorie nel comprensorio sciistico di Campo Imperatore, è attribuita, al Comune dell'Aquila, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.307**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. La spesa già autorizzata e prevista dalla delibera CIPE 121/2001, come modificata dalla delibera CIPE 31 ottobre 2002, per il Passante di Mestre è utilizzata per la costruzione del Tunnel sotto l'attuale tangenziale di Mestre».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**59.308****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area dell'Estremo Oriente è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Brescia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.309****Respinto**

BONATESTA, TOFANI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. È assegnata la somma di 2.500.000 euro alla regione Lazio, finalizzata alla prosecuzione dei lavori di realizzazione del Centro per la cura e la ricerca del morbo di Alzheimer ubicato a Tuscania, in provincia di Viterbo.

Alla Tabella B Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.310**Respinto**

TATÒ

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Al fine di attuare il "Progetto globale Taranto" - Investimenti in campo epidemiologico per epidemiologia ambientale, epidemiologia clinica, statistica medica, medicina del lavoro, igiene industriale e ambientale, tossicologia e fisiologia - è autorizzata la spesa di 1.550.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.550;

2004: - 1.550;

2005: - 1.550.

59.311**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 29 sostituire le parole «400.000 euro» con le parole «500.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.312**Respinto**

TURRONI

Sostituire la parola «Lecce» con «Rimini».

59.313**Respinto**

TURRONI

Sostituire la parola «Lecce» con «Ravenna».

59.314**Respinto**

FLORINO

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture urbane dell'isola di Ischia, attraversata annualmente da 2 milioni e 500 mila mezzi pesanti e dal oltre 3.000.000 di veicoli e analogamente a quanto previsto per le isole Eolie il Sindaco di Ischia è autorizzato a introdurre un ticket d'ingresso non superiore a 5 euro, al fine di fronteggiare le spese per i danni materiali, ecologici e ambientali provocati dal transito dei suddetti mezzi».

59.315**Respinto**

IOANNUCCI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. È assegnata la somma di 300.000 euro alla ONLUS "Una donna per le donne" con sede in L'Aquila, per le attività di solidarietà sociale e socioculturali svolte dalla stessa ONLUS a favore delle donne, degli anziani e dei giovani».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.316****Respinto**

DE PETRIS

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Al fine del restauro e del recupero architettonico del Forte Portuense di Roma, nonché della sistemazione delle aree verdi di pertinenza, per l'anno 2003 è autorizzata, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 2,5 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.317/1****Respinto**

BORDON

Sostituire il comma 29-bis ivi introdotto con il seguente:

«Al fine del consolidamento e del restauro della Basilica di S. Pancrazio di Roma e della progettazione ed esecuzione del programma di iniziative per le celebrazioni del Millenario dell'Abbazia di S. Nilo di Grot-

taferrata, è autorizzata la spesa rispettivamente di un milione e due milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.317

Respinto

DE PETRIS

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Al fine del consolidamento e del restauro della Basilica di San Pancrazio di Roma, per l'anno 2003 è autorizzata, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 1 milione di euro.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.318

Respinto

DE PETRIS

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Ai fini dell'acquisizione della Villa York di Roma, la dotazione del fondo per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396 è aumentata di 3,2 milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.319

Respinto

RAGNO, NANIA

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture urbane della città di Messina, attraversate annualmente da 4 milioni e 500 mila mezzi pesanti e da oltre 5.000.000 di veicoli e per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, con DPCM 15 novembre 2001 e con Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, l'organo competente è autorizzato a introdurre un ticket d'ingresso non superiore a 4 euro, al fine di fronteggiare le spese per i danni materiali, ecologici e ambientali provocati dal transito dei suddetti mezzi».

59.320**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 29 inserire il seguente comma:

«29-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area del Medio Oriente è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Latina».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.322**Respinto**

BATTISTI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dopo le parole: «in apposite sale" sono inserite le seguenti: «, previa verifica vincolante dell'impatto ambientale e urbanistico svolta da parte delle competenti amministrazioni comunali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.323**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PRETIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 30, inserire il seguente comma:

«30-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area dei Balcani è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Campobasso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.324**Respinto**

RIGONI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Le disposizioni di cui all'80, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rfinanziate fino alla data del 31 dicembre 2004, nei limiti di 220 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.326**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 31, sopprimere le parole da «anche se non abbiano» fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.327**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 31, sostituire le parole «anche se non abbiano presentato» con le seguenti «che non abbiano potuto presentare, pur avendo diritto ai contributi.».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.328**Respinto**

BOLDI, BRIGNONE, CHINCARINI, VANZO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

"31-bis. All'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento», le parole: «300 milioni» sono sostituite con le seguenti: «260.000 euro» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, a valere rispettivamente sui fondi di cui agli articoli 2 e 3, provvedono a deliberare e corrispondere, per il tramite della banca finan-

ziatrice, alle imprese di cui al comma 1 un ulteriore contributo pari all'importo di sette rate del piano di ammortamento di rimborso del finanziamento richiesto ai sensi dei medesimi articoli 2 e 3».

59.329**Respinto**

CENTARO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. È concesso un contributo straordinario di 5 milioni di euro per il ristoro dei danni causati alle imprese operanti nella Provincia di Siracusa nel comparto agricolo e nel comparto industriale, dalle ceneri derivate dall'attività eruttiva del vulcano Etna. Il contributo viene erogato dal Dipartimento della Protezione Civile, su istanza dei soggetti interessati, sulla scorta degli accertamenti eseguiti e della documentazione prodotta».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.330**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area del Sud-Est asiatico è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Isernia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.331**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area del subcontinente indiano è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari

Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Avellino».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.332

Respinto

DATO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari di cui al decreto Legge n. 245 del 4 novembre 2002, è estesa a tutti i contribuenti residenti nella provincia di Campobasso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.333

Respinto

BOLDI, BRIGNONE, CHINCARINI

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per la definizione delle richieste di risarcimento danni presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, da concludere entro la data del 31 dicembre 2003, è autorizzata l'ulteriore spesa di quattro milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 4.000. (cifre in migliaia di euro)

59.334

Respinto

BOLDI, BRIGNONE, CHINCARINI, PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che pos-

sono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001;

b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

31ter. I soggetti di cui al comma *31-bis*, lettere *a)* e *b)* versano l'ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2003, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 30 giugno 2003.

31-quater. Fino al termine di cui al comma *31-ter*. Sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».

31-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

2003: - 15.000.000;

2004: - 15.000.000;

2005: - 15.000.000.

(per sei anni)

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

59.335

Respinto

DATO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«*31-bis.* Le regioni Molise, Sicilia e Puglia sono autorizzate a contrarre mutui con rate quindicennali a carico dello Stato dell'importo di 40 milioni di euro a decorrere dal 2003 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2004 da destinare agli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai DPCM del 29 e 31 ottobre e 8 novembre 2002. Con successiva legge si provvederà a stabilire la percentuale sui suddetti limiti di impegno a favore di ciascuna delle suddette regioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.336**Respinto**

BOLDI, BRIGNONE, CHINCARINI, VANZO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Le disponibilità di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, possono essere utilizzate anche per la definizione delle richieste di risarcimento danni presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, da concludere entro la data del 31 dicembre 2003».

59.337**Respinto**

CASTELLANI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la presentazione dei progetti al Ministero dell'economia e delle finanze sui limiti d'impegno assegnati ai soggetti indicati al comma 2 della medesima legge è fissato al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**59.338****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area dell'Africa del Nord è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Pisa».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.339**Respinto**

CURTO, MINARDO, NOCCO, GENTILE, GRECO, SALZANO, GIULIANO, GIRFATTI, CICCANTI, TUNIS, DE RIGO, IZZO, CIRAMI, BOBBIO, BUCCIERO, NESSA, FEDERICI, CENTARO, RUVOLO, OGNIBENE, FLORINO, ARCHIUTTI, PONZO, TAROLLI, VIZZINI, FERRARA, D'AMBROSIO, FASOLINO, FIRRARELLO, SODANO, LAURO, MORRA, ASCIUTTI

Al comma 3, dopo le parole: «l'anno 2003» aggiungere le seguenti: «Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti parole: "La somma di 2 milioni di euro per l'anno 2003 è erogata entro il 30 giugno 2004 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettono programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento, conforme al Decreto 21 maggio 2002 n. 147 del Ministro per i Beni e le Attività culturali, relativo all'attività televisiva espletata nell'anno 2003, da adottare entro il 31 gennaio 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

59.340**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area dell'Africa del Sud è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Pistoia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.341****Respinto**

CURTO, MINARDO, NOCCO, GENTILE, GRECO, SALZANO, GIULIANO, GIRFATTI, CICCANTI, TUNIS, DE RIGO, IZZO, CIRAMI, BOBBIO, BUCCIERO, NESSA, FEDERICI, CENTARO, RUVOLO, OGNIBENE, FLORINO, ARCHIUTTI, PONZO, TAROLLI, VIZZINI, FERRARA, D'AMBROSIO, FASOLINO, FIRRARELLO, SODANO, LAURO, MORRA, ASCIUTTI

Al comma 34, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti «45 milioni».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle Comunicazioni, modificare gli importi come segue:

2003: - 20.000;

2004: -

2005: -

voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 20.000;

2004: - 40.000;

2005: - 40.000.

59.342

Respinto

CURTO, MINARDO, NOCCO, GENTILE, GRECO, SALZANO, GIULIANO, GIRFATTI, CICCANTI, TUNIS, DE RIGO, IZZO, CIRAMI, BOBBIO, BUCCIERO, NESSA, FEDERICI, CENTARO, RUVOLO, OGNIBENE, FLORINO, ARCHIUTTI, PONZO, TAROLLI, VIZZINI, FERRARA, D'AMBROSIO, FASOLINO, FIRRARELLO, SODANO, LAURO, MORRA, ASCIUTTI

Al comma 34, sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «40 milioni».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle Comunicazioni, modificare gli importi come segue:

2003: - 15.000;

2004: -

2005: -

voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 20.000;

2004: - 35.000;

2005: - 35.000.

59.343

Respinto

GRILLO, PEDRAZZINI

Al comma 34, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'importo per gli anni 2003, 2004 e 2005 è ridotto di 15 milioni di euro.

59.344**Respinto**

GUBERT

Al comma 34, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono escluse dal conferimento di contributi previsti dal sopracitato articolo 52 le emittenti locali che non assumano l'impegno di non trasmettere od ospitare sulle reti da esse usate trasmissioni che contengano messaggi pubblicitari di prestazioni sessuali ovvero scene contenenti immagini di genitali umani in contesti di accoppiamenti sessuali, masturbazioni, ed altri tipi di attività sessuali.

La violazione di tale impegno comport la perdita del contributo con il dovere di restituzione qualora introitato e la esclusione della possibilità di ottenere il contributo per l'anno successivo.

L'accertamento della violazione è disposta dall'amministrazione competente per l'assegnazione dei contributi in via d'ufficio, anche su segnalazione di associazioni di utenti dei mezzi di comunicazioni di massa o di associazioni familiari».

59.345**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area dell'Africa centrale è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Lucca».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.346**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area dell'America centrale è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Livorno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.348**Respinto**

CURTO, EUFEMI, GRECO, SALZANO, GIULIANO GIRFATTI, CICCANTI, TUNIS, ASCIUTTI, NOCCO, GENTILI, IZZO CIRAMI, BOBBIO, BUCCIERO, FEDERICI CENTARO, RUVOLO, OGNIBENE, FLORINO, ARCHIUTTI, TAROLLI, CHIRILLI, PACE, VIZZINI, FERRARA, D'AMBROSIO, FASOLINO, SODANO, MARANO, FIRRARELLO, LAURO, MORRA, PONZO

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. A valere sulle risorse stanziare dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubicate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali e quotidiani locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanze al Ministero delle attività produttive che disporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute».

59.349**Respinto**

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 34, inserire, il seguente:

34-bis. Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la voce: Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto legislativo 303/99 - 3.2.10.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 7442 - Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria):

2003: + 50.000.

59.350**Respinto**

BRIGNONE, VANZO

Dopo il comma 34, inserire, il seguente:

34-bis. Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la voce: Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto legislativo 303/99 - 3.2.10.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 7442 - Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria):

2003: - 50.000.

59.351

Respinto

Nocco, Izzo

Dopo il comma 34, aggiungere, il seguente:

34-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 19 della legge n. 166/2002, comma 1, lettera i), è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2003, 2004 e per il 2005.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

59.352

Respinto

Nocco

Dopo il comma 34, aggiungere, il seguente:

34-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 19 della legge n. 166/2002, comma 1, lettera i), è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2003, 2004 e per il 2005.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.

Alla voce: Ministero delle attività produttive, modificare gli importi come segue:

2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.

59.353

Respinto

Nocco

Dopo il comma 34, aggiungere, il seguente:

34-bis. Il finanziamento previsto all'articolo 19 della legge n. 166/2002, comma 1, lettera i), è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2003, 2004 e per il 2005.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 2.000;
2004: - 2.000;
2005: - 2.000.

59.354

Respinto

Nocco

Dopo il comma 34, aggiungere, il seguente:

34-bis. Il finanziamento previsto all'articolo 19 della legge n. 166/2002, comma 1, lettera i), è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2003, 2004 e 2005 è di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
2005: - 1.000.

Alla voce: Ministero delle attività produttive, modificare gli importi come segue:

2003: - 1.000;
2004: - 1.000;

2005: - 1.000.

59.355**Respinto**

BRIGNONE, VANZO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

34-bis. Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

«Legge n. 67, del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'economia (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183, 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 7442):

2003: + 25.000;

2004: + 25.000;

2005: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni.

Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

59.356**Respinto**

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

34-bis. Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

«Legge n. 67, del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'economia (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183, 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 7442):

2003: + 25.000;

2004: + 25.000;

2005: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni.

Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: - 25.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

59.357**Respinto**

BRIGNONE, VANZO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

34-bis. Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 67/87: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.5.10 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 7.4.2) apportare le seguenti variazioni:

2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.

Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano, altresì, nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

59.358**Respinto**

PEDRAZZINI, VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«1-bis. Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 07 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'anno precedente e comunque non superiore a 500.000.000 euro».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

59.359**Respinto**

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale legittimate alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 249 del 31 luglio 1997, e dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 122 del 30 aprile 1998, sono ammesse al beneficio delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 323 del 27 agosto 1993, convertito dalla legge n. 422 del 27 ottobre 1993 e successive modificazioni, a condizione che abbiano regolarmente corrisposto i canoni concessi per tali anni, si mettano in regola ai sensi del disposto precedente, e che presentino la relativa domanda entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

59.360**Respinto**

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. 1. In caso di decesso dell'utente, l'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti da espletare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso i competenti uffici del comune di residenza»

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 300;
2004: - 300;
2005: - 300.

59.361**Respinto**

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni, aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli stessi contributi sono erogati in favore delle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

59.362**Respinto**

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. 1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali alla tecnica digitale DAB, per il triennio 2003-2005 il Ministero delle comunicazioni stanZIA un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2003 e 6 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2004 e 2005. La concessionaria del servizio pubblico è esclusa da tale agevolazione.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 20 per cento della popolazione entro il 31 luglio 2004, e del 50 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2005, compresi tutti i capoluoghi di provincia.

3. L'agevolazione viene erogata attraverso il rimborso dei costi sostenuti dalle emittenti nell'esercizio precedente per l'acquisto o il noleggio, nonché per la manutenzione degli apparati e delle postazioni atte alla ricezione e la trasmissione in digitale.

4. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture in originale.

5. Alle emittenti radiofoniche nazionali di cui alla legge n. 650 del 1996, articolo 1, comma 17, si applica l'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni. Per i canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, la riduzione applicabile è aumentata all'80 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**59.363****Respinto**

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Le emittenti televisive locali, proprietarie di canali satellitari, ai fini della valutazione per la concessione dei benefici di cui al decreto ministeriale n. 378 del 21 settembre 1999 avranno attribuito un punteggio aggiuntivo di 500 punti.

Si precisa inoltre che, ai fini della stessa valutazione, il personale da prendere in considerazione è solo quello assunto per l'intero anno solare».

59.364**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 35, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.365**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Per l'istituzione l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area dell'America del Sud è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Taranto».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.366**Respinto**

TAROLLI

Dopo il comma 36, inserire le parole: «associazioni pro loco» con le seguenti: «e le banse musicali amatoriali legalmente costituite».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 36 e utilizzare i fondi previsti in tale articolo (2.000.000,00 euro).

59.367**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Per l'istituzione l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area del Sahara Occidentale è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari

esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Frosinone».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.368

Ritirato (v. testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. Ai fini della semplificazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, previsti dal capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002 n. 254, per la realizzazione di economie nella gestione delle risorse umane e materiali, i consegnatari iscrivono nell'inventario i soli beni mobili, non aventi carattere di beni di consumo, di valore superiore a mille euro, IVA compresa. Entro il 31 dicembre 2003 i consegnatari, previa rilevazione effettiva della consistenza dei beni, provvedono alla rinnovazione degli inventari secondo i nuovi criteri».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.368 (testo 2)

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. Ai fini della semplificazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, previsti dal capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002 n. 254, per la realizzazione di economie nella gestione delle risorse umane e materiali, i consegnatari iscrivono nell'inventario i soli beni mobili, non aventi carattere di beni di consumo, di valore superiore a mille euro, IVA compresa. Entro il 31 dicembre 2003 i consegnatari, previa rilevazione effettiva della consistenza dei beni, provvedono alla rinnovazione degli inventari secondo i nuovi criteri».

59.369

Accolto

IL RELATORE

Al comma 37 sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».

Conseguentemente nella Tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100;
2004: - 100;
2005: - 100.

59.370**Respinto**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.) del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'alpenverein Sudtiroil (AVS).

Al C.N.S.A.S. ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità».

59.371**Respinto**

IOANNUCCI

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. «Per la realizzazione di un auditorium è attribuita, al comune di Avezzano (AQ), la somma di 1 milione di euro per l'anno 2003 e di 5 milioni di euro per l'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.372**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

«37-bis. «Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area del Caucaso è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Perugia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.373**Respinto**

GRILLO, LAURO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale SpA (CETENA) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 3.165.828 annui a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, alla tabella B alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, i limiti d'impegno per l'anno 2003 sono ridotti rispettivamente di 3.165.828 euro.

59.374 (v. testo 2)**Ritirato**

GRILLO, LAURO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi per gli anni 2003, 2004 e 2005 rispettivamente di 200.000 euro.

59.374 (testo 2)**Respinto**

GRILLO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Per la finalità di cui all'articolo 35 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, e per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi per gli anni 2003, 2004 e 2005 rispettivamente di 65.200.000 euro.

59.375**Respinto**

EUFEMI

*Sopprimere il comma 38.***59.377****Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Per la distanza fra i punti di raccolta gioco del lotto siano essi gestiti da ex dipendenti pubblici del lotto o loro aventi causa oppure allocati presso le rivendite di generi di monopolio si applicano gli stessi criteri della circolare Ministero delle finanze prot. n. 04/60570 del 20 gennaio 1971, con i criteri previsti per i rivenditori di generi di monopolio».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).**59.378****Respinto**

MAGNALBÒ

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. L'articolo 24, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato. Per le scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cani levrieri si applicano le norme del Regolamento nazionale approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1955. L'accettazione delle scommesse è consentita ai titolari di concessione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze. Il totalizzatore nazionale è esercitato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in quanto applicabili».

59.379**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area delle Repubbliche baltiche è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari

esteri, la spesa di 50.000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Terni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.380

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA LO GIUDICE, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. 1. Entro il 31 gennaio 2003, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come definiti dal comma 5 e 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, installati primi dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere denunciati all'Agenzia dei giochi-AAMS che provvederà al rilascio di una apposita autorizzazione previo pagamento di una Imposta unica del valore di euro 1.500 per ciascun apparecchio automatico. I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cui al periodo precedente sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ritiro della licenza. Entro e non oltre il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, di cui al primo periodo, provvedono alla rottamazione di tali apparecchi.

2. il Ministro dell'economia e delle finanze, affida a propria società strumentale il monitoraggio e controllo centralizzato del gioco tramite sistema automatizzato, nonché, di concerto con il Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio del gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la materia sulla base dei seguenti contenuti e criteri:

a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, con consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dell'Agenzia dei giochi AAMS;

b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il collegamento al sistema di monitoraggio e controllo centralizzato e per il rilascio delle concessioni per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico organizzativa;

c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione del valore massimo della singola giocata, che consenta una vincita comunque non superiore a 250 euro, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario nonché l'aggio riservato ai concessionari e ai gestori del gioco;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in contrasto con la presente disposizione.

3. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

59.381**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sulla gestione delle risorse energetiche nell'area dell'Estremo Oriente è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli Affari Esteri, la spesa di 50 000 euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Viterbo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.382**Respinto**

GRILLO, LAURO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, e successive modificazioni, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

59.383**Respinto**

GRILLO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna,

è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 come contributo alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'art. 143 del Codice della Navigazione per la demolizione di navi cisterna a singolo scafo abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore alle 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31/12/2002 risalga ad oltre venti anni. Il contributo è concesso alle imprese armatoriali che vendono per demolizione o fanno demolire per proprio conto unità iscritte non oltre la data del 30 settembre 2002 nei registri di cui all'art. 146 del Codice della Navigazione, ed alla data stessa di proprietà, o in loro piena disponibilità con contratto di *leasing*, o altro contratto prevedente l'obbligo di acquisto, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004. Il contributo è pari a euro 130 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità. Il contributo è elevato a 210 euro per le unità di portata lorda non oltre le 10.000 tonnellate. Il contributo è corrisposto alle condizioni di cui alla Legge 7 marzo 2001, n. 51 e della decisione della Commissione delle Comunità Europee 17 luglio 2002 (GUCE L 307 dell'8 novembre 2002)».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze i limiti di impegno quindicennali per l'anno 2003 sono ridotti di 5 milioni di euro.

59.384

Respinto

GRILLO, LAURO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-bis. Al comma 1 dell'art. 17 della legge 5/12/86, n. 856, le parole da "a bordo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività svolta a bordo delle navi adibite a crociera o a bordo delle navi adibite al cabotaggio. Per le navi adibite al cabotaggio, l'autorizzazione all'appalto e l'utilizzo di personale straniero potrà essere definita con accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

39-ter. Al comma 3-bis dell'art. 17 della legge 5/12/86, n. 856, dopo le parole "commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti "svolti a bordo delle navi adibite a crociera" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2, svolti a bordo delle navi adibite al cabotaggio, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3 del decreto - legge 30/12/1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27/2/1998, n. 30"».

59.385**Respinto**

IERVOLINO, EUFEMI

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. Al fine di incrementare le entrate erariali e combattere le attività illecite, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini la raccolta del gioco a premi di importo limitato con apparecchi elettronici collegati a sistemi di sicurezza che ne garantiscano l'affidabilità. Il regolamento stabilisce la tipologia e le specifiche tecniche di tali apparecchiature, la loro omologazione, il rilascio delle autorizzazioni, il numero massimo degli apparecchi che, a richiesta del gestore, possono essere installati in ogni tipo di esercizio, la loro distribuzione territoriale, il prezzo della giocata, l'ammontare massimo della vincita, comunque non superiore a 200 euro, l'entità del prelievo a favore dell'erario, nonché l'aggio per i gestori ed i concessionari. Le apparecchiature sono collegate al sistema centrale di monitoraggio e controllo, articolato su base regionale, di uno o più concessionari, che, attraverso un apposito sistema crittografato di sicurezza in tempo reale, verifica la regolarità delle giocate, registrando per ogni singola apparecchiatura le relative movimentazioni finanziarie.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, affida in concessione, ad uno o più soggetti pubblici e privati che forniscano idonea garanzia di affidabilità economica e tecnico-organizzativa, la fornitura delle apparecchiature di gioco e la loro manutenzione, la realizzazione e gestione del sistema automatizzato, ivi compresi i sistemi di sicurezza, monitoraggio e controllo dell'andamento delle giocate e dei conseguenti flussi finanziari relativi alla raccolta, ai premi, al prelievo, comunque non inferiore al 15 per cento nonché agli aggi per i concessionari e per i gestori.

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica, da parte del Ministero per l'innovazione e le tecnologie, delle caratteristiche di sicurezza e di affidabilità delle apparecchiature *hardware* e *software*, delle modalità di trasmissione dati e del sistema di sicurezza proposti dagli interessati.

La raccolta delle giocate con le apparecchiature in uso per intrattenimento è condizionata al collegamento al sistema centrale dei concessionari mediante l'applicazione in loco di un apposito congegno di sicurezza per consentire il monitoraggio ed il controllo della regolarità dell'esercizio.

La convenzione indicherà nei singoli concessionari il garante della fede pubblica e della regolarità del gioco, nonché il responsabile del riversamento del prelievo complessivo dell'erario».

59.386**Respinto**

GRILLO, LAURO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Dopo il comma 3-bis dell'art. 17 della legge 5/12/1986, n. 856, è aggiunto il comma 3-ter:

"3-ter. Al personale dei servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali, nonché di ogni altra attività commerciale complementare accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica o a quella delle navi adibite al cabotaggio, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione e che esercita la navigazione a scopo professionale, si applicano le norme previdenziali previste, per il settore marittimo, dalla legge 26/7/1984, n. 413"».

59.387**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: «il corretto funzionamento» con le seguenti: «lo sviluppo degli investimenti».

Conseguentemente, nel secondo periodo sopprimere le parole: «al loro corretto funzionamento e».

59.388**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 40, sostituire le parole: «il corretto funzionamento» con le seguenti: «lo sviluppo degli investimenti».

59.389**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 40, capoverso 3-bis, sostituire la parola: «5.270.000» con la seguente: «7.250.000».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.390**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 40, sostituire le parole: «5.270.000 euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.391**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 40, sostituire le parole: «30 giugno 2003» con le seguenti: «31 marzo 2003».

59.392**Respinto**

IL RELATORE

Al comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2003: -
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

59.393**Respinto**

RIGONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«40-bis. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999 viene concesso per ulteriori dodici mesi con decorrenza 13 settembre 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.394**Respinto**

ZANOLETTI, BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è prorogato per ulteriori dodici mesi con decorrenza dal 13 settembre 2002».

59.395**Respinto**

CAVALLARO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Ad integrazione dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), dopo le parole: "effettivamente svolto" aggiungere il periodo: "anche prima del riconoscimento della invalidità in oggetto". Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti previdenziali, compresi casse autonome e istituti privatizzati, nessuno escluso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**59.396****Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Nell'ambito della propria autonomia il Ministero della salute, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, costituisce la Commissione unica per gli ausili con compiti di controllo e vigilanza su qualità dei dispositivi, immissione sul mercato, omogeneità di prezzo a livello nazionale e regolarità di prescrizione di tutti i presidi atti a facilitare il recupero e la riabilitazione di qualsiasi disabilità».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.397****Respinto**

RIGONI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 al fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

modificata con legge 27 febbraio 1989, n. 62, è attribuita una somma di 10 milioni di euro.

40-ter. Per l'anno 2003, il fondo di cui al comma 1 è integrato di euro 15.000.000 per la copertura di parte del fabbisogno pregresso derivante dalle domande di cui alle graduatorie ex articolo 10 della legge n. 13 del 1989.

40-quater. Gli stanziamenti sono previsti sul capitolo 15005 del bilancio statale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.398

Respinto

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo le parole: "nonchè colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado," inserire le seguenti: "o comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica,"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.399

Respinto

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1 della legge n. 325 del 14 luglio 1993, recante norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate, viene estesa la facoltà concessa ai comuni di consentire l'esposizione di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, anche a tutte le altre strutture, enti ed organizzazioni pubbliche. All'articolo 1 della legge n. 235, del 14 luglio 1993, è inserito il seguente comma:

"1. Gli spazi pubblicitari realizzati dalle strutture, enti ed organizzazioni pubbliche all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico possono essere da questi dati in concessione alle organizzazioni non lucrative di unità sociale di cui al decreto-legge 7 dicembre 2000, n. 383, per il sostentamento ed il finanziamento di iniziative in campo socio-assistenziale realizzate dalle medesime".

2. L'articolo 3 della legge n. 235 del 14 luglio 1993, che destina le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità, di cui all'articolo 2, riscosse dai comuni per le medesime, esclusivamente a finanziamento di

iniziative per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà delle amministrazioni comunali, aperte al pubblico, nonché nelle strutture urbane, si intende esteso anche a favore di iniziative per la mobilità cittadina delle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettuale».

59.400**Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap* e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettuale o psichica permanente, non interdette nè inabilite, possono allegare agli atti sopraccitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma».

59.401**Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis, è inserito il seguente:

"Art. 13-ter.

1. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'*handicap*».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

59.402**Respinto**

RONCONI, FERRARA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contribuzione ONAOSI)

1. L'articolo 1 della legge 7 luglio 1901, n. 306, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1.* La Fondazione Opera nazionale assistenza organi sanitari italiani (ONAOSI), di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche ed integrazioni, provvede, come scopo primario, a sostenere, educare ed istruire, gli orfani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari soggetti al contributo obbligatorio di cui all'articolo 2, lettera e)".

2. L'articolo 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, è così modificato:

"il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione".

3. L'articolo 3 della legge 7 luglio 1901, n. 306, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *1.* La misura e le modalità di versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 2, lettera e), sono fissate dal Consiglio di amministrazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In sede di prima applicazione, i Ministeri vigilanti, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 dovranno fornire i propri motivati rilievi al regolamento entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso. Trascorsi detto termini, il regolamento diventa esecutivo".

4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 306; ogni altra norma, anche regolarmente, in contrasto con quanto al presente articolo e, in particolare, il decreto legislativo 17 maggio 1917, n. 1058 e la legge 31 gennaio 1949, n. 21.

5. Con decorrenza dalla data di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti dei regolamenti di cui al superiore comma 3, è altresì abrogato il decreto del Ministero del tesoro 18 maggio 1950, n. 11217».

59.403**Respinto**

BALBONI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

40-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

40-quater. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nell'annualità aggiuntiva di vigenza del IV Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

40-quinquies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, nonché eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.404****Respinto**

SCALERA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

40-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

40-quater. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nel-

l'annualità aggiuntiva di vigenza del VI Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

40-quinquies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, nonché eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.405

Respinto

GIRFATTI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

40-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

40-quater. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nell'annualità aggiuntiva di vigenza del VI Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

40-quinquies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, nonché eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.406**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«41. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

42. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

43. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nell'annualità aggiuntiva di vigenza del VI Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

44. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, nonchè eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).**59.407****Respinto**

DE PETRIS

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

40-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

40-quater. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nel-

l'annualità aggiuntiva di vigenza del VI Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

40-quinquies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, nonché eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.408

Respinto

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

40-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

40-quater. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nell'annualità aggiuntiva di vigenza del VI Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

40-quinquies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, nonché eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.409**Respinto**

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

40-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

40-quater. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nell'annualità aggiuntiva di vigenza del VI Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

40-quinquies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, nonché eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**59.410****Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

40-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

40-*quater*. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nell'annualità aggiuntiva di vigenza del VI Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

40-*quinquies*. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, nonché eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.411

Respinto

PICCIONI

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-*bis*. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Rientra nella facoltà dei proprietari e dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella contaminazione delle lagune di Venezia e di Marano-Grado il libero esercizio dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dell'attività venatoria.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione delle valli da pesca di cui al comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni e ai controlli disposti dal Magistrato alle acque al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica siano ritenuti inadeguati al buon regime delle acque, il Magistrato stesso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, alla affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime".

40-*ter*. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare avvenga per cause naturali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.412**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-bis. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – 1. Rientra nella facoltà dei proprietari e dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella contaminazione delle lagune di Venezia e di Marano-Grado il libero esercizio dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dell'attività venatoria.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione delle valli da pesca di cui al comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni e ai controlli disposti dal Magistrato alle acque al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica siano ritenuti inadeguati al buon regime delle acque, il Magistrato stesso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, alla affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime".

40-ter. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare avvenga per cause naturali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.413**Respinto**

BERGAMO

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-bis. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – 1. Rientra nella facoltà dei proprietari e dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella contaminazione delle lagune di Venezia e di Marano-Grado il libero esercizio dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dell'attività venatoria.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione delle valli da pesca di cui al comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni e ai controlli disposti dal Magistrato alle acque al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica siano ritenuti inadeguati al buon regime delle acque, il Magistrato stesso procede alle

occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, alla affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime".

40-ter. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare avvenga per cause naturali».

29.414**Dichiarato inammissibile**

BERGAMO

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'utilizzo di riserve, formatesi con contributi e premi di cui ai regolamenti (CE) 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, costituite entro il 31 dicembre 1997, per scopi diversi dalla copertura di perdite, non concorrono alla formazione del reddito e dalla base imponibile di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni».

29.415**Respinto**

PICCIONI

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'utilizzo di riserve, formatesi con contributi e premi di cui ai regolamenti (CE) 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, costituite entro il 31 dicembre 1997, per scopi diversi dalla copertura di perdite, non concorrono alla formazione del reddito e dalla base imponibile di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

29.416**Respinto**

OGNIBENE

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'utilizzo di riserve, formatesi con contributi e premi di cui ai regolamenti (CE) 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, costituite entro il 31 dicembre 1997, per scopi diversi dalla copertura di perdite, non concorrono alla formazione del reddito e dalla base imponibile di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

29.417**Respinto**

OGNIBENE

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«40-bis. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

"1. La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 migli, nel rispetto della pertinente normativa internazionale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

29.418**Respinto**

PICCIONI

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«40-bis. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

"1. La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 migli, nel rispetto della pertinente normativa internazionale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

29.419**Dichiarato inammissibile**

BERGAMO

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«40-bis. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

"1. La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 migli, nel rispetto della pertinente normativa internazionale"».

59.420**Dichiarato inammissibile**

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo 2" sono sostituite con le seguenti: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)»».

59.421**Respinto**

GIRFATTI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo 2" sono sostituite con le seguenti: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)»».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.422****Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo 2" sono sostituite con le seguenti: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)»».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).**59.423****Respinto**

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo 2" sono sostituite con le seguenti: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)»».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.424**Dichiarato inammissibile**

DE PETRIS

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo 2" sono sostituite con le seguenti: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)»».

59.425**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo 2" sono sostituite con le seguenti: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)»».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.426****Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo 2" sono sostituite con le seguenti: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)»».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.427****Respinto**

SCALERA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole: "relativi all'articolo 2" sono sostituite con le seguenti: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)»».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.428**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla liquidazione, entro il 31 dicembre 2003, delle istanze di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2002 relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità da pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.500.

59.429**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla liquidazione, entro il 31 dicembre 2003, delle istanze di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2002 relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità da pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.500.

59.430**Respinto**

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla liquidazione, entro il 31 dicembre 2003, delle istanze di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2002 relative

alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità da pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.500.

59.431

Respinto

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla liquidazione, entro il 31 dicembre 2003, delle istanze di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2002 relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità da pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.500.

59.432

Dichiarato inammissibile

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. . All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma le parole: "nell'esercizio di attività agricole su di esso", sono sostituite con le seguenti: "nell'esercizio di attività svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile";

al secondo comma, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) l'allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine ottenuti secondo il ciclo biologico che li governa";

al secondo comma, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti ittici ottenuti per almeno la metà dall'allevamento in acque dolci, salmastre o marine, ancorché svolte in strutture esterne alle aree di allevamento».

Conseguentemente, all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti dalle cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui al comma 2, lettera *b*-bis) dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti ittici di cui al comma 2, lettera *d*) del citato decreto, conferiti dai soci».

59.433

Respinto

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. . All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma le parole: "nell'esercizio di attività agricole su di esso", sono sostituite con le seguenti: "nell'esercizio di attività svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile";

al secondo comma, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) l'allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine ottenuti secondo il ciclo biologico che li governa";

al secondo comma, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti ittici ottenuti per almeno la metà dall'allevamento in acque dolci, salmastre o marine, ancorché svolte in strutture esterne alle aree di allevamento».

Conseguentemente, all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti dalle cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui al comma 2, lettera *b*-bis) dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti ittici di cui al comma 2, lettera *d*) del citato decreto, conferiti dai soci».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.434**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. . All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma le parole: "nell'esercizio di attività agricole su di esso", sono sostituite con le seguenti: "nell'esercizio di attività svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile";

al secondo comma, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) l'allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine ottenuti secondo il ciclo biologico che li governa";

al secondo comma, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti ittici ottenuti per almeno la metà dall'allevamento in acque dolci, salmastre o marine, ancorché svolte in strutture esterne alle aree di allevamento».

Conseguentemente, all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti dalle cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui al comma 2, lettera *b*-bis) dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti ittici di cui al comma 2, lettera *d*) del citato decreto, conferiti dai soci».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.435****Dichiarato inammissibile**

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mititcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso

la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

59.436**Respinto**

SCALERA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mititcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.437**Respinto**

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mititcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.438

Respinto

BALBONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.439

Dichiarato inammissibile

DE PETRIS

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

59.440**Respinto**

GIRFATTI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.441**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.442**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

59.443**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che sono compresi nei benefici:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilcoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.444**Dichiarato inammissibile**

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"7. L'indennizzo spetta altresì ai pescatori cui sia preclusa l'attività di pesca in specchi acquei permanentemente interdetti per motivi militari. Tale indennizzo è determinato forfettariamente in misura pari ad un quinto dell'ultimo reddito annuo fiscalmente dichiarato".

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, alla voce: Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.000.

59.445**Dichiarato inammissibile**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"7. L'indennizzo spetta altresì ai pescatori cui sia preclusa l'attività di pesca in specchi acquei permanentemente interdetti per motivi militari. Tale indennizzo è determinato forfettariamente in misura pari ad un quinto dell'ultimo reddito annuo fiscalmente dichiarato".

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, alla voce: Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.000.

59.446**Dichiarato inammissibile**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"7. L'indennizzo spetta altresì ai pescatori cui sia preclusa l'attività di pesca in specchi acquei permanentemente interdetti per motivi militari. Tale indennizzo è determinato forfettariamente in misura pari ad un quinto dell'ultimo reddito annuo fiscalmente dichiarato".

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, alla voce: Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.000.

59.447**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge di conversione n. 209 del 24 settembre 2002, si interpreta nel senso che alle imprese che esercitano la pesca e l'acquacoltura il diritto al conseguimento del contributo di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, sorge nel periodo di imposta in cui sia stata presentata l'istanza di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sempre che tale istanza non sia stata rigettata per motivi diversi dalla mancanza di fondi.

L'utilizzazione del contributo dovrà essere effettuata nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.448**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge di conversione n. 209 del 24 settembre 2002, si interpreta nel senso che alle imprese che esercitano la pesca e l'acquacoltura il diritto al conseguimento del contributo di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, sorge nel periodo di imposta in cui sia stata presentata l'istanza di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sempre che tale istanza non sia stata rigettata per motivi diversi dalla mancanza di fondi.

L'utilizzazione del contributo dovrà essere effettuata nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.449**Respinto**

DELOGU

Dopo il comma 40, aggiungere, in fine, il seguente:

«41. Nell'ambito dei contributi alle Regioni a Statuto speciale, previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, è compreso anche quello da destinare agli operatori economici delle marine-

rie della pesca, iscritti ai competenti uffici secondo le vigenti disposizioni normative, sulla base di parametri commisurati alle esigenze di limitare l'esercizio della pesca in mare per attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione dei sistemi d'arma».

59.450**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«40-bis. Al fine di dare concreta attuazione al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo è inserito il seguente comma:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2002, la disponibilità finanziaria annua di euro 3.925,589, è destinata quanto a euro 1.325,589 all'attuazione dell'articolo 3 e quanto a euro 2.500.000 all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.451**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«40-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca, sono estese al personale imbarcato sui motopescherecci ed al personale dipendente delle imprese che hanno subito le calamità di cui all'articolo 1 comma 2 della legge n. 72 del 1992.

Con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali sono fissate le misure contributive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.452**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«40-bis. Nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali del Fondo centrale per il credito peschereccio previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, la somma di 51.646

euro è destinata agli interventi per far fronte agli stati di crisi del settore dei molluschi bivalvi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.453

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«40-bis. Al fine di favorire la differenziazione multifunzionale delle imprese di pesca, l'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche all'attività di pescaturismo di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 13 aprile 1999, n. 293».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.454

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«40-bis. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è autorizzata la spesa di euro 7,5 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni Nazionali dei produttori agricoli riconosciute, a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonchè di rafforzare i rapporti di filiera.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499».

59.455

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano

al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.456

Respinto

SALZANO, RUVOLO, PEDRINI

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«40-bis. Per il finanziamento delle iniziative per la promozione della floricoltura e del vivaismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

59.457

Dichiarato inammissibile

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«41. Al fine di sostenere il miglioramento genetico delle razze equine, nonché la loro valorizzazione e salvaguardia, è previsto un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è ridotto di 7,5 milioni di euro complessivamente per il triennio 2003, 2004 e 2005.

59.458

Respinto

RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«40-bis. Al fine di istituire l'autorità nazionale per la sicurezza alimentare in attuazione del regolamento CE n. 178/2002 e promuovere lo sviluppo di un sistema di rintracciabilità delle materie prime negli alimenti, è iscritta allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Po-

litiche agricole e forestali la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2003».

59.459**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 40, aggiungere, il seguente:

«40-bis. Al fine di istituire l'autorità nazionale per la sicurezza alimentare in attuazione del regolamento CE n. 178/2002 e promuovere lo sviluppo di un sistema di rintracciabilità delle materie prime negli alimenti, è iscritta allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche agricole e forestali la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.460**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "300.000 tonnellate", sono sostituite dalle seguenti: "450.000 tonnellate"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.461**Dichiarato inammissibile**

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. La legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni, non si applica all'attività di consulenza per la circoscrizione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.462**Respinto**

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge di conversione n. 209 del 24 settembre 2002, si interpreta nel senso che alle imprese che esercitano la pesca e l'acquacoltura il diritto al conseguimento del contributo di cui all'articolo 8 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sorge nel periodo di imposta in cui sia stata presentata l'istanza di cui al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sempre che tale istanza non sia stata rigettata per motivi diversi dalla mancanza di fondi. L'utilizzazione del contributo dovrà essere effettuata nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti».

59.463**Respinto**

PELLEGRINO, FORTE, TAROLLI, MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO, IERVOLINO, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis a) Per le esigenze di formazione della gente di mare finalizzata alla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, il limite di spesa recato dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è incrementato di euro 7.500.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

b) All'onere relativo agli interventi di cui alla lettera a) si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 65, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (U.p.b. 4.4.2.4 - Cap.7822 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

c) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

d) Il secondo capoverso dell'articolo 11, comma 4, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 ed il comma 1 dell'articolo 65 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.464**Dichiarato inammissibile**

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie, e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e prorogato sino al 31 dicembre 2003;

40-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, le dotazioni finanziarie relative al 2003 sono da intendersi assegnate per l'annualità aggiuntiva di vigenza del citato VI Piano.

40-quater. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere nell'annualità aggiuntiva di vigenza del VI Piano triennale sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

40-quinquies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, nonché eventuali oneri posti a carico di soggetti esercenti la pesca marittima a scopo dilettantistico, integrano la dotazione finanziaria del Piano nazionale di cui all'articolo 1 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 41».

59.465**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis, Le risorse finanziarie assegnate pe gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.466**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis, Le risorse finanziarie assegnate pe gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.467**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis, Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella Tabella Allegato B, numero 21-bis, dopo le parole: "al settore agricolo", sono inserite le seguenti: "e della pesca"».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 150;

2004: - 150;

2005: - 150.

59.468**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis, Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella Tabella Allegato B, numero 21-bis, dopo le parole: "al settore agricolo", sono inserite le seguenti: "e della pesca"».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 150;

2004: - 150;

2005: - 150.

59.469**Respinto**

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis, Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella Tabella Allegato B, numero 21-bis, dopo le parole: "al settore agricolo", sono inserite le seguenti: "e della pesca"».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 150;

2004: - 150;

2005: - 150.

59.470**Respinto**

PICCIONI, MALAN

Dopo il comma 40, aggiungere, in fine i seguenti:

«40-bis. Ai fini di legge e delle norme che regolano l'editoria, in particolare la distribuzione, la vendita in edicola, la spedizione per abbonamento postale, la pubblicità istituzionale, sono equiparati ai giornali quotidiani i giornali locali di informazione, settimanali e multisettimanali, riconosciuti aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei giornali quotidiani, editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC).

40-ter. Le caratteristiche tipiche del giornale quotidiano, multisettimanale e settimanale, sono:

a) la mancanza di copertina e di cuciture;

b) l'impaginazione in colonne;

c) il contenuto informativo politico-economico e di attualità, con pluralità di argomenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.471****Respinto**

SALERNO, BONATESTA

Dopo il comma 40, aggiungere, in fine i seguenti:

«40-bis. Ai fini di legge e delle norme che regolano l'editoria, in particolare la distribuzione, la vendita in edicola, la spedizione per abbonamento postale, la pubblicità istituzionale, sono equiparati ai giornali quotidiani i giornali locali di informazione, settimanali e multisettimanali, riconosciuti aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei giornali

quotidiani, editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC).

40-ter. Le caratteristiche tipiche del giornale quotidiano, multisettimanale e settimanale, sono:

- a) la mancanza di copertina e di cuciture;
- b) l'impaginazione in colonne;
- c) il contenuto informativo politico-economico e di attualità, con pluralità di argomenti».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.472

Respinto

FILIPPELLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente

«40-bis. Ai fini di legge e delle norme che regolano l'editoria, in particolare la distribuzione, la vendita in edicola, la spedizione per abbonamento postale, la pubblicità istituzionale, sono equiparati ai giornali quotidiani i giornali locali di informazione, settimanali e multisettimanali, riconosciuti aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei giornali quotidiani, editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC). Le caratteristiche tipiche del giornale quotidiano, multisettimanale e settimanale, sono: la mancanza di copertina e di cuciture; l'impaginazione in colonne; il contenuto informativo politico-economico e di attualità, con pluralità di argomenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.473

Respinto

PICCIONI, MALAN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 52, alla fine del comma 76 della legge n. 448 del 2001, aggiungere le seguenti parole: "sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.474**Respinto**

MALAN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla legge n. 448 del 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 52, comma 76, aggiungere le seguenti parole: "sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.475****Dichiarato inammissibile**

BOLDI, VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 490, comma 3, del codice di procedura civile, sostituire le parole: "quotidiani di informazione locali" con le seguenti: "giornali di informazione locali"»

59.476**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Ai fini di legge e delle norme che regolano l'editoria, in particolare la distribuzione, la vendita in edicola, la spedizione in abbonamento postale, la pubblicità istituzionale, nell'ambito dell'editoria, sono equiparati ai giornali quotidiani i giornali locali di informazione, settimanali e multisettimanali, riconosciuti aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei giornali quotidiani, editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC). Le richiamate caratteristiche del giornale quotidiano, multisettimanale e settimanale, sono:

- a) la mancanza di copertina e di cuciture;
- b) l'impaginazione in colonne;
- c) il contenuto informativo politico-economico e di attualità, con pluralità di argomenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.477**Respinto**

PASSIGLI, FALOMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole "forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfetizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**59.478****Respinto**

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole "forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfetizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**59.479****Respinto**

COMPAGNA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfetizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.480**Respinto**

VALDITARA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfetizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.481****Respinto**

PONTONE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "loro circoscrizione territoriale", sono inserite le seguenti: "purché il numero delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all'articolo 8 non sia inferiore a 30.000";

b) all'articolo 7 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I rapporti di lavoro del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 47 secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) all'articolo 18, al comma 4, lettera c) dopo le parole: sezionali speciali del registro delle imprese, sono inserite le seguenti: "nonché per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 306 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese"».

59.482**Respinto**

BEDIN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«41-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, è determinata in misura fissa da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.483

Respinto

BETTAMIO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40- bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 1, al comma 2, dopo le parole: "loro circoscrizione territoriale", sono inserite le seguenti: "purché il numero delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all'articolo 8 non sia inferiore a 40.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.484

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40- bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 è apportata la seguente modificazione:

"a) all'articolo 1, al comma 2, dopo le parole: "loro circoscrizione territoriale", sono inserite le seguenti: "purché il numero delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all'articolo 8 non sia inferiore a 30.000"».

59.485**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, BETTAMIO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40- bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 è apportata la seguente modificazione:

"a) all'articolo 1, al comma 2, dopo le parole: "loro circoscrizione territoriale", sono inserite le seguenti: "purché il numero delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all'articolo 8 non sia inferiore a 30.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.486****Respinto**

ALBERTI CASELLATI, BETTAMIO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40- bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 è apportata la seguente modificazione:

"a) l'articolo 7 il comma 4 e sostituito dal seguente:

4. I rapporti di lavoro del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.487****Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40- bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 è apportata la seguente modificazione:

"a) l'articolo 7 il comma 4 e sostituito dal seguente:

4. I rapporti di lavoro del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

59.488**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 è apportata la seguente modificazione:

"a) all'articolo 18, al comma 4, lettera c) dopo le parole: "sezioni speciali del registro delle imprese", sono inserite le seguenti: "nonché per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese"».

59.489**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, BETTAMIO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 è apportata la seguente modificazione:

"a) all'articolo 18, al comma 4, lettera c) dopo le parole: "sezioni speciali del registro delle imprese", sono inserite le seguenti: "nonché per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.490****Respinto**

PONTONE

Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:

«40-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.491**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:

«40-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

59.492**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, BETTAMIO

Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:

«40-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.493**Respinto**

BASTIANONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.494**Respinto**

BASTIANONI

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo le parole: "si applica anche" sono aggiunte le seguenti parole: "alle spese di pubblicità, marketing e comunicazione e"».

Consequentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ;legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;

2004: - 40.000;

2005: - 40.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.495**Respinto**

MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è inserito il seguente comma 3-bis: "le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura delle spese organizzative, fino al limite del 10 per cento delle risorse disponibili"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.496**Respinto**

CICCANTI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 50, alla fine del comma 4, della legge n. 388 del 2000 sopprimere le seguenti parole: "e perdono ogni efficacia" fino alla fine del comma».

Consequentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 1.000.000;

2004: - 2.000.000;

2005: - 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.497

Respinto

TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 3 comma 7 del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990n. 165, dopo la parola univertarie è aggiunro: ... e degli enti di ricerca regionali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.498

Respinto

TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 1 dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: "per un importo complessivo non supreiore a 200.000 franchi».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.499

Respinto

TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sostituire le parole: "stato di previsione del Ministero degli affari estreri", con le seguenti "stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali"».

59.500**Respinto**

BERGAMO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comma 2, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono"».

59.501**Respinto**

BERGAMO

Dopo il comma 40, è inserito il seguente:

«40-bis. All'articolo 18, comma 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "di un'area demaniale" sopprimere il periodo: "deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione" e sostituire con il seguente: "nell'esercitare l'attività per la quale ha ottenuto la concessione ha facoltà di appaltare ad una o più imprese autorizzate parte del ciclo operativo con le modalità ed entro i limiti di stabilità dalla legge n. 1369 del 1960"».

59.502**Respinto**

PELLEGRINO, FORTE, DANZI, IERVOLINO, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:

«40-bis. Si introduce un credito di imposta, pari al 36 per cento dei costi sostenuti e rimasti – sino al 31 dicembre 2005 – a carico delle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, incluse le relative parti comuni e pertinenze».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.503**Respinto**

PELLEGRINO, MONCADA LO GIUDICE, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:

«40-bis. «La lettera c) dell'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è così modificato: c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tal fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi

al 2002 le risorse del fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti da apposite convenzioni che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare con istituzioni pubbliche e private per consentire la frequenza ai corsi, così come disciplinati dai relativi decreti dirigenziali, richiesti dalla Convenzione internazionale STCW, ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, e relativi emendamenti».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.504

Respinto

BERGAMO

Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:

«40-bis. 1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41».

59.505

Respinto

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«1. Per la sistemazione delle aree destinate al commercio sul suolo pubblico nel comune di Maglie è destinata la somma di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005:

Conseguentemente alla Tabella F settore n. 27 legge n. 448 del 2001 articolo sarà apportata la seguente variazione:

2003: - 750.000;
2004: - 750.000;
2005: - 750.000.

59.506

Respinto

CHIRILLI, COSTA, SALZANO, GRECO, NOCCO, MELELEO NESSA, PASTORE, MARINI, GIULIANO, ZORZOLI, GENTILE, IZZO

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Per l'anno 2003 è autorizzata l'erogazione di 1 milione di euro in favore della Società Trenitalia per il rimborso del 50 per cento del costo del biglietto per due viaggi mensili ai genitori che lavorano in

luoghi distanti più di 300 chilometri dal luogo di residenza, con reddito annuo non superiore a 25.000 euro e con figli di età inferiore a 14 anni».

Conseguentemente all'articolo 67 comma 2, Tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

2003 - 1.000.

59.507

Respinto

NOCCO, CURTO, COSTA, BUCCERO, CHIRILLI, SPECCHIA, GRECO, IZZO, CARRA, NESSA, DATO, SEMERARO, GENTILE, D'AMBROSIO, TAROLLI, FERRARA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1998 n. 67, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, accordi di programma con le Regioni nei limiti delle quote del fondo di cui al citato articolo 20, ripartire fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 3 Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge 11 marzo 1998 n. 67, articolo 20: accordi di programma:

2003: - 600.000;

2004: — —;

2005: — —.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.508

Dichiarato inammissibile

RIGONI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55 comma 2 quinto periodo della legge 27 maggio 1999 n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78 comma 26 lettera b), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.509**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55 comma 2 quinto periodo della legge 27 maggio 1999 n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78 comma 26 lettera b), è prorogato di dodici mesi».

59.510**Respinto**

ZANOLETTI, BERGAMO

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. L'importo dell'assegno per la l'assistenza personalee continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità erogata in favore dei ciechi civili».

Conseguentemente alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 13.427,9;
2004: - 13.427,9;
2005: - 13.427,9.

59.511**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI, BERGAMO

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

59.512**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI, BERGAMO

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

59.513**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che per i beni interessati dai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-*quinquies* del medesimo decreto e pubblicati in data posteriore al 6 settembre 1985, non sono operanti né la dichiarazione di notevole interesse pubblico, né l'imposizione del divieto assoluto di edificazione sulle aree che ne costituiscono oggetto».

59.514**Respinto**

COMINCIOLI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Le violazioni degli articoli 7 e 10 della legge 10 dicembre 1993, n.515, nonché dell'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in tema di pubblicità limiti e di controlli alle spese dei partiti e dei candidati in campagna elettorale, comportano, in relazione alle elezioni comunali e provinciali, la sola applicazione della sanzioni pecuniarie previste per le elezioni politiche dall'articolo 15 della citata legge n. 515, ridotte ad euro 5.000 per ciascuna violazione del candidato e ad euro 10.000 per ciascuna violazione del partito o movimento politico presentatore della candidatura o della lista o di altro soggetto interessato».

59.515**Respinto**

TIRELLI, VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e dalla direttiva 92/49/CE del Consiglio, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazioni nella determinazione dei criteri relativi ai premi praticati da ciascuna impresa di assicurazione, anche se volte a garantire uniformità territoriali di trattamento degli assicurati».

59.516**Respinto**

TIRELLI, VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e dalla direttiva 92/49/CE del Consiglio, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazioni nella determinazione dei criteri relativi ai premi praticati da ciascuna impresa di assicurazione».

59.517**Respinto**

VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

59.518**Dichiarato inammissibile**

MONTI, VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la parola "cento", è sostituita dalla seguente: "centomila"».

59.519**Dichiarato inammissibile**

PERUZZOTTI, VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 63, commi 2 e 4, della legge 21 novembre 2002, n. 342, per i veicoli di interesse storico e collezionistico non è richiesta l'iscrizione negli appositi registri».

59.520**Respinto**

PERUZZOTTI, VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 95, dopo le parole: "in favore di" sono introdotte le seguenti: "regioni, province, comuni e loro associazioni o enti strumentali o ausiliari anche con personalità di diritto privato, nonché di"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

59.521**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come sostituito dall'articolo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 13 è soppresso».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.522**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2 dopo le parole "cessazione della concessione rilasciata" aggiungere le seguenti "ad impresa privata o società di capitali";

al comma 3 sono sopresse la lettera *c*) e la lettera *d*);

al comma 5 è soppresso l'ultimo capoverso: dalle parole "Entro due anni" a "società da essi partecipata";

è soppresso il comma 8;

al comma 9 le parole da "a una società" sino a "medesimo testo unico" sono sostituite dalle seguenti "agli stessi enti locali soci";

al comma 12 è soppressa la lettera *b*);

al comma 12 è soppresso il punto 3 della lettera *d*)».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**59.523****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori" sono inserite le seguenti: "le normative regionali in materia";

al comma 2 sono sopresse le parole finali: "salvo quanto stabilito dal comma 13";

al comma 4, lettera *a*), sono inserite in apertura le seguenti parole: "di aziende speciali o consorzi di cui all'articolo 31 comma 8 del Testo unico di cui al decreto legislativo 267 del 2000 partecipate dagli stessi Enti Locali, nonché";

al comma 5, le parole "da svolgersi" e sono sostituite dalle seguenti "può essere affidata direttamente ad aziende speciali di proprietà degli enti locali interessati o a consorzi partecipati dagli enti affidatari, oppure viene svolta";

allo stesso comma 5 dopo le parole "regime di concorrenza" è soppressa la parola "avviene";

al comma 9 sono sopresse le parole "o delle società di cui al comma 13";

al comma 11 prima delle parole "società" sono sempre inserite le parole "aziende o";

allo stesso comma 11 dopo le parole "capitolati di gara" sono aggiunte le seguenti "nel caso di affidamento in regime di concorrenza".

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

59.524

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 9 del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1444, all'ultimo comma, dopo la parola "planivolumetriche", inserire le seguenti: ", nonché nel caso di edifici rientranti in ambiti già oggetto di pianificazione urbanistica (con esclusione delle zone territoriali omogenee "E") alla data del 2 aprile 1968"».

59.525

Respinto

FILIPPELLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1 gennaio 2003 una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dall'attività estrattiva dell'AGIP al largo della costa ionica crotonese è destinata ai comuni dell'area interessata che a causa della suddetta attività estrattiva hanno subito fenomeni di subsidenza, da utilizzare per risanamento ambientale».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.526

Dichiarato inammissibile

FILIPPELLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1o gennaio 2003 una quota pari al 10 per cento dei proventi della miniera di salgemma ubicata nel comune di Belvedere di Spinello (KR) è destinata ai comuni dell'area

interessata alla coltivazione del salgemma, da utilizzare per risanamento ambientale».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.527

Respinto

MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 10 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n 448, dopo la parola «autonome» sono aggiunte le parole «e degli enti ed aziende regionali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.528

Respinto

MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per il completamento del decentramento amministrativo in attuazione della legge 15 marzo 1997, n 59, l'esenzione da ogni onere relativo ad imposte e tasse prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, si applica anche ai trasferimenti di beni effettuati dalle Regioni alle società o fondazioni costituite dalle medesime».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.529

Dichiarato inammissibile

MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per gli Interventi di messa in sicurezza, restauro e recupero funzionale del grattacielo Pirelli sono stanziati sull'esercizio finanziario 2003 euro 7.750.000,00.

2. Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi la regione Lombardia e il Ministero per i beni e le attività culturali procedono all'integrazione dell'accordo di programma quadro in materia di beni culturali sottoscritto in data 26 maggio 1999».

Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni degli accantonamenti previsti in Tabella B del Ministero dell'Economia e delle finanze come segue:

2003 meno 7,75 milioni di euro.

59.530

Respinto

MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro».

Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni degli accantonamenti previsti in tabella B del Ministero dell'Economia e delle finanze come segue:

2003 meno 16,2 milioni di euro;

2004 meno 16,2 milioni di euro;

2005 meno 16,2 milioni di euro.

59.531

Respinto

IOANNUCCI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per l'anno 2003 viene autorizzato un contributo straordinario di 6 milioni di euro in favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da utilizzare esclusivamente per abbattere il deficit accertato al 31 dicembre 2001 relativo agli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000, 2001.

Per fronteggiare lo stato di crisi gestionale ed occupazionale, l'Ente Parco è autorizzato ad approvare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell'Ente, comunque non superiore alle 110 unità. Per la copertura dei posti disponibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata, il personale attualmente in servizio a vario titolo, o che possa far valere nel quinquennio precedente periodi lavorativi presso l'Ente, anche non consecutivi, pari o superiori a 3 anni. I rapporti in essere saranno conservati fino all'espletamento dei concorsi per un anno, termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure concorsuali.

Il Ministro dell'ambiente e del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare le risorse finanziarie da trasferire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 6.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.532

Respinto

FASOLINO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Gli stanziamenti previsti dalla legge n.135 del 23 maggio 1997 destinati agli interporti, nonché i finanziamenti di cui all'articolo 9 comma 4 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, devono essere mantenuti in bilancio fino alla chiusura dell'esercizio 2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.533

Respinto

BIANCONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 119, comma 2, del codice della strada, apportare le seguenti modifiche: Dopo le parole "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" aggiungere le seguenti: "Tali sanitari devono prestare o aver prestato servizio alla data del 30 aprile 2004".

E dopo le parole "gabinetti medici" aggiungere le seguenti: "Le spese per migliorie degli stessi sono rimborsate, su domanda, per un importo non superiore al 15% della spesa e comunque non superiore ad Euro 500".

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.534

Respinto

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è stanziata la somma di 50 milioni di euro a favore delle Regioni Piemonte, Sicilia e Lazio, per operazioni bancarie connesse al capitale circolante».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.535**Respinto**

DE PETRIS

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli scavi archeologici sulla base delle indicazioni del progetto "sistema direzionale orientale" (Sdo) predisposto dal Comune di Roma, relativo al Parco archeologico Tiburtino, la dotazione del fondo per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396 è aumentata, per ciascun anno del triennio 2003-2005, di 5 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**59.536****Respinto**

BRUNALE, CADDEO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole »utente finale« aggiungere le seguenti:

«In caso di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica:

a) il credito di imposta, da traslare all'utente finale, potrà essere portato a compensazione o rimborso dal produttore di energia geotermica qualora la distribuzione avvenga attraverso reti gestite direttamente da Enti Locali;

b) per la determinazione dei consumi sui quali applicare il credito di imposta è ritenuta idonea, qualora non disponibili altri sistemi di rilevazione, la attribuzione a forfait sulla base di consumi specifici unitari per volume o superficie abitativa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**59.537****Respinto**

BRUNALE, CADDEO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza nei settori produttivi al alto consumo di energia elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas estende alle "prestazioni patrimoniali imposte" altrimenti "componenti A", il non assoggettamento ad imposizione previsto per i consumi di cui all'articolo 52 punto e-ter del Te-

sto Unico 26 ottobre 1995, n. 504, come specificato dall'articolo 28 della legge n. 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.538

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di favorire l'attività lavorativa dei detenuti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 a favore della legge 22 giugno 2000, n. 193».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.539

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983 n. 49, recante Norme di attuazione dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiungere all'ultimo punto la frase: "uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale e internazionale per fonia e per trasmissione dati"».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003 - 25.000.000 euro;

2004 - 25.000.000 euro;

2005 - 25.000.000 euro.

59.540

Respinto

VERALDI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti.:

«40-bis. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n.2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, e successive modificazioni, e n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, in materia rispettivamente di zone franche e depositi franchi e di istituzione del codice doganale comunitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nel Porto di Gioia Tauro ed alla cui delimitazione del punto franco si provvede, d'intesa con la Regione Calabria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri delle Finanze, del Tesoro, dei Trasporti e delle Infrastrutture, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e delle Politiche Agricole.

40-ter. L'area di cui al precedente comma è considerata punto franco per quanto concerne:

a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;

c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione Calabria. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nell'area di cui al precedente comma ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nel punto franco di cui al precedente comma, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nel punto franco di cui al precedente comma, per merci e prodotti importati. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nel punto franco godono del-

l'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purchè destinati all'attività produttiva. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.

40-quater. Nel punto franco di cui al comma *40-bis*, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l'immissione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nel medesimo punto franco e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

Il Governo, d'intesa con la regione Calabria, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma *40-bis*.

40-quinquies. La regione Calabria provvede a definire un programma che indica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di punto franco. La regione Calabria, con riferimento al punto franco di Gioia Tauro:

- a) determina le imprese ammesse a operare al suo interno;
- b) istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;
- c) assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;
- d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;
- e) definisce condizioni agevolative per l'acquisto e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali; dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento del punto franco;
- g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.541

Respinto

BORDON, BUDIN

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«*40-bis.* Al comma 10, lettera c) n. 2) dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere le seguenti parole: "e nei comuni facenti parte della provincia di Trieste"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.542**Respinto**

PASSIGLI, MORANDO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. La carta di credito formativo per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001 e del 2002, di cui al comma 3, articolo 103, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 16, articolo 52, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estensibile ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2003. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro, in aggiunta alle disponibilità non utilizzate del fondo istituito dalle suddette leggi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.543**Respinto**

PASSIGLI, CADDEO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. I Comuni qualificati come "città d'arte", con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, sono autorizzati a istituire una imposta sui servizi alberghieri resi ai non residenti, in un limite massimo non superiore ai 2 euro giornalieri per persona, i cui proventi sono finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati e alla promozione delle attività culturali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.544**Respinto**

CANTONI, TOMASSINI

All'articolo 59 è aggiunto il seguente comma:

«40-bis. Per la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro».

Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni degli accantonamenti previsti in tabella B del Ministero dell'Economia e delle finanze come segue:

2003 meno 16,2 milioni di euro;

2004 meno 16,2 milioni di euro;
2005 meno 16,2 milioni di euro.

59.545**Respinto**

PONTONE

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il Ministero delle attività produttive ripartisce tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 con la stessa procedura indicata dal secondo comma del medesimo articolo 6. Il comma quattro dell'articolo 6 è abrogato».

L'emendamento proposto interviene a modifica dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 135 del 2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) con l'obiettivo di non condizionare l'erogazione del 30 per cento del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica all'emanazione di bandi statali, considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 la materia turismo va ricompresa, in via residuale, tra quella la cui potestà legislativa è posta in via esclusiva in capo alle Regioni in quanto non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

59.546**Respinto**

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. I vincoli di destinazione e di inalienabilità igravanti sui beni acquisiti in proprietà dal Comune di Santa Margherita Ligure in virtù del disposto della legge 5 marzo 1957, n. 104 ad oggetto "Ratifica, con modificazioni, dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, riguardante la destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e Cividale del Friuli" sono eliminati».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.547**Dichiarato inammissibile**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di assicurare il recupero di risorse disponibili in aree di crisi del territorio nazionale, per la ricarica delle falde acquifere desti-

nate ad uso idropotabile, per la protezione ambientale ed idraulica e per l'incremento di efficienza della distribuzione irrigua mediante la realizzazione ed il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero dell'economia e finanze, provvede alla concessione, e alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale e interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limite di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2003 e 2004:

Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.548

Respinto

CARRARA

All'articolo 59, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di consentire la completa realizzazione delle opere di metanizzazione dei Comuni al di sopra dei 1.000 metri sul livello del mare, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005.

Consequentemente alla Tabella B, Ministero dell'economie e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2003 - 3.000 di euro;

2004 - 3.000 di euro;

2005 - 3.000 di euro.

59.549

Respinto

SALERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«40-bis. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge n. 413 del 1998 con specifico riferimento agli adempimenti strutturali previsti, per le "Autostrade del Mare", una quota pari a quindici milioni di Euro è destinata all'Azienda Speciale Portuale del Golfo di Gaeta (ASPO Gaeta) della CCIAA di Latina per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture nel porto di Gaeta per la creazione di linee di cabotaggio sia verso le isole minori che verso la Sicilia e la Sardegna.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente sulla GU k'ASPO Gaeta è obbligata a trasmettere al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco degli interventi da realizzare ed i relativi progetti».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.550**Respinto**

PELLICINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«40-bis. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 37, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato dal tasso d'inflazione programmato oltre al 10 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 di euro"».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitore del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

59.551**Respinto**

PEDRIZZI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorchè la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

59.552**Respinto**

MUGNAI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per la realizzazione del raddoppio del tratto Grosseto-Siena della strada E78 detta "dei Due Mari" è autorizzato un contributo aggiuntivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 90.000;

2004: - 90.000;

2005: - 90.000.

59.553**Dichiarato inammissibile**

FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per il risanamento e la bonifica dei centri imbriferi irpini e segnatamente della "Piana del Dragone", tributari dell'approvvigionamento idrico di oltre due milioni di abitanti, nelle regioni della Campania, della Puglia e della Basilicata, viene concesso al Consorzio Interprovinciale "Alto Calore" uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e 2 milioni di euro per il 2005, per interventi di somma urgenza».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**59.554****Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Con proprio decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della salute, è autorizzato a fissare le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, all'organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell'idoneità alla guida delle persone con disabilità. Il medesimo decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento periodico della qualità del servizio».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-

namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.555**Respinto**

CANTONI

All'articolo 59 è aggiunto il seguente comma:

«40-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è inserito il seguente:

"3-bis. le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura delle spese organizzative, fino al limite del 10 per cento delle risorse disponibili».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.556**Dichiarato inammissibile**

CANTONI, TOMASSINI

All'articolo 59 aggiungere il seguente comma:

«40-bis. 1. Per gli interventi di messa in sicurezza, restauro e recupero funzionale del Grattacielo Pirelli sono stanziati sull'esercizio finanziario 2003 euro 7.750.000,00.

2. Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi la Regione Lombardia e il Ministero per i Beni e le Attività culturali procedono all'integrazione dell'accordo di programma quadro in materia di beni culturali sottoscritto in data 26 maggio 1999».

Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni degli accantonamenti previsti in tabella B del Ministero dell'Economia e delle finanze come segue:

2003 meno 7,75 milioni di euro.

59.557**Respinto**

MANUNZA, AGOGLIATI, D'AMBROSIO, IZZO, GENTILE, NOCCO, GRECO, CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, BARELLI, SONADO Calogero, FAVARO, ZORZOLI, COSTA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 4, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo l'ultimo capoverso aggiungere:

1) in tutti i casi in cui la legge individua provvedimenti dell'Autorità che possono incidere nelle attività di impresa, gli stessi possono essere sostituiti, nei casi di minore gravità da sanzioni pecuniarie, irrogate nei li-

miti e con le modalità previste dall'articolo 4 comma 7 della legge n. 109 del 1994;

2) ai fini di pervenire ad una rapida soluzione delle questioni insorte in materia di appalti pubblici le imprese possono richiedere, con il consenso della stazione appaltante, all'Autorità per la vigilanza sui lavori di intervenire per la composizione delle questioni stesse.

Analoga facoltà spetta al responsabile del procedimento di cui agli articoli 7 e 31-*bis* della legge n. 109 del 1994, con il consenso dell'impresa per la soluzione delle questioni di cui al comma precedente.

2) Le sanzioni pecuniarie e l'importo delle spese determinate con provvedimento dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per le attività di cui al comma precedente, sono versate direttamente all'Autorità».

59.558

Dichiarato inammissibile

SAMBIN

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-*bis*. 1. Per la progettazione preliminare di una strada di collegamento compresa tra Alba (CN) e Cairo Montenotte (SV) è stanziata una somma pari a 250.000 euro da assegnare al Comune di Cairo Montenotte (SV)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.559

Dichiarato inammissibile

SAMBIN

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-*bis*. 1. Per il recupero del Borgo Vecchio San Pietro, in località Ferrania a Cairo Monenotte (SV), è stanziata una somma pari a 1.000.000 di euro da assegnare al Comune di Cairo Montenotte (SV)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.560

Respinto

IOANNUCCI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. Per l'anno 2003 si autorizza un contributo di 6 milioni di euro in favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da utilizzare esclusivamente per eliminare il *deficit* accertato relativo agli esercizi finanziari del periodo 1998-2001.

L'Ente Parco è autorizzato ad approvare una nuova pianta organica non superiore alle 110 unità per esigenze gestionali ed occupazionali. Per la copertura dei posti mancanti sarà bandito, entro 60 giorni dall'approvazione della presente disposizione, un concorso pubblico da espletarsi entro 10 mesi dalla scadenza del bando. I rapporti di lavoro in essere saranno mantenuti fino alla conclusione delle pratiche concorsuali.

Il Ministro dell'Ambiente e del Territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare le risorse finanziarie da trasferire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze» apportare le seguenti variazioni:

2003: - 6.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.561

Dichiarato inammissibile

IOANNUCCI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. AL fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti è attribuita, alla provincia dell'Aquila, la somma di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per l'ampliamento e l'adeguamento alle attuali esigenze del traffico della strada Circonfu-cense».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.562

Respinto

FRANCO Paolo, VANZO

Alla tabella D, di cui all'articolo 67, comma 3, apportare la seguente modifica:

«legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Set-tore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - CAP 7698):

2003: + 10.000.

Conseguentemente dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. le autorizzazioni di spesa per l'anno 2003, di cui alla Tabella D, relative al rifinanziamento della legge 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei progetti approvati inseriti in graduatoria, ma sospesi per esaurimento delle risorse destinate alla contrazione dei mutui, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 144 del 1999».

Copertura alla Tabella B, di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti modifiche: «Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 10.000».

59.563**Respinto**

ZANOLETTI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis.> Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, è aggiunto il seguente:

"10-bis. È legittimato a partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale di cui al precedente comma, il personale collaboratore e funzionario tecnico in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto, alla predetta data, almeno tre anni di attività di ricerca"».

59.564**Respinto**

MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Gli atti di acquisizione da parte della Regione Lombardia effettuati in applicazione dell'articolo 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e finanziate dall'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono esenti dall'imposta di bollo, catastali e di registro e trascrizione, entro il limite di spesa di 1.100.000 euro, e possono beneficiare della riduzione degli onorari notarili».

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce: del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2003: - 1.100.000;

2004: - 1.100.000;

2005: - 1.100.000.

59.565**Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il comma 8° dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così sostituito:

"8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici

competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.566

Respinto

NOCO, CURTO, COSTA, BUCCIERO, CHIRILLI, SPECCHIA, GRECO, TAROLLI, MORRA, NESSA, TATÒ, FERRARA, SEMERARO, GENTILE, D'AMBROSIO, GRILLO, MELELEO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. I beni del demanio aeronautico, con l'esclusione dei beni del demanio aeronautico militare, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, sono assegnati in uso gratuito, dalla data di pubblicazione della presente legge, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). I beni del demanio aeronautico del Ministero della Difesa da destinare all'aviazione civile sono assegnati, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, all'ENAC con provvedimento del Ministero della difesa. Il passaggio dei beni avviene sulla base di procedure concordate tra ENAC e l'aeronautica Militare.

L'ENAC affida in concessione la gestione totale degli aeroporti, per una durata massima di quaranta anni, alle società di gestioni già titolari di una concessione di gestione aeroportuale parziale o precaria, autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

L'affidamento in concessione totale della gestione società richiedenti è subordinato alla sottoscrizione di una apposita convenzione e di un contratto di programma, sul quale sono definiti gli investimenti, le strategie e le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di concessione nonché il correlato piano economico.

L'ENAC verifica, ogniqualvolta lo ritenga necessario, la capacità da parte del gestore aeroportuale di far fronte agli impegni assunti nella convenzione e nel contratto di programma, e vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposte nonché sulla conformità del sistema ge-

zionale della società e del sistema aeroportuale alla regolamentazione vigente.

Le società di gestione totale aeroportuale sono tenute, a pena di decadenza dalla concessione, al versamento all'erario dello Stato, di un importo pari al 5 per cento del canone annuo dovuto per l'anno 2001, per ogni anno di durata della concessione rilasciata o di estensione della durata del rapporto ed al conseguimento, entro ventiquattro mesi dal rilascio della concessione, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai regolamenti tecnici adottati dall'Ente stesso.

A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato con le modalità e procedure stabilite dalla normativa vigente in materia»

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.567

Respinto

FERRARA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "per la mobilità" aggiungere le altre "ed il miglioramento delle strutture nonché il potenziamento delle apparecchiature" e sostituire le parole: "1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003" con le altre: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003"».

Conseguentemente alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 500;

2004: - 500;

2005: - 500.

59.568

Dichiarato inammissibile

FORMISANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. È autorizzata la cessione a titolo di permuta alla pari di beni immobili demaniali, non più serventi all'uso pubblico, della superficie complessiva di mq. 796.460, riportati sul catasto terreni del Comune di Venezia e situati nel comprensorio denominato seconda zona industriale di Porto Marghera, con le aree di proprietà privata, della superficie complessiva di mq. 801.830, a suo tempo utilizzate per la costruzione del Ca-

nale Sud di Porto Marghera e mai formalmente espropriate ai legittimi proprietari».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.569

Accolto

IL RELATORE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - -;
2004: - 5.000;
2005: - 15.000.

59.570

Respinto

BOLDI, VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano anche alle associazioni di bande musicali amatoriali legalmente costituite senza scopo di lucro"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

59.571

Respinto

BASILE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. È incrementato il Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali dell'importo di 241 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.572**Respinto**

BETTAMIO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. L'Articolo 4 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 e così modificato:

"È autorizzata la spesa nel limite massimo di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per il diritto allo studio, per l'incentivazione alla didattica, alla ricerca e alla partecipazione degli studenti ai master di primo e di secondo livello realizzati dagli atenei e dai collegi universitari legalmente riconosciuti e per il sostegno alle attività di ricerca di giovani studiosi.

Il fondo è ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti la C.R.U.I., il C.N.S.U., la C.P.C (Conferenza Permanente dei Collegi), e comunque secondo le seguenti priorità:

servizi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 212;

progetti sperimentali e innovativi per il diritto allo studio proposti dalle Regioni mediante programmazione concordata con il MIUR;

borse di studio da erogare a giovani ricercatori;

borse di studio da erogare a studenti che partecipano ai masters organizzati dagli atenei e dai Collegi universitari legalmente riconosciuti,

incentivazione dell'attività didattica volta al miglioramento degli standards qualitativi dell'offerta formativa.

Per i progetti avviati dai soggetti riconosciuti dal Miur l'eventuale approvazione del progetto stesso da parte del Miur attribuisce il valore legale al titolo rilasciato quale master di I o II livello

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti ad occorrenza, variazioni di bilancio"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.573**Respinto**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente.

«40-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, ai rettori universitari è accordata la facoltà di non procedere alla disattivazione delle scuole di specializzazione che operano da più di 15 anni, purché finanzino l'attività didattica con le

sole iscrizioni o con fondi di ateneo ed abbiano una valutazione positiva dal nucleo di valutazione d'Ateneo».

59.574**Respinto**

CORTIANA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle università per stranieri di Perugia e Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 sono equiparati a ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità rilasciato da una commissione interna alle singole università ed all'uopo nominata dai consigli di facoltà delle università interessate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine, il candidato è automaticamente inserito nel ruolo di ricercatore confermato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.575**Dichiarato inammissibile**

NANIA, PONTONE

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. A decorrere dall'anno 2003 è autorizzato il contributo annuo di 500.000,00 euro in favore della Fondazione Maria Cristina Lagani in Pecoraro - Istituto italiano di studi superiori del sistema bancario e finanziario, con sede in Napoli in Piazza Matteotti, n. 7.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 500;

2004: - 500;

2005: - 500.

59.576**Dichiarato inammissibile**

CASTELLANI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Al Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto è concesso un contributo annuo addizionale pari a euro 258.000, a decorrere dall'anno 2003, a titolo di concorso alle spese di gestione e sviluppo delle attività musicali.

40-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 258.000 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzarlo l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

40-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.577

Dichiarato inammissibile

D'IPPOLITO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. Per l'anno 2003 è concesso un contributo straordinario di euro

20.000,00 in favore del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.578

Dichiarato inammissibile

PONZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. Al fine di consentire i primi interventi a favore dell'avvio dell'attività del Nuovo Auditorium di Roma, previa intesa con il Comune di Roma, è autorizzato lo stanziamento di tre milioni di Euro per l'anno 2002

40-*ter*. In relazione alle particolari esigenze musicali e culturali del Nuovo Auditorium di Roma e all'unicità della struttura, è disposto a favore della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia l'erogazione di 1,5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.579

Dichiarato inammissibile

PONZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. Per la realizzazione dell'accordo di programma, sottoscritto dall'Università della Basilicata, dall'Ente Parco Nazionale del Pollino e dal comune di Rotonda, finalizzato alla creazione di un Centro Studi e

di un Eco Museo Scientifico nella Valle del Mercure (PZ), è concesso al Comune di Rotonda, quale rappresentante della partnership, un contributo straordinario di due milioni di Euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.580

Dichiarato inammissibile

IOANNUCCI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per la realizzazione di strutture dedicate alle attività ricreative e socioculturali è assegnata la somma di 70.000 Euro ciascuno (per gli anni 2003,2004 e 2005 ai seguenti Soggetti: Istituto Don Orione di Avezzano (AQ), Casa Serena Santa Maria della Pace di Fontecchio (AQ), Parrocchia S. Pio X dell'Aquila (AQ), Comune di Carsoli (AQ), Comune di Tagliacozzo (AQ)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.581

Respinto

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

59.582**Respinto**

BIANCONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'articolo 1, comma 8, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, va interpretato nel senso che la disciplina fiscale prevista per le ONLUS dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni è applicabile ai soggetti senza fini di lucro che gestiscono scuole paritarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460/97 compatibili con lo status di scuola paritaria tra i quali non rientra quello di cui al comma 1, lettera b), come precisato dai successivi commi 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.583**Respinto**

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo è riconosciuta alle Organizzazioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la destinazione di almeno il 3 per cento del fondo per l'Aiuto ai Paesi in via di sviluppo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.584**Respinto**

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle Organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.585**Respinto**

CANTONI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Per il completamento del decentramento amministrativo in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'esenzione da ogni onere re-

lativo ad imposte e tasse prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applica anche ai trasferimenti di beni effettuati dalla Regioni alle società o fondazioni costituite dalle medesime».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.586

Respinto

CASTELLANI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980 n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della Comunità Montana della Valnerina e nel Comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della Regione Umbria la spesa di Euro 11,6 milioni in tre anni, così suddivisa:

2003: - 3,6;

2004: - 4;

2005: - 4.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.587

Respinto

PONTONE

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 sostituire «25 per cento» con «35 per cento».

59.588

Respinto

PONTONE

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera h-ter aggiungere:

"i) a promuovere la partecipazione di minoranza di imprese italiane, anche cooperative, e loro consorzi ed associazioni all'interno di un nuovo investimento estero in Italia. La partecipazione non può comunque eccedere la quota del 35 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa partecipata. simest è autorizzata a concedere secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 finanziamenti di durata non superiore a otto anni alle imprese o società italiane di cui alla presente lettera, anche

nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la BEI ovvero con altri enti sovranazionali in misura non eccedente il 35 per cento dell'impegno finanziario previsto dall'investimento estero in Italia».

59.589**Respinto**

NANIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "35 per cento"».

59.590**Respinto**

NANIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera *h-ter*) aggiungere la seguente:

"*h-quater*) a promuovere la partecipazione di minoranza di imprese italiane, anche cooperative, e loro consorzi ed associazioni all'interno di un nuovo investimento estero in Italia. La partecipazione non può comunque eccedere la quota del 35 per cento del capitale a fondo sociale della società o impresa partecipata. simest è autorizzata a concedere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, finanziamenti di durata non superiore a otto anni alle imprese o società italiane di cui alla presente lettera, anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la BEI ovvero con altri enti sovranazionali in misura non eccedente il 35 per cento dell'impegno finanziario previsto dall'investimento estero in Italia"».

59.591**Dichiarato inammissibile**

MANCINO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Ai comuni del Medio Sarno è concesso un contributo complessivo di euro 10 milioni, per l'anno 2003, per il completamento delle reti fognarie».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.592**Respinto**

TREU

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per le fondazioni prive di riferimento territoriale si intende non applicabile la previsione di una quota maggioritaria designata dagli enti locali negli organi di indirizzo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.593**Respinto**

BEDIN

Dopo il comma 40, inserire il seguente: «I benefici normativi ed economici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, sono riconosciuti al personale civile del Ministero della difesa che, per l'assunzione in servizio, ha sostenuto tre prove scritte d'esame».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.594**Dichiarato inammissibile**

FORMISANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. È autorizzata la cessione a titolo di permuta alla pari di beni immobili demaniali, non più serventi all'uso pubblico, della superficie complessiva di mq. 796.460, riportati sul catasto terreni del Comune di Venezia e situati nel comprensorio denominato seconda zona industriale di Porto Marghera, con le aree di proprietà privata, della superficie complessiva di mq. 801.830, a suo tempo utilizzate per la costruzione del Canale Sud di Porto Marghera e mai formalmente espropriate ai legittimi proprietari».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.595**Respinto**

FLORINO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«40-bis. È assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 all'Orto Botanico di Napoli, finalizzato alla ricerca scientifica, alla valorizzazione del complesso e alle relative infrastrutture».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50% l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

59.596

Respinto

NANIA, BATTAGLIA, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonio, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Gli acquisti di forniture e/o servizi effettuati facendo ricorso ad una convenzione quadro definita ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 o 59, legge 23 dicembre 2000, n. 388 si considerano in ogni caso validamente effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile alle amministrazioni aggiudicatrici».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.597

Respinto

BOBBIO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto infine il seguente periodo:

"Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita".

Conseguentemente all'articolo 65, comma 1, alla Tabella A richiamata, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 600 migliaia di euro;

2004: - 600 migliaia di euro;

2005: - 600 migliaia di euro.

59.598**Respinto**

CICCANTI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Con le modalità previste dalla legge 23 novembre 2001 n.410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purchè ubicati all'esterno delle infrastrutture militari. Le risorse derivanti sono riassegnate al Ministero della Difesa per il soddisfacimento di primarie esigenze istituzionali.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.599**Accolto**

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«40-bis. È concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 516;

2004: - ;

2005: - .

59.600**Respinto**

GIRFATTI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già differito dal comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. Il contributo è liquidato secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 522 del 1999, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfearia per ciascuna tipologia di corso. Gli oneri relativi restano a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.601

Respinto

FALCIER

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni avranno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.602

Respinto

FALCIER

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla tabella A parte seconda allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

"21-ter. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.603

Respinto

FALCIER

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alle note dell'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

"2-ter. Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.604

Respinto

FALCIER

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

"32-bis. In deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio euro 10,33"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.605

Respinto

CANTONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis. 1, comma 1, lettera e) le parole da "prestazioni alberghiere" a "sostitutivi di mense aziendali, a" sono soppresse;

b) all'articolo 74-ter, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la

prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi".

b) alla parte III della Tabella A allegata dopo il numero 120) è aggiunto il seguente: "120-bis) prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari"».

Conseguentemente all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 210.000;
2004: - 210.000;
2005: - 210.000.

59.606

Respinto

CANTONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo le parole "si applica anche" sono aggiunte le seguenti parole: "alle spese di pubblicità, marketing e comunicazione e".

Conseguentemente, all'articolo, 67, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

59.607

Respinto

CANTONI

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 2002, sono definitivi.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.608**Respinto**

CANTONI

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. All'articolo 4, comma 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo le parole "per natura" sono aggiunte le seguenti "ancorché esistenti"».

Conseguentemente, all'articolo, 67, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

59.609**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 40, è aggiungere il seguente:

«40-bis. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5-bis. del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della Salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le Regioni nei limiti delle quote del fondo di cui al citato articolo 20, ripartite fra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.610**Respinto**

MANFREDI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 maggio 1998, la parola "10%" è sostituita con la parola "30%". Il Ministero dell'Economia e delle finanze si atterrà alla presente norma anche

nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.611

Respinto

CANTONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. I titolari di concessioni per l'accettazione di scommesse ip-piche e sportive che, avranno provveduto entro il 31 gennaio 2003 al pagamento dell'imposta unica prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, sono esentati dalla sanzione stabilita nell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.612

Respinto

CANTONI

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. Al comma 10 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola "autonome" sono aggiunte le parole "e dagli enti ed aziende regionali"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.613

Respinto

BETTAMIO, BOSCHETTO, TOMASSINI, BIANCONI, MANFREDI, MAFFIOLI, FERRARA, VANZO, STIFFONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, MONTI, CORRADO, MENARDI, MAGNALBÒ, BALBONI, CICCANTI, ZANOLETTI, SCARABOSIO, PETERLINI, MALAN, KOFLER, PELLICINI, TAROLLI, FALCIER

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2001, 2002 e 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.614**Respinto**

NOVI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«40-bis. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2-ter della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, stia ancora decorrendo il termine di prescrizione quinquennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 2002, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del quinquennio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.615**Respinto**

PASQUINI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Il corrispettivo da versare ai comuni per sostituire le convenzioni relative alle aree cedute sin dall'origine in diritto di proprietà, ovvero per acquisire in proprietà le aree concesse in diritto di superficie, previste e regolate dall'articolo 31, commi 46 e 47 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 ed ai fini ivi previsti, è quello definito e regolato dal comma 48 dell'articolo 31 della stessa legge, ridotto a metà.

40-ter. Il pagamento del corrispettivo determinato ai sensi del comma precedente, con riferimento alle aree già concesse dai comuni sia in diritto di superficie che di proprietà, determina la caducazione di ogni vincolo, sia esso previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che dalle relative convenzioni stipulate in base a tale norma.

40-quater. Il medesimo pagamento, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, determina altresì la caducazione di eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sostitutive di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

40-quinquies. A seguito del predetto pagamento, si estingue ogni ulteriore e diversa pretesa dei comuni riguardanti le aree o le quote di aree concesse in diritto di superficie o in diritto di proprietà sin dall'origine, di cui ai commi 46 e 47 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 488».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.616**Respinto**

CURTO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Sopprimere l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180».

59.617**Respinto**

CURTO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, secondo comma, sostituire le parole: "a norma del presente titolo" con le seguenti: "a norma del presente e del precedente titolo"».

59.618**Respinto**

BATTISTI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "nonchè le aziende private";

b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: "Della cessazione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato e dei dipendenti di soggetti privati";

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 54, le parole: "a norma del presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "A norma del presente e del precedente titolo".

40-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 47 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.619**Respinto**

CURTO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto", aggiungere le seguenti: "nonché le aziende private"».

59.620**Respinto**

CURTO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, al titolo III, sostituire le parole: "della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato" con le seguenti: "della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati"».

59.621**Respinto**

DI SIENA, COVIELLO, D'ANDREA, GRUOSSO, CADDEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1. Il provvedimento di trasferimento in proprietà da parte del Ministero delle attività produttive dei lotti e delle aree di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, n. 219, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 1992 e all'articolo 10, comma 2, della legge n. 266 del 1997, relativi ad aree appartenenti al demanio pubblico idrico e ferroviario, da comunicarsi all'agenzia del demanio determina la sdemanializzazione delle aree stesse. Resta altresì confermata l'efficacia dei trasferimenti disposti con i provvedimenti già emanati.

2. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 va interpretato nel senso che le opere pubbliche inerenti i programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali comprendono tutte quelle realizzate con i fondi della legge 14 maggio 1981, n. 219, articolo 32, e successive modificazioni. Conseguentemente è da intendersi che le controversie relative alla loro esecuzione non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono inoltre fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per

le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data dell'8 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge n. 267 del 1998».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.622

Respinto

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se non motore a benzina"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.623

Respinto

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima" è abrogato il periodo: "da almeno cinque anni e"».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

59.624

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. 1. L'articolo 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è così modificato:

"Art. 4. - 1. È autorizzata la spesa nel limite massimo di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per il diritto allo studio, per l'incentivazione alla didattica, alla ricerca e alla partecipazione degli studenti ai *master* di primo e di secondo livello realizzati dagli atenei e dai collegi universitari legalmente riconosciuti per il sostegno alle attività di ricerca di giovani studiosi.

2. Il fondo è ripartito secondo criteri determinanti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti la CRUI, il CNSU, la CPC (Conferenza permanente dei collegi), e comunque secondo le seguenti priorità:

servizi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212;

progetti sperimentali e innovativi per il diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il MIUR;

borse di studio da erogare a giovani ricercatori;

borse di studio da erogare a studenti che partecipano ai *masters* organizzati dagli atenei e dai collegi universitari legalmente riconosciuti;

incentivazione dell'attività didattica volta al miglioramento degli *standards* qualitativi dell'offerta formativa.

3. Per i progetti avviati dai soggetti riconosciuti dal MIUR l'eventuale approvazione del progetto da parte del MIUR attribuisce il valore legale al titolo rilasciato quale *master* di I o II livello.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti ad occorrenza, variazioni di bilancio"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

59.625

Dichiarato inammissibile

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comune di Crespano del Grappa (Treviso), è attribuito uno stanziamento di 750.000 euro, a valere sugli stanziamenti disposti per i beni culturali, da utilizzarsi per la messa in sicurezza e per la realizzazione, nell'ex Base Radar NATO di Cima Grappa, di un museo - centro socio culturale delle Forze Alpine».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.626

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«41. Al comma 2 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"».

59.627**Respinto**

PONTONE

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Gli immobili adibiti ad uso commerciale, artigianale e professionale, di proprietà di società che li abbiano acquisiti da enti pubblici e dalla Banca d'Italia o da società da essa partecipate in modo maggioritario, sono inseriti nella tabella A/III allegata all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.628****Respinto**

PONTONE

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. L'aliquota dell'IVA per l'acquisto di immobili adibiti ad uso commerciale, artigianale e professionale, di proprietà di società che li abbiano acquisiti da enti pubblici e dalla Banca d'Italia o da società da essa partecipate in modo maggioritario è fissata al 10 per cento».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.629****Ritirato**

ZORZOLI, FERRARA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico"».

59.630**Ritirato (v. testo 2)**

ZORZOLI, FERRARA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "è autorizzato a corrispondere alle banche contributi correlati ai" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei";

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuantanti, salvo il caso di autofinanziamento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.630 (testo 2)

Respinto

ZORZOLI, FERRARA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "è autorizzato a corrispondere alle banche contributi correlati ai" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei";

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuantanti, salvo il caso di autofinanziamento"».

59.631

Ritirato

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si applicano alle Amministrazioni pubbliche ed agli Enti, anche locali, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.632**Dichiarato inammissibile**

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. I reati previsti al secondo comma dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al secondo comma dell'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soggetti alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 310 euro a 2.066 euro, salvo che il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale. Si applicano il principio di specialità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 40 e 41 della medesima legge n. 689 del 1981».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.663****Respinto**

NOVI, MAGNALBÒ, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, CICCANTI, BOREA, DANZI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 50, alla fine del comma 4, della legge 388/2000 sopprimere le seguenti parole: «e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti».

Conseguentemente alla Tab. A Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2003 - 2.000.000;
2004 - 2.000.000;
2005 - 1.000.000.

59.634**Respinto**

PIANETTA

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modlficazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "con propria determinazione," sono inserite le seguenti: "a seguito di esame,";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le tariffe riguardanti i suddetti esami e le relative Certificazioni sono stabilite periodicamente dal Ministero delle finanze"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.635

Respinto

GUASTI, PESSINA, AGOGLIATI, MENARDI, CICOLANI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di incentivare l'acquisto da parte di privati cittadini di box-auto e/o posti-auto, anche in locali di fabbricati privati adibiti, in parte o *in toto*, al ricovero delle auto, viene ridotta l'aliquota IVA dall'attuale 20 per cento al 10 per cento, poichè equiparata a quella già definita per le costruzioni di parcheggi o edifici adibiti al ricovero auto, posti in essere su iniziativa pubblica ovvero nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dalla legge "Tognoli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.636

Respinto

GIARETTA, DETTORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai componenti i consigli locali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.637

Respinto

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia del collegio sindacale previste per società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile, salvo quanto stabilito dal successivo 2 comma».

59.638**Respinto**

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso e possono essere rieletti anche se non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile».

59.639**Respinto**

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO

Dopo il comma 40 è inserito il seguente:

«40-bis. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e del piano di informatizzazione e di reingegnerizzazione delle prefetture - uffici territoriali del Governo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.»

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

59.640**Respinto**

PICCIONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Nell'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546 convertito, con modificazione, nella legge 1° dicembre 1981 n. 692, come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole "una ritenuta del 27 per cento" sono sostituite dalle parole: »la ritenuta del 12,5 per cento come prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.641**Respinto**

CAMBER

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. 1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed il personale con incarico di livello dirigenziale già valutato positivamente alla predetta data è inquadrato, previo superamento del concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.642**Respinto**

CAMBER

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai fornitori dei soggetti indicati nella lettera a), se residenti, quando effettuano operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento complessivo di tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno solare precedente"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.643**Respinto**

BARELLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91, dopo la lettera m) inserire la seguente:

n) promuove e cura, all'uopo utilizzando anche la rete dei centri regionali ed interregionali per i trapianti, le campagne volte alla sensibilizzazione dei cittadini a favore della donazione di organi».

Conseguentemente, alla Tabella A (articolo 45) all'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003 - 5000;
2004 - 5.000;
2005 - 5.000.

59.644**Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI,
ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente comma:

«40-bis. All'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al secondo comma viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono essere impiegati, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, dispositivi o mezzi tecnici di controllo della velocità, fissi o mobili, di qualsiasi natura, dei quali non sia stata data informazione agli utenti della strada mediante apposita segnaletica installata nelle immediate vicinanze del punto di rilevazione"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.645**Respinto**

CANTONI, TOMASSINI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Gli atti di acquisizione da parte della regione Lombardia effettuati in applicazione dell'art. 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e finanziate dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono esenti dall'imposta di bollo, catastali, di registro e trascrizione, entro il limite di spesa di 1 . 100.000 euro, e possono beneficiare della riduzione degli onorari notarili».

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2003: - 1.100.000;
2004: - 1.100.000;
2005: - 1.100.000.

59.646**Respinto**

LABELLARTE

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'art. 3, punto 1, del D.P.C.M. 8 marzo 2002, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera i-bis): "miscela biodiesel-olio combustibile BTZ e biodiesel-gasolio"».

All'art. 6, punto 1, del D.P.C.M. 8 marzo 2002, dopo la lettera *n*), è aggiunta la seguente lettera *n-bis*): "miscele biodiesel-olio combustibile BTZ e biodieselgasolio".

59.647

Respinto

BETTAMIO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'art. 6, punto 1, del DPCM 8 marzo 2002. Dopo la lettera *n*), è aggiunta la seguente lettera *n-bis*): "miscele biodiesel-olio combustibile BTZ e biodieselgasolio"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.648

Respinto

BETTAMIO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'art. 6, punto 1, del DPCM 8 marzo 2002. Dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera *i-bis*): "miscele biodiesel-olio combustibile BTZ e biodieselgasolio"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.649

Dichiarato inammissibile

SALERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«40-bis. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, alle miscele gasoliobiodiesel con contenuto in biodiesel dal 20 al 30 per cento in peso».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.650

Respinto

CORTIANA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 dell'articolo 22 della citata legge è prorogato per un ulteriore triennio entro il limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro.

40-ter. All'articolo 22, comma 1, capoverso 6-bis. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire la lettera c), come segue: "c) additivi o riformulanti, per diesel o per benzina, preferibilmente provenienti da biomasse agricole, di cui sia accertata e certificata, da enti con adeguate strutture di sperimentazione, la capacità di abbattimento dei principali agenti inquinanti"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.651

Respinto

RIZZI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. È ridotta l'accisa sul gpl (sia per autotrazione che per riscaldamento) di 10 centesimi di euro a litro e, contestualmente, è aumentata l'accisa sul gasolio (sia per autotrazione che per riscaldamento) di un centesimo di euro al litro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.652

Respinto

RIZZI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. È ridotto del 50 per cento il bollo annuale sui ciclomotori a 4 tempi euro due e, contestualmente, è aumentato del 100 per cento il bollo annuale sui ciclomotori e sulle moto a due tempi non Ditech».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.653

Ritirato (v. testo 2)

CANTONI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Al fine di una più efficace utilizzazione delle risorse disponibili, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo unico, alimentato con il ricavato derivante dalla vendita e dalla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il fondo è finalizzato alla distribuzione del ricavato dei predetti beni con particolare riferimento al potenziamento della lotta alla criminalità e alle finalità previste dalle disposizioni legislative in materia di destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata. I contributi a carico del fondo sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo preposto alla gestione del fondo.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.653 (testo 2)

Respinto

CANTONI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Al fine di una più efficace utilizzazione delle risorse disponibili, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo unico, alimentato con il ricavato derivante dalla vendita e dalla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il fondo è finalizzato alla distribuzione del ricavato dei predetti beni con particolare riferimento al potenziamento della lotta alla criminalità e alle finalità previste dalle disposizioni legislative in materia di destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata. I contributi a carico del fondo sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo preposto alla gestione del fondo.».

59.654

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

40-ter. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato *lo status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dell'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

40-quater. È autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro *una tantum*, che simbolicamente viene stabilito in euro 500,00 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi.

Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

40-quinques. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

40-sexies. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

40-septies. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2.

40-octies. È istituito presso il Ministero della difesa il "«Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti", al quale affluiscono:

- a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 5;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;
- c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

2. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.655

Ritirato. Trasformato in ordine del giorno: 0/1826/68/5^a

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 40 dell'articolo 59 aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 2 dell'articolo 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le Commissioni di primo e di secondo grado per le qualifiche partigiane e per le ricompense al valore militare partigiano del Ministero della difesa, sono organismi collegiali indispensabili"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.656**Respinto**

CAMBER

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il punto 2 del comma 5 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è sostituito dal seguente:

"2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio volti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle Amministrazioni statali reclutati a mezzo di corso-concorso, il periodo è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea che hanno svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali. Sono, inoltre omessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche con valutazione positiva, per un periodo superiore a 2 anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.657**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.658**Respinto**

BASTIANONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 4, comma 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "per natura" sono aggiunte le seguenti: "ancorché esistenti".».

Conseguentemente, all'articolo, 67, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Ri-

forma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.659

Respinto

BORDON, BUDIN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza il pagamento dell'imposta ai fornitori dei soggetti indicati nella lettera a), se residenti, quando effettuano operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% complessivo di tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno solare precedente"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.660

Respinto

BORDON

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«41. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3, dopo le parole "diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge« sono aggiunte le seguenti parole: »con esclusione dei soggetti che svolgono esclusivamente attività di prestazione di servizi di pagamento";

b) alla lettera b), numero 1, dopo le parole "previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria" aggiungere le seguenti parole: "con esclusione dei soggetti che svolgono esclusivamente attività di prestazione di servizi di pagamento"».

59.661**Respinto**

BAIO DOSSI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2001 n. 463, per i periodi precedenti il gennaio 2001, è prorogato al 31 marzo 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.662 (v. testo 2)**Dichiarato inammissibile**

FALOMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere dopo le parole: "dell'Ente Poste Italiane" le parole: ", canali satellitari e collegamenti telefonici via Internet tramite ADSL e metodi di trasmissione analoghi".

59.662 (testo 2)**Respinto**

FALOMI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere dopo le parole: "dell'Ente Poste Italiane" le parole: ", canali satellitari e collegamenti telefonici via Internet tramite ADSL e metodi di trasmissione analoghi".

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.663**Respinto**

BEDIN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per l'anno 2003 il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e all'articolo 4, decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è incrementato di 50 milioni di euro di cui almeno 5 milioni di euro sono destinati ad interventi formativi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.664**Respinto**

BEDIN

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Presso il Ministero della difesa è istituito il Centro internazionale di ricerca per la pace, con il compito di indagare sui fondamenti politici, culturali, economici, giuridici, spirituali della pace; di studiare i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla pace nel mondo e in particolari regioni e paesi; di individuare precocemente e analizzare le aree e le situazioni di potenziale crisi e di conflitto; di proporre soluzioni e interventi per la costruzione della pace, privilegiando le possibilità offerte dall'azione non armata e non violenta nella risoluzione dei conflitti.

41-ter. Il Centro:

- a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal consiglio direttivo, sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico;
- b) collabora con analoghi istituti di altri paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace; favorisce il coordinamento della ricerca per la pace in Italia, in collaborazione con le istituzioni accademiche e culturali e con le associazioni operanti nel settore;
- c) promuove corsi e *stage* rivolti a studenti e ricercatori italiani e stranieri; concede borse di studio privilegiando le persone provenienti da paesi nei quali siano presenti gravi situazioni di conflitto;
- d) attraverso un'apposita sezione promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;
- e) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri e ogni altra forma giudicata opportuna;
- f) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;
- g) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.

41-quater. Il comitato scientifico è composto da dieci esperti sui temi della pace, italiani e stranieri, compreso il direttore dell'Istituto, che è membro d'ufficio del comitato. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:

- a) due dal Ministro della difesa;
- b) due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) cinque dal Presidente del Consiglio su proposta delle associazioni e degli enti aventi più lunga storia e caratterizzazione accentuata di impegno riconosciuto a favore della pace e della non violenza. Il comitato scientifico dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati.

41-quinquies. Il fondo per la costituzione del Centro e per il finanziamento delle attività di ricerca è assicurato da un apposito stanziamento a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa, con piani di spesa quinquennali. Il Centro si avvale anche di risorse erogate da enti

pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni e altri soggetti privati, anche stranieri.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.665

Respinto

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per la prosecuzione dei programmi integrati di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, la dotazione del fondo previsto dalla suddetta legge è integrato con la somma di 5 milioni di euro per il 2003 e 10 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 5.000;
2004: - 10.000.

59.666

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un osservatorio sui flussi migratori nel basso Adriatico è autorizzata per l'anno 2003, in favore del Ministero degli affari esteri, la spesa di 200.000 di euro. La sede dell'osservatorio è individuata nella città di Bari».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.667

Respinto

RIGONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Il secondo periodo del comma 43 dell'articolo 1, legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.668**Respinto**

COMPAGNA, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 11, comma 10, primo periodo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale in nome proprio e per conto di tutte le imprese di cui al comma 1 del presente articolo».

59.669**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'ultimo periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è soppresso».

59.670**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'ultimo periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è soppresso».

59.671**Respinto**

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. L'ultimo periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.672**Respinto**

NOVI, MAGNALBÒ, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, CICCANTI, BOREA, DANZI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 50, alla fine del comma 4, della legge n. 388 del 2000, sopprimere le seguenti parole: «e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 2 milioni;

2004: - 2 milioni;

2005: - 1 milione.

59.673**Respinto**

PELLEGRINO, FORTE, TAROLLI, MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO, MAFFIOLI, MAGRI, IERVOLINO, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"Nel caso che un immobile giudiziario, costruito o ristrutturato con finanziamenti statali, non sia più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia, su richiesta del comune proprietario dell'immobile, può, sentito il parere della Commissione per la manutenzione del Palazzo di Giustizia, autorizzare che l'edificio sia adibito ad una destinazione d'uso diversa da quella originaria"».

59.674**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Ai componenti i consigli locali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.675**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Ai componenti i consigli locali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.676**Respinto**

FRANCO Paolo, VANZO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per assicurare il riequilibrio economico e sociale nei piccoli comuni, l'Ente Poste italiane SpA è autorizzato a stipulare convenzioni con le amministrazioni dei comuni, nei quali è prevista la chiusura delle agenzie postali, al fine di realizzare il servizio mediante la costituzione di sportelli presso i municipi, a cui adibire il personale comunale».

59.677**Respinto**

GIULIANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al personale dei vigili del fuoco ed ai familiari superstiti di detto personale deceduto durante l'esercizio della propria attività, si applicano i benefici previsti dalle leggi 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, a far dat dal verificarsi dell'evento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.678**Dichiarato inammissibile limitatamente all'ultimo capoverso; respinto per la parte restante**

MANFREDI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Per il proseguimento delle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della 10 agosto 2000, n. 246, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annue a decorrere del 2003. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

40-ter. Per il proseguimento delle finalità previste dal comma 6 dell'articolo 10 è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro annue a decorrere dal 2003. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

40-quater. Al comma 4 dell'articolo 10, dopo le parole: "distacamenti volontari" aggiungere le seguenti: "e ai nuclei di protezione civile"».

59.679

Respinto

VERALDI, BEDIN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo del settore editoriale il termine di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito in legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2004. Il relativo rimborso è riconosciuto a Poste Italiane in corso d'anno e salvo conguaglio nell'esercizio successivo, fissato per il 2002 nella misura massima di 67 milioni di euro, sulla base della documentazione contabile resa alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'editoria e a valere sugli stanziamenti del relativo fondo».

Conseguentemente, alla tabella C, legge n. 467 del 1978, apportare la seguente variazione:

2003: - 67.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.680

Respinto

NOVI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Per il difensore che si attiene ai valori minimi previsti dalla tariffa forenze, il Ministro dell'interno, per il tramite del Servizio centrale di protezione, provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale, previo parere di congruità espresso dal consiglio dell'ordine presso cui il difensore è iscritto, senza diritti di quiescenza, anche quando richieste nel corso del giudizio. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'Albo degli avvocati di un distretto di Corte di appello diverso da quello dell'Autorità precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2 del Testo unico, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.681

Respinto

SANZARELLO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. Nei comuni con sede di tribunale deve essere mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questo sia stato soppresso, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Uffici dell'amministrazione delle entrate dovranno essere riorganizzati in modo da garantire l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate in tali comuni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.682

Respinto

BOBBIO Luigi

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. All'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Per il difensore che si attiene ai valori minimi previsti dalla tariffa forenze, il Ministro dell'interno, per il tramite del Servizio centrale di protezione, provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale, previo parere di congruità espresso dal consiglio dell'ordine presso cui il difensore è iscritto, senza diritti di quiescenza, anche quando richieste nel corso del giudizio. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'Albo degli avvocati di un distretto di Corte di appello diverso da quello dell'Autorità precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2 del Testo unico, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

Conseguentemente, all'articolo 65, comma 1, alla tabella A richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni (migliaia di euro):

2003: - 600;

2004: - 600;

2005: - 600.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.683

Respinto

BOBBIO Luigi, SEMERARO, MUGNAI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il difensore che si attiene ai valori minimi previsti dalla tariffa forense, il Ministro dell'interno, per il tramite del servizio centrale di protezione, provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale, previo parere di congruità espresso dal consiglio dell'ordine presso cui il difensore è iscritto, senza diritti di quiescenza, anche quando richieste nel corso del giudizio. Sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.710

Respinto

GIARETTA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per le tre annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1994 del Ministro delle finanze, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alla formalità connesse agli atti di acquisto di ciclomotori, immatricolati per la prima volta, conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2003, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un ciclomotore non conforme alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario del ciclomotore oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del ciclomo-

tore nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

40-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del ciclomotore conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui al comma 40-bis, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il ciclomotore ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri del ciclomotore. In ogni caso, tali ciclomotori non possono essere rimessi in circolazione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.760

Ritirato

IL RELATORE

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-bis. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla modifica della tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per le analoghe finalità, dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

40-ter. Il trenta per cento delle maggiori entrate annue, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari anche in relazione all'applicazione delle disposizioni del precedente comma e certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso detto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'unione Europea e dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

59.810

Ritirato

IL GOVERNO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«41. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, è aggiunto il seguente comma:

"I-bis. Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio del PRA gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine"».

59.0.1

Respinto

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure diverse)

1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali le professioni di geometra e perito industriale sono equiparate. Per evitare una diversità di trattamento tra le due professioni, tale da configurare l'ipotesi della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Costituzione, in attesa di una normativa unificata per l'iscrizione agli albi professionali, ai periti industriali è consentito, per poter ottenere l'iscrizione all'albo dei geometri, di utilizzare le disposizioni previste dalla normativa sui periti industriali».

59.0.2

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure diverse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il Ministero della giustizia dà pratica attuazione alla Sezione distaccata del tribunale di Crotona già istituita in Petilia Policastro, concludendo la procedura da tempo attivata prevista dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.3**Dichiarato inammissibile**

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure diverse)

1. Per le professioni che prevedono, dopo il conseguimento del diploma di laurea, un periodo di praticantato prima di poter accedere alla prova abilitativa, questo si intende assolto se la prova per l'abilitazione viene a tenersi negli ultimi 60 giorni dell'ultimo anno del praticantato».

59.0.4**Respinto**

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure diverse)

1. In deroga alle vigenti norme è concesso che gli insegnanti andati in pensione nell'ultimo quinquennio possano essere nominati nelle Commissioni di esame».

59.0.5**Respinto**

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure diverse)

1. In deroga alla legge 4 agosto 1984, n. 442, e in attesa di una disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, i consorzi di bonifica, la regione Calabria e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere operai specializzati in relazione alle reali esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale e ambientale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, nella misura non superiore al 20 per cento del numero degli operai in attività al 30 dicembre

2002 e ciò per compensare in parte la perdita di giornate lavorative dovuta a dimissioni o a pensionamenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.6

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 150 milionidi euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive, e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.0.7

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gen-

naio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.0.8

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Attività da ammettere alle agevolazioni sui prodotti petroliferi)

1. La concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per le attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Entro il 28 febbraio 2003 il Ministro delle politiche agricole e forestali adegua le tabelle dei consumi di prodotti petroliferi per impiego agevolato in agricoltura allegate al decreto 26 febbraio 2002, includendovi le attività di cui al precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

59.0.9

Dichiarato inammissibile

BEDIN

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Piano di azione per la diffusione di una cultura di pace e di non violenza a beneficio dei bambini italiani)

1. La Repubblica riconosce che la pace necessita di un processo di partecipazione positivo e dinamico in cui viene incoraggiato il ricorso al dialogo e i conflitti vengono risolti in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione. In particolare, la Repubblica riconosce che la diffusione di una cultura di pace non può prescindere dall'eliminazione di tutte le forme

di discriminazione e di intolleranza, perchè solo in tal modo si può instaurare nella società un clima atto a favorire la pace tra gli individui, i gruppi e le nazioni.

2. Per dare attuazione alle finalità di cui al comma 1 la Repubblica, d'intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 redige piani triennali di interventi volti alla diffusione di una cultura di pace e di nonviolenza, rivolti ai giovani.

3. Per l'attuazione della presente norma viene stanziata la somma di 1.600.000 euro a valere sul bilancio del Ministero della difesa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.0.10

Respinto

IOVENE, DE ZULUETA, PIATTI, CADDEO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche: "All'articolo 32, comma 6, articolo 1-*septies*, lettera a), sostituire le parole: "5,16 milioni di euro" con le parole: "15 milioni di euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.0.11

Respinto

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione".

2. All'articolo 25, comma 1 è inserito alla fine il seguente periodo: "I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa

per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1980, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale".

3 All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente "Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato e delle aziende pubbliche di servizi alla persona";

b) nel comma 1 dopo le parole: "Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici ed ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato" sono aggiunte le seguenti: "e con rapporto di lavoro delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende pubbliche di servizi alla persona"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

59.0.12

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. In deroga alle disposizioni vigenti i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti ed effetti da patologie genetiche gravi, sono esonerati dalla verifica periodica del mantenimento delle loro condizioni di salute ai fini della conservazione di agevolazioni acquisite».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.0.13

Respinto

IZZO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Il compenso corrisposto ex articolo 5 CCNL-1994, articolo 2 - Accordo collettivo - 1997, articolo 1 - Accordo collettivo - 1999 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in via fissa e continuativa ai Di-

rigenti delle poste italiane sono interamente soggetti alla contribuzione per il trattamento di quiescenza e previdenza, ivi compresa la quota di maggiorazione introdotta dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e sono pensionabili ai sensi dell'articolo 13 comma 1, lettera a) del disegno di legge 30 dicembre 1992, n. 503».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.14

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine dello sviluppo del polo fieristico della città di Palermo è autorizzata la spesa di un milione di Euro per l'anno 2003 a favore dell'Ente "Fiera del Mediterraneo di Palermo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.15

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per gli assistenti ad esaurimento di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantesimo anno di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.16**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al termine dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001 n. 48, sono aggiunte le parole: "indipendentemente dal raggiungimento dell'età di anni settantacinque».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.17**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di contribuire alla tutela e allo sviluppo delle piccole isole, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo delle isole minori. La dotazione del Fondo, per il triennio 2003-2005, è determinato in 30 milioni di euro per ciascun anno. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato con le procedure di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.18**Respinto**

FERRARA, BASILE

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 122 del 1992 è autorizzata la spesa di 250.000.000 euro per la parziale restituzione alle Regioni delle somme anticipate per i finan-

ziamenti di soccorso previsti dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1989, n. 286 e dall'articolo 4 della legge 30 gennaio 1991, n. 31».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.19

Respinto

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Conformemente a quanto consentito dalla Commissione europea sulla comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 ottobre 2001 (COM (2002) 574 definitivo) avente ad oggetto: "Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei", con cui la Commissione stessa ha ritenuto che le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*) del trattato che istituisce la Comunità europea possano applicarsi ai provvedimenti atti a compensare i costi occasionali della chiusura dello spazio aereo americano, è disposta la copertura finanziaria relativa alle richieste di indennizzo avanzate da compagnie di trasporto aereo nazionali con riguardo alle perdite economiche dalle stesse subite a causa della suddetta chiusura dello spazio aereo americano per il periodo di quattro giorni dall'11 al 14 settembre 2001.

2. L'erogazione delle compensazioni verrà effettuata in favore delle compagnie di trasporto aereo nazionali che ne faranno idonea richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, una volta verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea».

Conseguentemente, alla tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2003: -13.2008.000.

59.0.20**Respinto**

TURRONI, RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contenzioso sui beni collettivi e diritti di uso civico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie aventi per oggetto beni collettivi e diritti di uso civico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ad essi si applicano l'articolo 2652, numero 6), codice civile in materia di trascrizione, e le altre norme generali sulla materia.

2. Gli atti emessi dal comune o da altro ente gestore, che rappresenta la collettività proprietaria dei demani civici, in tema di legittimazione d'occupazione abusiva di beni collettivi e relative procedure, riconoscimento, esercizio e mantenimento dei diritti di uso civico, gestione e conservazione dei beni collettivi e diritti di uso civico e scioglimento della promiscuità, affissi in copia all'albo pretorio per la durata di sessanta giorni, possono essere impugnati avanti al giudice amministrativo competente per territorio entro sessanta giorni successivi, con notifica ai soggetti controinteressati ed al comune o altro gestore. La proposizione del ricorso non sospende l'istruttoria e le procedure amministrative di cui sopra.

3. La trascrizione degli atti di legittimazione di occupazione dei beni collettivi ha effetto sanante di controversie ed inadempienze pregresse.

4. Contro le decisioni negative, in tema di procedure di legittimazione dei beni collettivi e di riconoscimento dei diritti di uso civico assunte dal Consiglio comunale, il giudice amministrativo decide nel termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso.

5. Per le controversie non espressamente contemplate dalla presente legge, si applicano le norme sul processo amministrativo».

59.0.21**Respinto**

TURRONI, RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contenzioso pregresso)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Commissari regionali agli usi civici.

2. Con proprio decreto, il Ministero di giustizia dispone il trasferimento delle risorse umane e materiali dei disciolti Commissariati agli

usi civici ad enti appartenenti all'Amministrazione centrale o periferica del Ministero stesso.

3. I giudizi pendenti alla data d'entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dei Commissari regionali agli usi civici e presso le Sezioni speciali delle Corti di Appello di Roma e di Palerino, sono trasferiti, previa formale comunicazione alle parti interessate, al giudice amministrativo competente per territorio, con esclusione di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria».

59.022**Respinto**

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

All'articolo 37 comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002"

Con decorrenza dal 1° gennaio 2003 la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3 lettera "c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1° gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi, fino alla data di emanazione di una nuova disciplina generale per i lavoratori italiani operanti all'estero con rapporto di lavoro subordinato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.023**Respinto**

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 n.449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 n. 432 e con l'articolo 30, comma 7, della legge

23 dicembre 2000 n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.0.24

Respinto

RONCONI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si applicano con le specificazioni indicate al presente articolo alle strutture provvisorie abitative, artigianali e commerciali costruite per fronteggiare la carenza abitativa e di cui le amministrazioni comunali dei comuni interessati hanno già preso atto, che risultano essere state ultimate entro la data del 31 dicembre 1998 ed eseguite nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e del marzo 1998, individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. I termini contenuti nelle suddette disposizioni e decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge 23 dicembre 1994, n. 724, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione di essa, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli abusi edilizi sanabili ai sensi del comma 1 la misura dell'oblazione prevista nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è moltiplicata per 2.

4. Ai fini dell'applicazione della presente norma all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, le seguenti date: "31 marzo 1995"; "15 aprile 1995"; "15 luglio 1995"; "15 settembre 1995" e "15 dicembre 1995", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; "15 gennaio 1999"; "15 aprile 1999"; "15 luglio 1999"; "15 ottobre 1999". Al medesimo fine il reddito di riferimento di cui al comma 15 dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994 deve intendersi quello dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1997».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.0.25**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 5, della legge 59 del 1992, dall'articolo 14 del DPR 601 del 1973 e dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, in relazione all'obbligo delle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del DPR 601 del 1973 di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge 59 del 1992, sia per trasformazione o fusione in enti diversi dalle cooperative in possesso delle clausole richiamate dal citato articolo 14, sia in ogni altro caso di decadenza dai benefici fiscali, le cooperative di garanzia collettiva fidi possono trasformarsi o fondersi in consorzi di garanzia collettiva fidi senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici e senza decadere dalle agevolazioni fiscali, a condizione che lo statuto del consorzio preveda inderogabilmente:

a) il divieto di distribuire ai consorziati il patrimonio effettivo esistente alla data di trasformazione o fusione;

b) l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente alla data di trasformazione o fusione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 1992, al momento della liquidazione;

c) l'obbligo di sottoporsi a revisione biennale previsto per le società cooperative e loro consorzi dal DLCPS n. 1577 del 1947 in relazione al mantenimento del patrimonio della cooperativa effettivo esistente al momento della fusione o trasformazione, secondo valutazione di un perito nominato dal Presidente del Tribunale;

d) l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici di cui alla precedente lettera b) in caso di violazione del disposto di cui alle lettere a), c) e e);

e) l'obbligo di devoluzione ai fondi di cui alla lettera b) del patrimonio della cooperativa valutato dal perito di cui alla lettera c), in caso di successive fusioni o trasformazioni in enti diversi dalle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dal citato art. 14 ovvero dei consorzi i cui statuti abbiano recepito le clausole previste ai punti a), b), c) e d).

2. Nei bilanci il patrimonio effettivo esistente alla data di fusione o trasformazione deve essere distintamente indicato con riferimento al presente articolo e può essere utilizzato unicamente a copertura di perdite d'esercizio, a condizione che il suo utilizzo sia successivo a quello di tutti gli altri fondi o riserve patrimoniali.

Gli obblighi di devoluzione e di mantenimento previsti dal comma precedente si intendono riferiti al patrimonio al netto della parte utilizzata a copertura delle perdite di esercizio o finali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.0.26

Respinto

CICCANTI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al comma 11, dell'articolo 4 della legge 488/99 e successive modificazioni, sopprimere dalle parole "I Comuni, le Province e le Regioni mantengono per almeno 30 anni" fino alla fine del comma».

N.B.: Non comporta oneri.

59.0.27

Respinto

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi a procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari, relativi alle controversie in materia di masi chiusi di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e dal contributo unificato».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 19 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamenti agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775):

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

59.0.28**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Registro degli esercenti il commercio)

1. All'articolo 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, al comma 4, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f*-bis) che hanno violato le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del comma 1, dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, esclusivamente nel caso di triplice condanna entro un quinquennio"».

59.0.29**Dichiarato inammissibile**

FABRIS

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è apportata la seguente modifica:

Al comma 2, sostituire le parole: "rappresentanze nel Parlamento europeo" con le seguenti: "un rappresentante nel Parlamento europeo eletto nell'ultima consultazione"».

59.0.30**Dichiarato inammissibile**

FABRIS

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

Alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *c*) sopprimere le parole: "precedente a quello";

b) al comma 8, lettera *a*) e al comma 10, lettera *a*) sostituire le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" con le seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio d'esercizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2001";

c) al comma 9, sopprimere le parole: "della media"».

59.0.31**Respinto**

MARANO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Documenti di riconoscimento della Polizia Giudiziaria)

1. Ai soggetti, appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai quali siano attribuiti permanentemente, in forza di legge o regolamenti, giusta l'articolo 57, comma 3, codice di procedura penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria previste dall'articolo 55 del medesimo codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, legge 21 febbraio 1990, n. 36.

2. L'attribuzione delle funzioni di Polizia Giudiziaria dev'essere annotata sulla tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Statale di appartenenza, ovvero su apposita tessera o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla medesima Amministrazione di appartenenza, a cura dell'Ufficio, anche se periferico, dove il soggetto interessato presta servizio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.32**Respinto**

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Polizia di prossimità)

1. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui all'articolo 19, comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbaniz-

zazione secondaria. A tal fine, il decreto interministeriale di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

59.0.33

Respinto

SERVELLO, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Polizia di prossimità)

1. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui all'articolo 19, comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto interministeriale di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

e alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.

59.0.34

Respinto

PONTONE, IERVOLINO, BETTAMIO, MONTI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente la partecipazione italiana al programma internazionale EFA (European Fighter Aircraft) ad elevato contenuto tecnologico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per l'anno 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il quale, per il tramite dell'operatore individuato quale capo-commessa nazionale dall'Amministrazione difesa, attua le procedure ex articolo 2-ter della legge 22 novembre 1994 n. 644 per assicurare la provvista necessaria a corrispondere, d'intesa con tale Amministrazione, all'agenzia Internazionale competente le somme dovute, per il programma, ai sensi degli Accordi internazionali di ricerca, sviluppo e produzione».

Conseguentemente, nella Tabella 1 allegata ai sensi dell'articolo 58, sopprimere la voce: Ministero delle attività produttive, Legge n. 266 del 7 agosto 1997, eccetera. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari relativi all'applicazione del presente articolo, si procede per pari importo al ricorso alle somme previste per i fondi speciali di cui all'articolo 67 della Legge Finanziaria 2003 (disegno di legge in Atto Senato n. 1826).

59.0.35**Respinto**

CASTAGNETTI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente la partecipazione italiana al programma internazionale EFA (European Fighter Aircraft) ad elevato contenuto tecnologico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per l'anno 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il quale, per il tramite dell'operatore individuato quale capo-commessa nazionale dall'Amministrazione difesa, attua le procedure ex articolo 2-ter della legge 22 novembre 1994 n. 644 per assicurare la provvista necessaria a corrispondere, d'intesa con tale Amministrazione, all'agenzia Internazionale competente le somme dovute, per il programma, ai sensi degli Accordi internazionali di ricerca, sviluppo e produzione».

Conseguentemente, nella Tabella 1 allegata ai sensi dell'articolo 58, sopprimere la voce: Ministero delle attività produttive, Legge n. 266 del 7 agosto 1997, eccetera. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari relativi all'applicazione del presente articolo, si procede per pari importo al ricorso alle somme previste per i fondi speciali di cui all'articolo 67 della Legge Finanziaria 2003 (disegno di legge in Atto Senato n. 1826).

59.0.36**Respinto**

BETTAMIO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente la partecipazione italiana al programma internazionale EFA (European Fighter Aircraft) ad elevato contenuto tecnologico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per l'anno 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il quale, per il tramite dell'operatore individuato quale capo-commessa nazionale dall'Amministrazione difesa, attua le procedure ex articolo 2-ter della legge 22 novembre 1994 n. 644 per assicurare la provvista necessaria a corrispondere, d'intesa con tale Amministrazione, all'agenzia Internazionale competente le somme dovute, per il programma, ai sensi degli Accordi internazionali di ricerca, sviluppo e produzione».

Conseguentemente, nella Tabella 1 allegata ai sensi dell'articolo 58, sopprimere la voce: Ministero delle attività produttive, Legge n. 266 del 7 agosto 1997, eccetera. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari relativi all'applicazione del presente articolo, si procede per pari importo al ricorso alle somme previste per i fondi speciali di cui all'articolo 67 della Legge Finanziaria 2003 (disegno di legge in Atto Senato n. 1826).

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.37

Dichiarato inammissibile

IERVOLINO, PONTONE, MUGNAI, MONTI, BETTANIO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di sistemi ad architettura complessa destinati ad assicurare il conseguimento di obiettivi di sicurezza nazionale da parte delle competenti Forze Armate, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, ridurre per ciascuno degli anni sopraindicati per 20 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 - Piano di gestione 07 e per 10 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 - Piano di gestione 06.

59.0.38

Dichiarato inammissibile

CASTAGNETTI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di sistemi ad architettura complessa destinati ad assicurare il conseguimento di obiettivi di sicurezza nazionale da parte delle competenti Forze Armate, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, ridurre per ciascuno degli anni sopraindicati per 20 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 - Piano di

gestione 07 e per 10 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 - Piano di gestione 06.

59.0.39**Respinto**

TONINI, MASCIONI.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Gli obiettori di coscienza, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere richiesti dai ciechi civili di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.

2. Gli obiettori di coscienza e i volontari di cui al comma 1, possono essere utilizzati come accompagnatori dai ciechi civili che svolgano un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 sono certificate dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per i minorati visivi che svolgano attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento sia necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

4. Ai ciechi civili, di cui al comma 1, nel periodo che usufruiscono del servizio di accompagnamento degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile, viene ridotta di euro 93,00 mensili l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti o l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimalisti che percepiscono dallo Stato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.0.40**Respinto**

NANIA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti

di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat, scheda di pagamento prepagata o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta in relazione al costo del servizio bancario agevolato, nei limiti complessivi di spesa di euro 10 milioni a decorrere dal 2003. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat, scheda di pagamento prepagata o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. In relazione alla convenzione di cui al comma 3, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta in relazione al costo del servizio bancario agevolato, nei limiti complessivi di spesa di euro 10 milioni a decorrere dal 2003. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

5. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.41

Respinto

LAVAGNINI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

Il carico fiscale delle confezioni di sigari e sigarette è incrementato di 0.30 euro per le confezioni di prezzo inferiore a 2.50 euro e di 0.50 euro per le confezioni di costo superiore a 2.50 euro. In considerazione del beneficio che ne deriva al Servizio Sanitario Nazionale per diminuzione della patologia indotta da fumo di sigarette, i relativi proventi sono destinati per il 40% a programmi di prevenzione sanitaria e di sviluppo della medicina territoriale gestiti dalle Regioni, per il 10% per coprire i maggiori oneri connessi con l'adeguamento alla normativa comunitaria sui

contratti di formazione-lavoro per gli specializzandi dell'area medica in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e per il 50% per incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le Università».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.0.42

Respinto

CICCANTI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat, scheda di pagamento prepagata o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta in relazione al costo del servizio bancario agevolato, nei limiti complessivi di spesa di euro 10 milioni a decorrere dal 2003. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat, scheda di pagamento prepagata o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. In relazione alla convenzione di cui al comma 3, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta in relazione al costo del servizio bancario agevolato, nei limiti complessivi di spesa di euro 10 milioni a decorrere dal 2003. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

5. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.0.43**Respinto**

FORLANI, CICCANTI, RONCONI, TAROLLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

«Per le finalità di cui al decreto legge n. 6 del 1998 convertito con modificazioni nella legge n. 61 del 1998 "Eventi sismici Umbria e Marche" è autorizzato un finanziamento di euro 10.000.000 per il 2003; euro 20.000.000 per il 2004; euro 30.000.000 per il 2005».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.0.44**Respinto**

FORLANI, CICCANTI, RONCONI, TAROLLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria)

«I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Umbria e Marche danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il biennio 2003-2005, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.0.45**Respinto**

TAROLLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) avvalersi del «servizio integrativo antincendio portuale» di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, per tutte le operazioni di carico e scarico di merci pericolose sia a terra che a bordo. Ai servizi alternativi incendio portuale viene altresì affidato il servizio di prevenzione ambientale in tutti i porti, da effettuarsi, su tutti i terminali petroliferi con navi in operazione."

2. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1940, n. 690, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In tutti i porti petroliferi di III classe i servizi integrativi antincendio portuale devono fornirsi di idonei mezzi navali terrestri. Al fine di svolgere il servizio integrativo antincendio il servizio di guardia ai fuochi e il servizio di prevenzione ambientale, i servizi integrativi antincendio portuale devono tempestivamente completare i loro organici, provvedendo alle relative assunzioni. La consistenza numerica dell'organico del personale dei servizi integrativi antincendio e la determinazione delle caratteristiche e del numero dei mezzi navali e terrestri di cui devono dotarsi sarà stabilita in ogni porto dal Comandante del Porto, sentito il comandante provinciale dei VV.FF., in contraddittorio con i servizi integrativi antincendio allo stato operanti nell'ambito portuale. Ove i servizi integrativi antincendio portuale non provvedano ad adeguare i loro organici e le loro dotazioni entro centottanta giorni, il Comandante del Porto provvederà a metterli in mora e, in caso di ulteriore inottemperanza protratta per altri centoventi giorni, ove non sussistano giustificati impedimenti, li dichiarerà decaduti dal servizio».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.0.46**Respinto**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

Per le finalità di cui all'art.8 della legge n. 140 del 1999, "Norme in materia di attività produttive", limitatamente all'innovazione tecnologica,

all'ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune dei comuni colpiti dalla crisi sismica del 26 settembre 1997, è autorizzato un contributo di 6.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003 - 6.000.000 euro;
2004 - 6.000.000 euro;
2005 - 6.000.000 euro.

59.0.47

Respinto

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Interventi per il superamento dell'handicap)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase "*accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima*" è abrogato il periodo "*da almeno cinque anni e*";

2. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, on interdette nè inabilitati, possono allegare agli atti sopracitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione e il correlato impedimento alla firma;

3. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2003 e di euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

59.0.48**Dichiarato inammissibile**

DANZI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

All'articolo 21, comma 3, lettera g), dopo la parola: "persistenti" aggiungere le seguenti: ", che debbano conservare almeno 300.000 abitanti,"».

59.0.49**Respinto**

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. Per le gestioni dei laboratori internazionali di luce di sincrotrone di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.200 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste S.p.a., di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 38.200 euro;
2004: - 38.200 euro;
2005: - 38.200 euro.

59.0.50**Respinto**

CAMBER

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre

1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota destinata all'iniziativa di Trieste viene erogata tramite il Consorzio obbligatorio epr l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la Ricerca Scientifica e Tecnologica nella provincia di Trieste, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e del capo II del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, modificato dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26 e dal D. lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 17.542;
2004: - 17.542;
2005: - 17.542.

59.0.51

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59bis.

(Credito d'imposta)

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».

Onere (migliaia di euro):

2003: + 500.000;
2004: + 500.000;
2005: + 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.52**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.**

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.
2. Sono esenti dall'imposta di successione i trasferimenti patrimoniali di importo inferiore a un milione di euro».

59.0.53**Respinto**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.***(Prestito d'onore)*

1. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**59.0.54****Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.***(Deposito cauzionale)*

1. All'articolo 10 del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. L'ammontare della garanzia di cui al comma precedente non può superare il 50% del carico contributivo stimato per il periodo di agibilità».

59.0.55**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Deposito cauzionale)

1. All'articolo 10 del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. L'ammontare della garanzia di cui al comma precedente non può superare il 30% del carico contributivo stimato per il periodo di agibilità».

59.0.56**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Estensione vendite generi di monopolio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la vendita dei generi di monopolio è estesa ai gestori di impianti di carburante. I maggiori introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

59.0.57**Respinto**

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Estensione vendite generi di monopolio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la vendita dei generi di monopolio è estesa ai gestori di impianti di carburante. I maggiori introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

59.0.58**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure congiunturali contro l'inflazione)

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.0.59****Dichiarato inammissibile**

BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, MORANDO, CADDEO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure congiunturali contro l'inflazione)

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio».

59.0.60**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:***«Art. 59-bis.***(Misure congiunturali contro l'inflazione)*

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**59.0.61****Respinto**

COLETTI

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:***«Art. 59-bis.**

I tributi di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, "Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale", sono soppressi a partire dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**59.0.62****Respinto**

IZZO

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:***«Art. 59-bis.***(Personale in quiescenza delle Amministrazioni dello Stato)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni del personale in quiescenza delle Amministrazioni dello Stato è applicato nella misura del 100 per cento. Sono abrogate le norme incompatibili col presente comma, con particolare riguardo al meccanismo

stabilito dal primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i trattamenti pensionistici originatisi prima dell'1° gennaio 1995 e distinti nelle due separate voci della pensione e dell'indennità integrativa speciale, gli incrementi stabiliti annualmente sono operati separatamente su entrambe.

2. In tutti i rapporti previdenziali ordinari insorti prima, durante e dopo l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto tra la pensione diretta e la retribuzione del personale in attività di servizio, comprensiva delle indennità, raggiunge continuamente la quota minima dell'80 per cento, che s'applica ai lavoratori i quali possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Per i periodi d'anzianità contributiva inferiori ai 40 anni il coefficiente è proporzionalmente ridotto secondo la fascia di retribuzione ancora pensionabile. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione pensionistica, il lavoratore non versa alcuna quota; quanto eventualmente sia già stato versato a tale titolo, entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge è restituito ai lavoratori ovvero ai loro eredi od aventi causa, con interessi secondo la vigente normativa.

3. Nell'articolo 1, quarantesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli ultimi tre periodi dalle parole «Gli importi dei trattamenti pensionistici» alle parole «futuri miglioramenti»; parimenti è abrogata la tabella F della medesima legge. Le pensioni, che già siano liquidate ai sensi dei medesimi articoli abrogati, sono ricalcolate con decorrenza 1° gennaio 2003 secondo i criteri di cui al presente articolo.

4. Il personale dell'ex-carriera direttiva facente capo alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, che non abbia raggiunto il limite massimo d'età per il pensionamento e sia stato collocato in quiescenza a domanda negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 dopo quaranta anni di servizio utile prestato, può chiedere la riammissione in servizio per la sede di provenienza, anche in soprannumero, con domanda già presentata o da presentare entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.63

Ritirato

IZZO, GIULIANO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Personale in quiescenza delle Amministrazioni dello Stato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni del personale in quiescenza delle Amministrazioni dello Stato è applicato nella misura del 100 per cento. Sono abrogate le norme incompatibili col presente comma, con particolare riguardo al meccanismo

stabilito dal primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i trattamenti pensionistici originatisi prima dell'1° gennaio 1995 e distinti nelle due separate voci della pensione e dell'indennità integrativa speciale, gli incrementi stabiliti annualmente sono operati separatamente su entrambe.

2. In tutti i rapporti previdenziali ordinari insorti prima, durante e dopo l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto tra la pensione diretta e la retribuzione del personale in attività di servizio, comprensiva delle indennità, raggiunge continuamente la quota minima dell'80 per cento, che s'applica ai lavoratori i quali possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Per i periodi d'anzianità contributiva inferiori ai 40 anni il coefficiente è proporzionalmente ridotto secondo la fascia di retribuzione ancora pensionabile. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione pensionistica, il lavoratore non versa alcuna quota; quanto eventualmente sia già stato versato a tale titolo, entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge è restituito ai lavoratori ovvero ai loro eredi od aventi causa, con interessi secondo la vigente normativa.

3. Nell'articolo 1, quarantesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli ultimi tre periodi dalle parole «Gli importi dei trattamenti pensionistici» alle parole «futuri miglioramenti»; parimenti è abrogata la tabella F della medesima legge. Le pensioni, che già siano liquidate ai sensi dei medesimi articoli abrogati, sono ricalcolate con decorrenza 1° gennaio 2003 secondo i criteri di cui al presente articolo.

4. Il personale del'ex-carriera direttiva facente capo alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, che non abbia raggiunto il limite massimo d'età per il pensionamento e sia stato collocato in quiescenza a domanda negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 dopo quaranta anni di servizio utile prestato, può chiedere la riammissione in servizio per la sede di provenienza, anche in soprannumero, con domanda già presentata o da presentare entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.64**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Riduzione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 16 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, alla lettera e), le parole «strutture ricettive» sono sostituite dalle altre: «tipologie di attività».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.0.65****Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio televisivo)

1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), la parola: "affittacamere" è soppressa.

b) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis. Affittacamere e esercizi di agriturismo: Euro 30.98 per ogni apparecchio televisivo".

c) Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè quello per gli apparecchi televisivi ad uso esclusivamente privato».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni

2003: - 4.000;

2004: - 4.000;

2005: - 4.000.

59.0.66**Dichiarato inammissibile**

FALOMI, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni,
MORANDO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Riduzione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 16 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, alla lettera e), le parole "strutture ricettive" sono sostituite dalle altre: "tipologie di attività"».

59.0.67**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

Art. 16. (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: Euro 5.566,24;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle con un numero di appartamenti superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: Euro 1.669,88;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiori a dieci; residence-turistico alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: Euro 834,93;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiori a dieci; alberghi, pensioni e locande e residence turistico alberghieri con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di terza

e quarta categoria, altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura, uffici: Euro 333,98;

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiori ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 così come modifica dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421. Euro 166,99.

2. Il canone di abbonamento per gli alberghi con 4 o 3 stelle, per le pensioni con 3 stelle e per i residence turistico-alberghieri con 4 o 3 stelle di cui alla lettera c) del primo comma, è ridotto:

- del 50 per cento quando il numero di televisori è 11;
- del 40 per cento quando il numero di televisori è 12;
- del 30 per cento quando il numero di televisori è 13;
- del 20 per cento quando il numero di televisori è 14;
- del 10 per cento quando il numero di televisori è 15.

3. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del primo comma, con apertura non superiore ai 9 mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi di apertura.

4. Il canone televisivo è compreso anche quello per apparecchi radio-ricipienti».

Consequentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella c, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate - capp. 7775).

- 2003: - 9.000;
- 2004: - 9.000;
- 2005: - 9.000.

59.0.68

Respinto

OGNIBENE

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

Le indennità ed i premi previsti dal piano di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito in legge 6 luglio 2002, n. 134, nonchè i premi di fermo definitivo e quelli per la costituzione di società miste di cui regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, non concorrono alla formazione del reddito.

Tali somme sono altresì escluse dalla base imponibile relativa all'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 67, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione;

2003: - 1.500;
2004: - 1.000;
2005: - 1.000.

59.0.69

Respinto

PICCIONI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

Le indennità ed i premi previsti dal piano di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito in legge 6 luglio 2002, n. 134, nonchè i premi di fermo definitivo e quelli per la costituzione di società miste di cui regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, non concorrono alla formazione del reddito. Tali somme sono altresì escluse dalla base imponibile relativa all'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 67, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione;

2003: - 1.500;
2004: - 1.000;
2005: - 1.000.

59.0.70

Respinto

BERGAMO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

Le indennità ed i premi previsti dal piano di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito in legge 6 luglio 2002, n. 134, nonchè i premi di fermo definitivo e quelli per la costituzione di società miste di cui regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, non concorrono alla formazione del reddito. Tali somme sono altresì escluse dalla base imponibile relativa all'imposta

di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione;

2003: - 1.500;

2004: - 1.000;

2005: - 1.000.

59.0.71

Dichiarato inammissibile

SANZARELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei comuni dichiarati turistici, con popolazione fino a 12.500 abitanti, il parametro di cui al comma precedente è ridotto del 50 per cento. Per la copertura delle nuove sedi derivanti dall'applicazione del presente comma, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indetti concorsi entro per titoli valutati a norma dell'articolo 5, lettera b) del d.c.p.m. 30 marzo 1994 n. 298 ferma restando la maggiorazione stabilita dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221. A parità di punteggio si applica la preferenza per i soggetti di cui all'art. 1 legge 12 marzo 1999 n. 68».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.72

Respinto

IZZO, GIULIANO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Interventi di sostegno della commercializzazione e dell'esportazione dei vini italiani di qualità)

1. Al fine di sostenere la commercializzazione e l'esportazione dei vini italiani di qualità, è autorizzata la spesa di Euro 1.000.000 per l'anno 2003 e di Euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. I criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, con Decreto del Ministero delle Risorse Agricole e forestali adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, privilegiando in ogni caso le produzioni realizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.

3. Le province, i comuni e le comunità montane hanno facoltà, senza oneri per lo Stato, di costituire o di promuovere la costituzione di società commerciali fondazioni di diritto privato, con capitale conferito esclusivamente da privati o con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche, aventi lo scopo di promuovere l'esportazione dei vini italiani di qualità.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.000;
2004: - 2.000;
2005: - 2.000.

59.0.73

Dichiarato inammissibile

BARATELLA, BETTAMIO, CADDEO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte le parole "o a società di responsabilità limitata purchè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soli soci:

svolga in prevalenza l'attività di esercizio di commercio su aeree pubbliche;

conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società, ma anche al successivo esercizio della stessa;

detenga la maggioranza negli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione)».

59.0.74

Respinto

DEMASI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alla città di Pontecagnano Faiano (SA) in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2408/92 del 28 luglio 92».

Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, ammontano a 5 milioni di Euro per l'anno 2003 e in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

59.0.75

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Riduzione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 16 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, alla lettera e), le parole "struttute ricettive" sono sostituite dalle altre: "tipologie di attività".

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.0.76

Respinto

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Incentivi per l'adeguamento della rete distributiva nelle aree svantaggiate)

1. Dopo il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

59-ter. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al

20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.0.77

Respinto

MENARDI, SPECCHIA, CURTO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Programma straordinario di edilizia abitativa)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove, coordinandolo ai sensi dell'articolo 59 lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma straordinario di natura sperimentale di edilizia abitativa denominato P.I.Q.R. - Progetti Incremento Qualità Residenziale - finalizzato a nuove costruzioni ed al recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente ed alle infrastrutture di esclusivo supporto dello stesso da realizzare nei comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti e da destinare agli appartenenti alle forze dell'ordine, agli anziani, agli sfrattati, alle giovani coppie, agli studenti, ai lavoratori in mobilità ed a categorie protette.

2. I soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono partecipare alla realizzazione ed al finanziamento del programma di cui al comma precedente.

3. Il programma di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, agevolata e libera secondo quanto specificato dal decreto indicato al successivo comma 6.

4. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n° 21 è soppresso il periodo «versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei Lavori Pubblici per essere».

5. Al finanziamento del programma di cui al comma 1 è destinato l'importo di euro 305 milioni da detrarre dalle risorse previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001 n. 21.

6. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro 90 giorni dall'intesa definisce con proprio decreto gli indirizzi ed i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione e di erogazione dei finanziamenti.

7. Ai fini della realizzazione del programma previsto dal comma 1, in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, si applica, ove necessario, l'arti-

colo 34 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.78

Respinto

MENARDI, SPECCHIA, CURTO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributi per pubbliche calamità e tossicodipendenza)

1. I fondi di cui all'articolo 3, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino a qualsiasi titolo disponibili, vengono destinati alla concessione di contributi per le finalità originarie e secondo le modalità e le procedure di finanziamento indicate dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999 n. 136.

2. È abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1999 n. 136, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi fondi residui sono destinati all'assegnazione di contributi per le finalità previste dall'articolo 128 del decreto del Presidente Della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto, fissa le modalità e le procedure per l'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.79

Respinto

MENARDI, SPECCHIA, CURTO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Integrazione all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991)

1. I programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali all'entrata in vigore della presente legge non sia stata attivata da parte della regione la procedura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la stipula degli accordi di programma possono, su richiesta del soggetto proponente, essere rilocalizzati in altre regioni.

Il Presidente della regione ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione sottoscriveranno un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 167, da ratificare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il finanziamento dei programmi è, comunque, subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. A seguito del mancato inizio degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 quand'anche sia già stata stipulata la convenzione con il CER con l'avvio delle procedure connesse e, a seguito di certificazione del sindaco del comune nel quale è previsto l'intervento stesso che attesti l'insussistenza della condizioni previste dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tal caso il Presidente della regione, il sindaco del comune interessato e il soggetto proponente interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per tutti gli interventi di cui ai commi precedenti non è richiesto il preventivo parere del Prefetto.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.80

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2; respinto per la parte restante

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

*(Misure per favorire la tutela dei consumatori
per i servizi assicurativi nel settore della RC Auto)*

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relative alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei vei-

coli a motore e dei natanti con il compito di monitorare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento del comitato di cui al presente comma.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP».

5. Il comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

59.0.81

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Estensione vendite di generi di monopolio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la vendita dei generi di monopolio è estesa ai gestori di impianti di carburante. I maggiori introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.0.82**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Previdenza produttori di assicurazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1 comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. I soggetti di cui al primo comma possono chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi ai periodi durante i quali abbiano svolto le attività di cui al comma 1, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2003. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso annuo del sei per cento.«.

59.0.83**Respinto**

DATO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Previdenza produttori di assicurazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1 comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. I soggetti di cui al primo comma possono chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare, al mo-

mento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi ai periodi durante i quali abbiano svolto le attività di cui al comma 1 risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2003. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso annuo del sei per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.0.84

Respinto

FERRARA, BASILE

Al comma 7, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere i seguenti:

«1) In tutti i casi in cui la legge individua provvedimenti dell'Autorità che possono incidere nelle attività di impresa, gli stessi possono essere sostituiti, nei casi di minore gravità, da sanzioni pecuniarie, irrogate nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 109 del 1994.

2) Ai fini di pervenire ad una rapida soluzione delle questioni insorte in materia di appalti pubblici le imprese possono richiedere, con il consenso della stazione appaltante, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di intervenire per la composizione delle questioni stesse.

Analoga facoltà spetta al responsabile del procedimento di cui agli articoli 7 e 31-bis della legge n. 109 del 1994, con il consenso dell'impresa per la soluzione delle questioni di cui al comma precedente.

3) Le sanzioni pecuniarie e l'importo delle spese determinate con provvedimento dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per le attività di cui al comma precedente, sono versate direttamente all'Autorità».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.85

Dichiarato inammissibile

FERRARA, BASILE

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Interventi per la cantieristica navale)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata dodicennale, pari ad euro 8.779.767 annui, a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere relativo agli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.2.4 (cap. 2056) dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.86

Dichiarato inammissibile

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, ZORZOLI, COMINCIOLI, RIZZI, GRECO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione ed il completamento delle infrastrutture viarie, ricettive, sportive, di servizio e di quanto altro risulti funzionale allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di Euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2003 e di Euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2004, quale ulteriore concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1 la Regione Lombardia provvederà ad integrare l'apposito accordo di programma quadro stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli Enti locali interessati.

Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze ridurre gli importi come segue:

2003: - 5.000;

2004: - 9.000.

59.0.87**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:***«Art. 59-bis.***(Consolidamento dei debiti delle pmi
ed incremento dotazione del fondo garanzia)*

1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998 sono attribuiti 10,5 milioni di euro (20,3 miliardi di lire) per l'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**59.0.88****Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:***«Art. 59-bis.***(Beni del Demanio aeronautico)*

1. I beni del demanio aeronautico, con l'esclusione dei beni del demanio aeronautico militare, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, sono assegnati in uso gratuito, dalla data di pubblicazione della presente legge, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

I beni del demanio aeronautico del Ministero della Difesa da destinare all'aviazione civile sono assegnati, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, all'ENAC con provvedimento del Ministro della Difesa. Il passaggio dei beni avviene sulla base di procedure concordate tra ENAC e l'Aeronautica Militare.

L'ENAC affida in concessione la gestione totale degli aeroporti, per una durata massima di quaranta anni, alle società di gestione già titolari di una concessione di gestione aeroportuale parziale o precaria, autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 15 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. L'affidamento in concessione totale della gestione alle società richiedenti è subordinato alla sottoscrizione di una apposita convenzione e di un contratto di programma, nel quale sono definiti gli investimenti,

le strategie le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di concessione nonchè il correlato piano economico finanziario.

L'ENAC verifica, ogniqualvolta lo ritenga necessario, la capacità da parte del gestore aeroportuale di far fronte agli impegni assunti nella convenzione e nel contratto di programma, e vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposte nonchè sulla conformità del sistema gestionale della società e del sistema aeroportuale alla regolamentazione vigente.

3. Le società di gestione totale aeroportuale sono tenute, a pena di decadenza dalla concessione, al versamento all'erario dello Stato, di un importo pari al 5 per cento del canone annuo dovuto per l'anno 2001, per ogni anno di durata della concessione rilasciata o di concessione, delal certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai regolamenti tecnici adottati dall'Ente stesso.

4. A garantire dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato con le modalità e procedure stabilite dalla normativa vigente in materia».

59.0.89

Respinto

LONGHI, CADDEO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

A parziale copertura degli oneri sostenuti in ragione della cessata operatività portuale ed il trasferimento e la risistemazione di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento di aree a servizio del G8 del luglio 2001, già marittimo-portuali, è corrisposto in favore dell'Autorità Portuale di Genova un indennizzo pari a 2,5 milioni di euro.»

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 2.500.

59.0.90

Respinto

FERRARA, BASILE

Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 è aggiunto il seguente periodo: «Non sono richiesti i requisiti di novità e stru-

mentalità per natura per i beni oggetto degli investimenti immobiliari realizzati dai lavoratori autonomi nel periodo d'imposta di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.91**Dichiarato inammissibile**

FERRARA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per la sostituzione di autobus in esercizio da oltre 15 anni, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie. A tal fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 15 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2003, a totale carico dello Stato.

2. La ripartizione delle somme tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano è effettuata con la stessa modalità prevista dall'articolo 14 della legge n. 472 del 1999».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.92**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito alle Regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonchè quello di proprietà degli istituti autonomi di case popolari comunque denominati, conseguentemente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi

dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

59.0.93

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)

1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

3. I beni immobili oggetto della operazione di cartolarizzazione sono trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo capoverso, e 19 dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 351 del 2001.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali delle regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposi-

zione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351.

7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.

8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.94

Dichiarato inammissibile

BETTAMIO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e della Fiera di Bologna sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dal 2002 per le Fiere di Bari e di Verona, di 100.000 euro per la Fiera di Bologna e rispettivamente di un milione di euro a decorrere dall'anno 2003 per le Fiere di Bari e di Verona e rispettivamente di un milione di euro a decorrere dal 2004.

3-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di cui al comma 3 e di altre fiere di rilevanza nazionale è autorizzato il limite d'impegno complessivo quindicennale di 5 milioni di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, provvede con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione di tale limite d'impegno.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nei commi 3 e 3-bis si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.95**Respinto**

BRUTTI MASSIMO, FLAMMIA, CADDEO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.***(Interventi in materia di patrimonio immobiliare pubblico)*

1. All'articolo 3 della legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il pagamento per l'acquisto dell'usufrutto da parte dei conduttori ultrasessantacinquenni potrà avvenire una tantum ovvero mediante rateizzazione commisurata al canone di locazione in essere alla data della stipula";

b) al comma 7 dopo le parole: "caratteristiche analoghe" sono aggiunte le parole "sulla scorta delle valutazioni già individuate per la prima cartolarizzazione. È comunque consentito il solo ricorso all'autorità amministrativa competente, con esclusione di quello all'autorità giudiziaria per valutazioni ritenute sopra stimate";

c) al comma 8 le parole "l'80 per cento" sono sostituite con le parole "il 50 per cento più 1";

d) al comma 17 dopo le parole "enti stessi" sono aggiunte le parole "e agli enti territoriali delle 11 aree metropolitane che intendono acquistare beni immobili ad uso residenziale liberi o non acquistati dai conduttori per destinarli all'affitto"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.0.96**Respinto**

SPECCHIA, MENARDI, CURTO

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-ter.**

All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 è aggiunto il 2° comma come di seguito formulato:

2. Le spese di finanziamento dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui al punto 1 gravano sul fondo nazionale previsto dal precedente articolo 11 nella misura annua dello 0,2 per cento dello stesso.

La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, istituito con l'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infra-

strutture e trasporti elevato a euro 400 milioni per l'anno 2003 ed in euro 365 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti modificazioni:

2003: - 153.504;

2004: - 118.990;

2005: - 118.990.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.97

Respinto

MENARDI, CURTO, SPECCHIA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Programma straordinario di bioedilizia)

1. I fondi di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino a qualsiasi titolo disponibili vengono destinati all'attuazione di un programma straordinario di edilizia abitativa finalizzato prioritariamente alla sperimentazione della bioedilizia ed al risparmio energetico da realizzarsi nelle aree metropolitane dei comuni con popolazione superiore ai 2.500.000 di abitanti, riservando una quota del 2 per cento della disponibilità a manifestazioni nell'ambito dell'edilizia residenziale di rilevante interesse nazionale, comunitario ed internazionale promosse e gestite da soggetti diversi.

2. Per il programma di cui al comma precedente si applicano le procedure e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136.

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

59.0.98**Dichiarato inammissibile**

FERRARA, BASILE

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.**

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale SpA (CENTENA) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2005.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 3.165.828 annui a decorrere dall'anno 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4, 1, 2, 3 (imprese navalmeccaniche ed armatoriali - capitoli 7808, 7818 e 7819) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, e di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, per euro 2.065.828 nonché l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge 28 dicembre 1999, n. 522, per euro 1.100.000, tutte a decorrere dall'anno 2003.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.0.99****Respinto**

CICOLANI, CHIRILLI

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.**

1. Per il finanziamento della redazione dei piani urbani della mobilità (PUM) di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e della realizzazione degli interventi e delle attività previste nei programmi medesimi è autorizzata la spesa di euro 10.000.000,00 per l'anno 2003, euro 50.000.000,00 per l'anno 2004 e 100.000.000,00 euro per l'anno 2005.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10 milioni di euro;

2004: - 50 milioni di euro;

2005: - 100 milioni di euro.

59.0.100

Respinto

CICOLANI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88 si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari.»

59.0.101

Respinto

CICOLANI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Ai fini della integrazione nel Sistema informativo del Demanio marittimo (SID), delle rilevazioni dei beni facenti parte del demanio idrico e navigabile e delle aree lagunari, delle modifiche della dividente demaniale a seguito di variazioni amministrative o territoriali, nonché per l'avvio di una lotta sistematica all'abusivismo, anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di rilevazione degli abusi con l'utilizzo anche di immagini satellitari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della procedura di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante ricorso alle risorse disponibili di cui al punto 2 dell'articolo 39 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e a quelle derivanti dai corrispettivi previsti dal comma 4 dello stesso articolo.»

59.0.102**Respinto**

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, come modificato dall'articolo 9 comma 1 della legge n. 887 del 2001, concerne esclusivamente i procedimenti per la realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto, come per la realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto, come definite dall'articolo 2 lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, avviati su istanza di parte presentati successivamente al 31 dicembre 2001.

2. Gli affari pendenti al 1° gennaio 2002 rientrano, fino alla loro definizione, nella competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti».

59.0.103**Respinto**

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributi imprese armatoriali)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionale e della competitività delle imprese armatoriali italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono previsti, nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 101 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2003, si provvede quanto a 65 milioni di euro con le risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che si intendono corrispondentemente ridotte; quanto a 36 milioni di euro con le risorse di cui alle leggi 5 dicembre 1986, n. 856 e 5 maggio 1989, n. 160, che si intendono corrispondentemente ridotte per l'anno 2003».

59.0.104**Respinto**

CICOLANI, BARELLI, CHIRILLI

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:***«Art. 59-bis.***(Norme a favore del trasporto aereo)*

1. Conformemente a quanto consentito dalla Commissione europea sulla comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 ottobre 2001 (COM 2002, 574 definitivo) avente ad oggetto. «Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei» con cui la Commissione stessa ha ritenuto che le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*) del trattato che istituisce la Comunità europea possano applicarsi ai provvedimenti atti a compensare i costi occasionali della chiusura dello spazio aereo americano, è disposta la copertura finanziaria relativa alle richieste di indennizzo avanzate da compagnie di trasporto aereo nazionali con riguardo alle perdite economiche dalle stesse subite a causa della suddetta chiusura dello spazio aereo americano per il periodo di quattro giorni dall'11 al 14 settembre 2001.

2. L'erogazione delle compensazioni verrà effettuata in favore della compagnia di trasporto aereo nazionali che ne faranno idonea richiesta al Ministero delle infrastrutture, una volta verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione Europea».

Conseguentemente, alla tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione.

2003: - 13.208.000.

59.0.105**Respinto**

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

*Dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:***«Art. 59-bis.**

1. Le somme stanziare per l'esercizio finanziario 2002 dal comma 14, lettera *b*), dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 2003.

2. Il comma 14, lettera *c*), dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 è così sostituito:

"dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tal fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi al 2002 le risorse del fondo sono destinate

alla copertura delle spese derivanti da apposite convenzioni che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare con istituzioni pubbliche e private per consentire la frequenza ai corsi, così come disciplinati dai relativi decreti dirigenziali, richiesti dalla Convenzione internazionale STCW, ratificata con legge 21 novembre 1985, n.739, e relativi emendamenti"».

59.0.106**Respinto**

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di consentire la gestione, la valorizzazione e il recupero dei beni immobili di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, tali beni, anche tenendo conto di specifiche previsioni contenute in strumenti urbanistici adottati da ciascun ente territoriale, possono essere direttamente trasferiti al patrimonio degli enti locali competenti, qualora questi ne garantiscano la gestione, la valorizzazione e il recupero attraverso la costituzione di società miste a maggioranza pubblica».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.0.107**Respinto**

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di promuovere i programmi di riabilitazione urbana previsti dall'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166, anche attraverso le società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 44 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché la progettazione e realizzazione delle attività e delle opere ricomprese nei medesimi programmi di riabilitazione urbana è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10 milioni di euro;
2004: - 30 milioni di euro;
2005: - 100 milioni di euro.

59.0.108

Respinto

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per il finanziamento di studi di prefattibilità finalizzati alla costituzione delle società di trasformazione urbana di cui al successivo comma 2 è autorizzata la spesa di 10 milioni di per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2 L'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 44 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è così sostituito:

"1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia, della regione e degli altri enti ed amministrazioni pubbliche interessate, possono costituirli società per azioni miste, denominate società di trasformazione urbana, per progettare, realizzare e gestire programmi di trasformazione urbana e territoriale che interessino immobili o complessi immobiliari pubblici di particolare rilevanza urbanistica, anche suscettibili di gestione economica, nonché immobili privati che ne consentano la piena valorizzazione e funzionalità.

2. A tal fine le città metropolitane e i comuni provvedono alla redazione di appositi studi di pre-fattibilità volti ad individuare l'ambito di intervento e a delineare i contenuti tecnici ed economico-finanziari dei programmi di cui al comma 1.

3. Qualora gli studi di pre-fattibilità abbiano dato esito positivo, e siano stati approvati con deliberazione comunale, sono attivate le procedure di evidenza pubblica necessarie per la individuazione degli azionisti privati delle società di trasformazione urbana. Ad esito positivo delle procedure di evidenza pubblica, si procede con deliberazione consiliare alla approvazione del programma e alla costituzione della società.

4. Le società di trasformazione urbana provvedono alla trasformazione, valorizzazione e commercializzazione degli immobili compresi nei programmi, nonché alla loro eventuale gestione. A tal fine le società possono emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile.

5. Gli immobili di proprietà privata interessati dai programmi possono essere acquisiti dalle società di trasformazione urbana, tramite cessione, conferimento degli stessi al capitale della società, ovvero ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Gli immobili di proprietà degli enti locali e di altri enti ed amministrazioni pubbliche possono essere conferiti alle società anche a titolo di concessione.

6. I rapporti tra gli enti locali azionisti e le società di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo».

...quater) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, individua i comuni o le città metropolitane ai quali assegnare i finanziamenti di cui al comma 1.

Consequentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10 milioni di euro;

2004: - 10 milioni di euro;

2005: - 10 milioni di euro.

59.0.109

Dichiarato inammissibile

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Con uno o più decreti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, previa intesa con le regioni interessate, alla definizione e localizzazione degli interventi nonché alla ripartizione delle relative risorse sentiti gli Enti locali interessati.

2. Il Ministero delle infrastrutture ed dei trasporti provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi alle altre operazioni finanziarie».

59.0.110

Respinto

CICOLANI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

«Art.59-bis.

1. Al fine di assicurare, in occasione del turno di presidenza italiana dell'Unione europea nell'anno 2003, l'urgente e concreto avvio di misure e proposte di rilevanza comunitaria concernenti in particolare, nel rispetto del Piano generale della logistica e dei trasporti, lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto, ai sensi e per gli effetti di cui alla decisione

n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, mediante l'applicazione dei principi e criteri di sviluppo delle tecnologie della Società dell'informazione e dei trasporti sostenibili di cui alla decisione n. 1513/2002/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, all'affidamento per la realizzazione delle relative opere ed infrastrutture tecnologiche ed informatiche, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».

59.0.111

Respinto

CICOLANI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92 e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, D.L. 517/96, convertito con legge 611/96 (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98 (art. 10 comma 2), Legge 194/98 (art. 3 comma 4), LF 448/98 (art. 50 comma 1 lettera a)), Legge 472/99 (art. 13 comma 1 e 2), LF 488/99 (art. 54 comma 1 tabella 3) e LF 388/00 (Art. 144 comma 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003».

59.0.112

Dichiarato inammissibile

CICOLANI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 59, è aggiunto il seguente:

«Art.59-bis.

(Differimento del periodo di attuazione delle disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario merci)

1. Al comma 5 e 7 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 le parole: "triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2003-2005"».

59.0.113**Respinto**

OGNIBENE

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali del Fondo centrale per il credito peschereccio previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, la somma di 51.646 euro è destinata agli interventi per far fronte agli stati di crisi del settore dei molluschi bivalvi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.114**Respinto**

OGNIBENE

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di dare concreta attuazione al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo è inserito il seguente comma:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2002, la disponibilità finanziaria annua di euro 3.925.589, è destinata quanto a euro 1.425.589 all'attuazione dell'articolo 3 e quanto a euro 2.500.000 all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d)"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.115**Respinto**

OGNIBENE

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca, sono estese al personale imbarcato sui motopescherecci e 4 al personale dipen-

dente delle imprese che hanno subito le calamità di cui all'articolo 1 comma 2 della legge n. 72 del 1992.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali sono fissate le misure contributive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.116

Respinto

BERGAMO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. Al fine di dare concreta attuazione al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo è inserito il seguente comma:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2002, la disponibilità finanziaria annua di euro 3.925.589, è destinata quanto a euro 1.425. 589 all'attuazione dell'articolo 3 e quanto a euro 2.500.000 all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d)"».

59.0.117

Respinto

BERGAMO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali del Fondo centrale per il credito peschereccio previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, la somma di 51.646 euro è destinata agli interventi per far fronte agli stati di crisi del settore dei molluschi bivalvi».

59.0.118**Dichiarato inammissibile**

BERGAMO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca, sono estese al personale imbarcato sui motopescherecci ed al personale dipendente delle imprese che hanno subito le calamità di cui all'articolo 1 comma 2 della legge n. 72 del 1992.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono fissate le misure contributive».

59.0.119**Respinto**

PEDRINI

Dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis.

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 204/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con propri decreti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Aosta, Bolzano, Cuneo, Albenga e Taranto e i principali aeroporti nazionali. Con i medesimi decreti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti degli oneri di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione dei decreti di cui al comma 1 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione degli obblighi di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice le gare di appalto europee per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Aosta, Bolzano, Cuneo, Albenga e Taranto e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d), e), f), g), e h)* del regolamento (CEE) del Consiglio del 23 luglio 1992.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito delle gare di appalto di cui al comma 2, è stanziata la somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, attingendo al fondo in Tabella C, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter.».

Conseguentemente a tale fondo apportare la seguente variazione:

2003 - 20.

59.0.120

Respinto

TRAVAGLIA, DE CORATO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione di opere di ammodernamento e di messa in sicurezza del Teatro della Scala di Milano è autorizzato, a decorrere, dall'anno 2003, un limite di impegno quindicennale di importo pari a 1,5 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.500;

2004: - 1.500;

2005: - 1.500.

59.0.121

Respinto

DE CORATO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione della nuova Conca del Porto di Cremona a seguito della progettazione del canale navigabile Cremona-Milano, è autorizzato, a favore della regione Lombardia, un contributo di 15.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

2005: - 15.000.

59.0.122**Respinto**

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione del Capus sportivo al servizio degli studenti dell'Università di Perugia, è autorizzato a favore del medesimo comune un contributo di 2.000.000 di euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 2.000.

59.0.123**Respinto**

VIZZINI, FERRARA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è integrato con la somma di euro 3.500.000 per l'anno 2003 finalizzata al recupero definitivo della Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio "La Martorana"».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 3.500.

59.0.124**Respinto**

IZZO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione dei lavori di costruzione della banchino a levante del canale di mezzo nel porto di Trapani a servizio dell'area industrializzata è autorizzato a favore della regione siciliana il finanziamento di complessivi 6.000.000 di euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 6.000.

59.0.125**Respinto**

Nocco

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione è autorizzato, a favore delle diocesi di Bisceglie, Andria e Terlizzi, un contributo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003-2005».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.000;

2004: - 2.000;

2005: - 2.000.

59.0.126**Respinto**

Nocco

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 2, lettera b), *decreto del Ministro delle finanze n. 289 dell'11 settembre 2000, sono soppresse le locuzioni: "con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità" e "o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, né abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività"».*

59.0.127**Respinto**

FRANCO Paolo, Vanzo

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

«1. Per la realizzazione di un programma di animazione economica, nella comunità montana di Agno-Chiampo, di durata non inferiore a 12 mesi avente come obiettivo la realizzazione di un'Agenzia di indirizzo per lo sviluppo turistico dell'area che realizzi e coordini in modo unitario la funzione di organizzazione, gestione e promo-commercializzazione del turismo secondo i seguenti obiettivi:

a) sostenere le condizioni di competitività nel sistema di offerta mediante la strutturazione dell'offerta turistica territoriale, la messa in rete delle risorse, la creazione di un sistema informativo e la distribuzione dei dati in esso raccolti;

b) coordinare, stimolare ed orientare interventi di promozione e comunicazione dell'area che potrebbero essere realizzati dall'ex-APT (ora di competenza della Provincia di Vicenza) e da altri soggetti (*pro loco*, comuni...);

c) attuare interventi di sostegno alla commercializzazione, anche mediante collaborazioni con gruppi organizzati operatori (albergatori, ristoratori, agriturismi, promo...);

d) stimolare la crescita professionale degli operatori locali;

e) garantire l'attività di informazione generale verso i soggetti turistici dell'area (*marketing* interno) e verso i potenziali fruitori (*marketing* esterno).

2. L'intervento deve essere avviato entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**59.0.128****Respinto**

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per il recupero del percorso archeologico di collegamento tra il centro storico di Assisi ed il parcheggio di Piazza Matteotti ad Assisi, è autorizzato a favore del medesimo comune un contributo di 700.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 700.

59.0.129

Respinto

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per il restauro delle ville venete, è autorizzato a favore della regione Veneto un contributo di 1.000.000 di euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.000.

59.0.130

Respinto

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per il restauro architettonico della Chiesa di Santa Cristina nel comune di Cesena, è autorizzato a favore del medesimo comune un contributo di 350.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 300.

59.0.131

Respinto

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione del Museo del vino e dell'olio a Torgiano, è autorizzato a favore del medesimo comune un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 300.

59.0.132

Respinto

SALZANO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione del palazzetto dello spot a Nocera Inferiore, è autorizzato un contributo di 500.000 euro, a favore del medesimo comune, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 500.

2004: - 500;

2005: - 500.

59.0.133

Respinto

ZORZOLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per il restauro sul Palazzo Vescovile di Albano, è autorizzato un contributo di 500.000 euro, a favore del medesimo comune, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 500.

2004: - 500;

2005: - 500.

59.0.134**Respinto**

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico ed economico, è autorizzato un contributo di 5.000.000 di euro a favore del comune di Bagni di Lucca, da destinare al recupero architettonico finalizzato all'offerta termale per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 5.000.

59.0.135**Respinto**

IZZO, FERRARA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la ristrutturazione e la valorizzazione di Villa Bertelli, ai fini del recupero del parco ad uso pubblico polivalente nel comune di Forte dei Marmi, è autorizzato un contributo di 2.500.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 2.500.

59.0.136**Respinto**

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la costruzione di fognature ed impianti di depurazione, ai fini della riqualificazione ambientale nel comune di Pescaglia (Lucca), è autorizzato un contributo di 900.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 900.

59.0.137

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per l'acquisizione e la progettazione ai fini del recupero dell'immobile denominato "Ospedale dei banchi", nel comune di Corleone, è autorizzato a favore del medesimo comune un contributo di 500.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 500.

59.0.138

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione di interventi di consolidamento della scuola elementare "Plesso Santa Maria", nel comune di Corleone, è autorizzato il contributo di 650.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 650.

59.0.139

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, per fini sociali, di un immobile confiscato alla mafia situato nel territorio del comune di Mi-

silmeri (Palermo), è autorizzato a favore del medesimo comune un contributo di 500.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 500.

59.0.140

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione a Palermo di un centro polifunzionale per l'accoglienza ed il recupero di minori e l'assistenza a ragazze madri, è autorizzato un contributo a favore del medesimo comune di 800.000 di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 800;

2004: - 800;

2005: - 800.

59.0.141

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione di una scuola elementare in Carini, è autorizzato un contributo in favore del medesimo comune di 1.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

2005: - 1.000.

59.0.142**Respinto**

GRECO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione dei campionati mondiali di ciclocross a Monopoli, è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro, per l'anno 2003, a favore del medesimo comune».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 1.000.

59.0.143**Respinto**

GRECO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per il rimborso delle spese sostenute per dare alloggio a cittadini extracomunitari presso il comune di Monopoli, è autorizzato un contributo di 500.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 500.

59.0.144**Respinto**

FORCIERI, CADDEO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Linea ferroviaria Pontremolese)

1. Per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 12, è autorizzata una spesa aggiuntiva di 1.000 milioni di euro per il 2003 e di 2.500 milioni di euro per il 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.0.145**Respinto**

PEDRINI, MENARDI, BONGIORNO, SEMERARO, ZANOLETTI, BOSCATTO, KOFLER, THALER AUSSERHOFER, FILIPPELLI, MONTALBANO, BATTAFARANO, ROLLANDIN, CIRAMI, PETERLINI, MANFREDI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

59.0.146**Respinto**

PEDRINI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 7 milioni di euro per l'anno 2004, attingendo al fondo in Tabella C, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter».

Conseguentemente, a tale fondo apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000.000;

2004: - 5.000.000;

2005: - 5.000.000.

59.0.147**Respinto**

MINARDO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Proroga per il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 23 dicembre, n. 662 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.148**Respinto**

BETTAMIO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate dal comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia S.p.A. e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia S.p.A. trasmette semestralmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**59.0.149****Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Consolidamento dei debiti delle PMI ed incremento dotazione del fondo garanzia)

1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998 sono attribuiti 10,5 milioni di euro (20,3 miliardi di lire) per l'anno 2002.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.150

Respinto

MACONI, CHIUSONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Consolidamento dei debiti delle PMI ed incremento dotazione del fondo garanzia)

1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 sono attribuiti 10,5 milioni di euro (20,3 miliardi di lire) per l'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

59.0.151

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Al fine di potenziare la crescita del partenariato euromediterraneo tra le piccole e medie imprese sono poste a carico del bilancio dello stato provvidenze finanziarie per 500.000 euro (euro cinquecentomila) per la costituzione di un fondo patrimoniale da iscrivere nel bilancio del "Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della PMI nello spazio euromediterraneo - in forma abbreviata CIEM S.p.A. - di Palermo" per la copertura delle spese di ristrutturazione dei locali, acquisto di arredi, strumentazione informatiche e *software* per la realizzazione di un portale interattivo contenente un "*help desk*" che fornisca servizi volti a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nonché la co-

stituzione di una data base di esperti del settore al fine di attivare consulenze specialistiche, e specifiche campagne informative a beneficio delle imprese anche attraverso sportelli itineranti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

59.0.152

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione della Corte d'Assise presso il Tribunale di Crotone)

1. Nel distretto della Corte di appello di Catanzaro è istituita dal 1° gennaio 2003 la Corte di assise presso il tribunale di Crotone, con sede in Crotone e con giurisdizione territoriale corrispondente alla circoscrizione dello stesso tribunale.

2. Il Ministro della giustizia ne determina, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2002, l'organico, la data di inizio di funzionamento e il numero dei giudici popolari assegnati».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.153

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione nel comune di Botricello di una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro)

1. È istituita in Botricello una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Botricello del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cropani.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Botricello del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.154

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione nella provincia di Catanzaro di nuovi uffici del giudice di pace)

1. Sono istituiti nella provincia di Catanzaro nuovi uffici del giudice di pace nei comuni di: Botricello, Gimigliano, Serrastretta e Sersale».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.155

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione nel comune di Botricello di una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro)

1. È istituita in Botricello una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Botricello del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cropani.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Botriello del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.156

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione nel comune di Cirò Marina di una sezione distaccata del tribunale di Crotona)

1. È istituita in Cirò Marina una sezione distaccata del tribunale di Crotona.

2. La sezione distaccata in Cirò Marina del tribunale di Crotona comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cirò.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Crotona, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Cirò Marina del tribunale di Crotona, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Crotona sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Crotona gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.157

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione nel comune di Tiriolo di una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro)

1. È istituita in Tiriolo una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Tiriolo del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Tiriolo.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Tiriolo del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

59.0.158**Respinto**

BONGIORNO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per il difensore che si attiene ai valori minimi previsti dalla tariffa forense, il Ministro dell'interno, per il tramite del Servizio Centrale di Protezione, provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale, previo parere di congruità espresso dal consiglio dell'ordine presso cui il difensore è iscritto, senza diritti di quiescenza, anche quando richieste nel corso del giudizio. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello dell'Autorità procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, del testo unico sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.0.159****Respinto**

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Reddito delle fondazioni)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) almeno il 10 per cento ad un fondo per il finanziamento di attività di ricerca, da istituirsi presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da disciplinarsi con regolamento del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

59.0.160**Respinto**

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

*Dopo l'articolo 59, aggiungere, in fine, il seguente:***«Art. 59-bis.**

1. Relativamente alle Accademie di belle arti, ai Conservatori di musica e agli Istituti superiori per le industrie artistiche, le competenze degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La determinazione degli oneri da trasferire dagli enti precedentemente competenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata ai sensi dell'articolo 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e del decreto del Ministro delle finanze del 7 febbraio 1997, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

59.0.161**Dichiarato inammissibile**

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI

*Dopo l'articolo 59, aggiungere, in fine, il seguente:***«Art. 59-bis.**

1. A partire dall'anno accademico 2002/03 il contratto di formazione-lavoro dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 è stipulato con le Università; si applicano di conseguenza ai medici specializzandi le disposizioni sulle ritenute pensionistiche di cui alla gestione prevista dall'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

2. Attraverso accordi con le Regioni, le Università determinano la rete formativa accreditata per ciascuna Scuola di Specializzazione; l'accordo diventa parte integrante dell'atto aziendale di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517.

3. A decorrere dall'anno accademico 2002/03 il trattamento economico annuale dei medici specializzandi è determinato ogni tre anni con il decreto di cui all'art. 35 comma primo del decreto legislativo n. 368 del 1999; per il primo triennio è aumentato del dodici per cento rispetto a quanto attualmente in godimento. Le aziende ospedaliere e quelle sanitarie, costituenti la rete formativa accreditata per ciascuna Scuola, possono provvedere nei propri bilanci trattamenti aggiuntivi per i medici specializzandi di non oltre il 50 per cento di quanto previsto dalla presente legge; detti trattamenti sono connessi all'inserimento degli specializzandi degli ultimi due anni di corso nell'organizzazione e funzionamento delle strut-

ture dipartimentali della aziende suddette; sulla determinazione aziendale è acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Facoltà riguardo alla compatibilità delle funzioni attribuite con il piano formativo stabilito dall'ordinamento didattico.

4. I medici attualmente iscritti alle Scuole di Specializzazione o che siano stati assegnatari di borse di studio per medici specializzandi possono riscattare gli anni di borsa ai fini del trattamento di quiescenza e di quello pensionistico versando un quarto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335. Il periodo di specializzando titolare di contratto di formazione-lavoro o di borsista se riscattato ai sensi della presente legge è utile per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della progressione di carriera nei ruoli della docenza universitaria o del Servizio Sanitario Nazionale.

5. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

6. I bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di cui al presente articolo debbono prevedere una quota di posti a cui possano accedere coloro che, provvisti di diploma di specializzazione di area medica, intendano conseguire una ulteriore specializzazione. La suddetta quota insieme con i posti-contratto di formazione-lavoro non può eccedere i posti complessivi a statuto e comunque non eccedere 1/3 dei posti-contratto di formazione-lavoro, con arrotondamento all'unità superiore.

59.0.162

Respinto

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le aziende universitarie-ospedaliere di riferimento per le Facoltà di Medicina e Chirurgia già Policlinici universitari sono trasformate in Fondazioni senza finalità di lucro, ai sensi del codice civile. Le Facoltà di Medicina e Chirurgia esprimono gli interessi originari delle Fondazioni e quindi la Presidenza della Fondazione e promuovono gli atti per detta trasformazione, ivi compresa la formulazione dello Statuto della Fondazione, che deve comunque prevedere nel Consiglio di Amministrazione, oltre al Preside della Facoltà o ad un suo rappresentante, un rappresentante ciascuno dell'Ateneo di afferenza, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, del Ministero della Salute, della Regione di insediamento; detti rappresentanti devono essere esperti di economia, diritto sanitario o organizzazione aziendale sanitaria e non possono svolgere attività assistenziale nelle strutture cliniche gestite dalla Fondazione. Lo Statuto è approvato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con i Ministri della Salute e dell'Economia e Finanze; ove non vengano formulate osservazioni da parte dei predetti Ministeri entro 30 giorni dalla ricezione

delle proposte, lo Statuto s'intende approvato; la stessa procedura si applica alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto deve prevedere norme che regolano i rapporti patrimoniali e la ripartizione degli oneri relativi alla didattica, alla ricerca ed all'assistenza con l'Ateneo cui afferisce la Facoltà, nell'osservanza dei principi stabiliti dal decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.

3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a dette Fondazioni sono assegnati in uso gratuito perpetuo i beni immobili e le attrezzature già in uso, nonché eventuali altri immobili di proprietà del Demanio dello Stato; il decreto del Ministro vincola immobili ed attrezzature a destinazione per le attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia o di centri di eccellenza della stessa o di articolazioni dell'Ateneo secondo lo Statuto.

4. Con le stesse procedure possono essere trasformati in Fondazioni anche i Policlinici universitari di Università non statali e le Aziende ospedaliere di riferimento per le Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le iniziative per dette trasformazioni spettano rispettivamente all'Università o alla Regione, che esprimono gli interessi originari e quindi la Presidenza della Fondazione.

5. Le Fondazioni di cui al presente articolo hanno accesso ai fondi per la ricerca biomedica e sanitaria di cui al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni»

59.0.163

Respinto

LAVAGNINI

Dopo l'articolo 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le aziende universitarie-ospedaliere di riferimento per le Facoltà di Medicina e Chirurgia già Policlinici universitari sono trasformate in Fondazioni senza finalità di lucro, ai sensi del codice civile. Le Facoltà di Medicina e Chirurgia esprimono gli interessi originari delle Fondazioni e quindi la Presidenza della Fondazione e promuovono gli atti per detta trasformazione, ivi compresa la formulazione dello Statuto della Fondazione, che deve comunque prevedere nel Consiglio di Amministrazione, oltre al Preside della Facoltà o ad un suo rappresentante, un rappresentante ciascuno dell'Ateneo di afferenza, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, del Ministero della Salute, della Regione di insediamento; detti rappresentanti devono essere esperti di economia, diritto sanitario o organizzazione aziendale sanitaria e non possono svolgere attività assistenziale nelle strutture cliniche gestite dalla Fondazione. Lo Statuto è approvato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con i Ministri della Salute e dell'Economia e Finanze; ove non vengano formulate

osservazioni da parte dei predetti Ministeri entro 30 giorni dalla ricezione delle proposte, lo Statuto s'intende approvato; la stessa procedura si applica alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto deve prevedere norme che regolano i rapporti patrimoniali e la ripartizione degli oneri relativi alla didattica, alla ricerca ed all'assistenza con l'Ateneo cui afferisce la Facoltà, nell'osservanza dei principi stabiliti dal decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.

3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a dette Fondazioni sono assegnati in uso gratuito perpetuo i beni immobili e le attrezzature già in uso, nonché eventuali altri immobili di proprietà del Demanio dello Stato; il decreto del Ministro vincola immobili ed attrezzature a destinazione per le attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia o di centri di eccellenza della stessa o di articolazioni dell'Ateneo secondo lo Statuto.

4. Con le stesse procedure possono essere trasformati in Fondazioni anche i Policlinici universitari di Università non statali e le Aziende ospedaliere di riferimento per le Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le iniziative per dette trasformazioni spettano rispettivamente all'Università o alla Regione, che esprimono gli interessi originari e quindi la Presidenza della Fondazione.

5. Le Fondazioni di cui al presente articolo hanno accesso ai fondi per la ricerca biomedica e sanitaria di cui al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni»

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.0.164

Respinto

LAVAGNINI

Dopo l'articolo 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 59-bis.

1. A partire dall'anno accademico 2002/03 il contratto di formazione-lavoro dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 è stipulato con le Università; si applicano di conseguenza ai medici specializzandi le disposizioni sulle ritenute pensionistiche di cui alla gestione prevista dall'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

2. Attraverso accordi con le Regioni, le Università determinano la rete formativa accreditata per ciascuna Scuola di Specializzazione; l'accordo diventa parte integrante dell'atto aziendale di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517.

3. A decorrere dall'anno accademico 2002/03 il trattamento economico annuale dei medici specializzandi è determinato ogni tre anni con

il decreto di cui all'art. 35 comma primo del decreto legislativo n. 368 del 1999; per il primo triennio è aumentato del dodici per cento rispetto a quanto attualmente in godimento. Le aziende ospedaliere e quelle sanitarie, costituenti la rete formativa accreditata per ciascuna Scuola, possono provvedere nei propri bilanci trattamenti aggiuntivi per i medici specializzandi di non oltre il 50 per cento di quanto previsto dalla presente legge; detti trattamenti sono connessi all'inserimento degli specializzandi degli ultimi due anni di corso nell'organizzazione e funzionamento delle strutture dipartimentali della aziende suddette; sulla determinazione aziendale è acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Facoltà riguardo alla compatibilità delle funzioni attribuite con il piano formativo stabilito dall'ordinamento didattico.

4. I medici attualmente iscritti alle Scuole di Specializzazione o che siano stati assegnatari di borse di studio per medici specializzandi possono riscattare gli anni di borsa ai fini del trattamento di quiescenza e di quello pensionistico versando un quarto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335. Il periodo di specializzando titolare di contratto di formazione-lavoro o di borsista se riscattato ai sensi della presente legge è utile per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della progressione di carriera nei ruoli della docenza universitaria o del Servizio Sanitario Nazionale.

5. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

6. I bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di cui al presente articolo debbono prevedere una quota di posti a cui possano accedere coloro che, provvisti di diploma di specializzazione di area medica, intendano conseguire una ulteriore specializzazione. La suddetta quota insieme con i posti-contratto di formazione-lavoro non può eccedere i posti complessivi a statuto e comunque non eccedere 1/3 dei posti-contratto di formazione-lavoro, con arrotondamento all'unità superiore.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.0.165

Respinto

MONTAGNINO, BATTAGLIA, ROTONDO, LAURIA, MONTALBANO, GARAFFA

Dopo l'articolo 59, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 59-bis.

1. In deroga al disposto dell'art. 16, comma 3, decreto-legislativo n. 173 del 1997, le partecipazioni comprese nell'attivo ad utilizzo durevole che alla data di chiusura dell'esercizio 2002 risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 del predetto art. 16, possono nel bilancio relativo all'esercizio 2002 essere mantenute a tale maggior valore, alle seguenti condizioni:

a) per le partecipazioni comprese nell'attivo ad utilizzo durevole costituenti investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate» di cui alla Classe C. II, e per le partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati comprese nell'attivo ad utilizzo durevole costituenti »altri investimenti finanziari« di cui alla Classe C. III, che venga motivata la loro strumentalità nella realizzazione di progetti industriali dell'impresa assicurativa, ovvero, per quelle di cui alla Classe C. III, che venga verificata la permanenza delle condizioni che ne hanno determinato la destinazione ad utilizzo durevole, e che la perdita di valore registrata negli ultimi 12 mesi non sia superiore al 20 per cento della perdita dell'indice settoriale del rispettivo mercato di riferimento; ove la perdita fosse superiore la facoltà di deroga non può essere esercitata per la parte eccedente.

Nella nota integrativa dovrà essere indicata in modo analitico la scelta operata nella valutazione ed il procedimento seguito per la determinazione dei valori».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

59.0.166

Dichiarato inammissibile

CICOLANI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sono applicabili alle concessioni di cave e torbiere facenti parte dei patrimoni indisponibili della regione».

59.0.1000

Respinto

SEMERARO, BOBBIO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. In deroga al disposto dell'art. 16, comma 3, decreto-legislativo n. 173 del 1997, le partecipazioni comprese nell'attivo ad utilizzo durevole che alla data di chiusura dell'esercizio 2002 risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 del predetto art. 16, possono nel bilancio relativo all'esercizio 2002 essere mantenute a tale maggior valore, alle seguenti condizioni:

a) per le partecipazioni comprese nell'attivo ad utilizzo durevole costituenti "investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate" di cui alla Classe C. II, e per le partecipazioni in società quotate nei mer-

cati regolamentati comprese nell'attivo ad utilizzo durevole costituenti "altri investimenti finanziari" di cui alla Classe C. III, che venga motivata la loro strumentalità nella realizzazione di progetti industriali dell'impresa assicurativa, ovvero, per quelle di cui alla Classe C. III, che venga verificata la permanenza delle condizioni che ne hanno determinato la destinazione ad utilizzo durevole, e che la perdita di valore registrata negli ultimi 12 mesi non sia superiore al 20 per cento della perdita dell'indice settoriale del rispettivo mercato di riferimento; ove la perdita fosse superiore la facoltà di deroga non può essere esercitata per la parte eccedente.

Nella nota integrativa dovrà essere indicata in modo analitico la scelta operata nella valutazione ed il procedimento seguito per la determinazione dei valori».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.1001

Respinto

DEMASI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Gli ispettori generali ed i direttori di divisione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, ove occorra, in soprannumero, nella dirigenza anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai rispettivi fondi interni di previdenza vigenti alla data del 1° gennaio 1999. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.1002

Respinto

DEMASI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Qualora si verificassero situazioni di carenza di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non disestati e non strutturalmente deficitari che, alla data 30 novembre 2001, utilizzino personalmente a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi prece-

denti, possono bandire entro il 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.1003

Respinto

DEMASI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le affissioni di manifesti politici fino al 13 maggio 2001 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di 400 euro. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdita del beneficio entro il 31 marzo 2002. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori di periodo elettorali».

59.0.1004

Respinto

DEMASI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Con riferimento alla legge n. 142 del 1990 e al decreto legislativo n. 267 del 2000, che autorizza gli enti locali ad integrare le compagini degli amministratori con tecnici di provenienza esterna, i magistrati, anche se amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato che accettano incarichi nell'amministrazione locale dei comuni superiori a 15 mila abitanti, sono dispensati dal lavoro presso l'ente di appartenenza, ma possono conservare il trattamento e lo status economico complessivo rinunciando, per la durata dell'incarico, a qualsiasi altro emolumento o qualsiasi titolo annesso alla carica che andranno ad occupare nell'amministrazione dell'ente locale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.1005**Dichiarato inammissibile**

DEMASI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento salvo quanto previsto dal comma 2, nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 45"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.1006**Dichiarato inammissibile**

DEMASI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, è apportata la seguente modifica: "All'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 6), è aggiunto il seguente:

'6-bis) ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b), punto 1). Inoltre, per tali aziende si considerano oneri ammessi in deduzione:

a) gli interessi passivi e oneri assimilati;

b) gli accantonamenti per rischi su crediti, comprese le perdite su crediti'».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.1007**Respinto**

DEMASI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di garantire una equilibrata disponibilità di risorse, in relazione al rispetto di norme e programmi ambientali, paesistici e di tutela del territorio, per l'anno 2003 ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed entrata derivanti da oneri di urbanizzazione non superiori a 100.000 euro annui nel quinquennio 1995-2000, è concesso un contributo, a carico dello Stato, pari complessivamente a 25.000.000 di euro. Il contributo è erogato secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla popolazione, al territorio ed alla entità delle entrate di cui al primo periodo».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**59.0.1008****Respinto**

DEMASI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Concedere a soggetti privati o pubblici la gestione di uno o più servizi concernenti la fruizione pubblica e la valorizzazione di beni culturali. Con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le modalità, i criteri, le garanzie nonché il canone da corrispondere allo Stato e i termini di durata, comunque non superiore a dieci anni, della convenzione. L'oggetto della convenzione è determinato secondo criteri tali da assicurare equilibrio fra economicità per il concessionario e le attività di tutela e di valorizzazione, anche di beni in stato di degrado o di abbandono. Il Ministro per i beni culturali e ambientali controlla il rispetto delle modalità di gestione e dichiara la revoca della stessa nelle ipotesi di violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione o derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali. La stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione stessa, i beni culturali oggetto della convenzione ritornino nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferire ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate

le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

59.0.1009

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, della Cappella di Portella della Ginestra, è autorizzato un contributo di 500.000 euro, per l'anno 2003».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003:— 500.

59.0.1100

Respinto

CURTO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. È istituita la lotteria nazionale abbinata al "Corteo Storico di Federico II" di Jesi, Oria e Monselice, che si svolge ogni anno nella prima quindicina di agosto. I tre comuni interessati partecipano in eguale misura all'utilizzazione dei proventi derivanti dalla Lotteria stessa».
